

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2010031)

(5.0.0)

D.g.r. 10 novembre 2010 - n. 9/761

Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- con l.r. 11 marzo 2005 n. 12, «Legge per il governo del territorio», la Regione Lombardia ha dato attuazione alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- il comma 1 dell'art. 4, recante valutazione ambientale dei piani, dispone che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approvi gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi;

- il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/351, ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'art. 4 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);

- a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati la Giunta regionale con proprio atto procede alla definizione degli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1 dell'art. 4 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12;

Visto che la Giunta regionale con provvedimento:

- in data 27 dicembre 2007, atto n. 8/6420 ha approvato la «Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS»;

- in data 18 aprile 2008, atto n. 8/7110, ha approvato la «Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS - Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvato con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351»;

- in data 26 febbraio 2009, atto n. 8/8950, ha approvato la «Modalità per la valutazione ambientale dei Piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)»;

- in data 30 dicembre 2009, atto n. 10971 ha approvato «il recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli»;

Visto il d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 recante «Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69» pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 187 - 11 agosto 2010;

Constatato che dalla lettura del testo del nuovo decreto legislativo si rende necessario procedere all'integrazione e modificazione di alcuni punti dei modelli con particolare riferimento alla verifica di assoggettabilità e alla esclusione dalla VAS, nonché ad integrazioni derivanti dalla concreta esperienza in atto;

Ritenuto opportuno sia alla luce del disposto di cui al citato d.lgs., che a seguito dell'esperienza maturata, recepire le indicazioni della normativa nazionale introducendo modifiche ed integrazioni volte a meglio esplicitare aspetti procedurali e di contenuto;

Preso atto altresì che le modifiche sopra esposte comportano la conseguente modifica degli allegati approvati con le dd.g.r. 27 dicembre 2007, atto n. 8/6420, 18 aprile 2008, atto n. 8/7110, 11 febbraio 2009, atto n. 8/8950 e 30 dicembre 2009, atto n. 10971, come di seguito riportato:

- allegato 1 - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - MODELLO GENERALE
- allegato 1a - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - DOCUMENTO DI PIANO - PGT
- allegato 1b - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - DOCUMENTO DI PIANO - PGT piccoli Comuni
- allegato 1c - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

- allegato 1d - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO
- allegato 1e - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE
- allegato 1f - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - PIANO ITTICO PROVINCIALE
- allegato 1g - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI
- allegato 1h - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - PIANO CAVE PROVINCIALE
- allegato 1i - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - PROGRAMMA DI SVILUPPO TURISTICO
- allegato 1l - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - ACCORDO DI PROGRAMMA PROMOSSO DALLA REGIONE
- allegato 1m - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO A RILEVANZA REGIONALE - ACCORDO DI PROGRAMMA CON ADESIONE REGIONALE
- allegato 1m bis - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SENZA RILEVANZA REGIONALE
- allegato 1n - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - PIANO FAUNISTICO VENATORIO
- allegato 1o - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - PIANO DI SVILUPPO LOCALE - LEADER
- allegato 1p - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - PIANO COMPENSATORIALE DI BONIFICA, DI IRRIGAZIONE E DI TUTELA DEL TERRITORIO RURALE
- allegato 1q - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - PIANO DI RIORDINO IRRIGUO
- allegato 1r - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - SPORTELLO UNICO
- allegato 1s - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - PIANI DELLE RISERVE;

Ritenuto altresì di confermare gli allegati 2 e 4 approvati con la citata deliberazione in data 27 dicembre 2007, atto n. 8/6420:

- allegato 2 - Raccordo tra VAS - VIA - VIC
- allegato 4 - Nucleo Tecnico Regionale di Valutazione Ambientale VAS;

Ritenuto altresì di confermare gli allegati 3 e 5 approvati con la citata deliberazione in data 30 dicembre 2009, atto n. 10971:

- allegato 3 - Sistema informativo lombardo Valutazione Ambientale piani e programmi e archivio documentale digitale della VAS
- allegato 5 - Indirizzi applicativi ed organizzativi in materia di Valutazione ambientale - VAS, nazionale e interregionale;

Visto Il Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura approvato con d.c.r. n. 56 del 28 settembre 2010 e la declinazione allo stesso nel PO - Valorizzazione e governance del territorio, OS 20.1. GOVERNO DEL TERRITORIO come da allegato alla comunicazione del Presidente Formigoni approvata con d.g.r. 465 del 5 agosto 2010;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, e del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, i nuovi allegati 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1l, 1m, 1m bis, 1n, 1o, 1p, 1q, 1r, 1s, come specificati in premessa, quale parte integrante della presente delibera, evidenziando che gli stessi rivestono carattere di sperimentabilità;

2. di confermare, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, e del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 gli allegati 2 e 4 approvati con la citata deliberazione in data 27 dicembre 2007, atto n. 8/6420 e gli allegati 3 e 5 approvati con la deliberazione 30 dicembre 2009, atto n. 10971;

3. di evidenziare che di norma si applica il modello generale (allegato 1), fatta eccezione per le categorie di piano o programma definite con specifico modello nella presente deliberazione o con successivo provvedimento;

4. di incaricare la Struttura Strumenti di governo del territorio dell'Unità Organizzativa Programmazione e Pianificazione territoriale della Direzione Territorio e Urbanistica di provvedere alla redazione del testo coordinato delle citate deliberazioni;

5. di dare atto che i facsimili previsti dal Modello generale saranno approvati con decreto del Dirigente;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

PREMESSA

La deliberazione di Giunta Regionale n. 9/761 del 10/11/2010 ha approvato i nuovi modelli metodologici-procedurali e organizzativi della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (Allegati da 1 a 1s), confermando gli allegati 2 e 4 approvati con DGR n. 8/6420 del 27/12/07 e gli allegati 3 e 5 approvati con DGR n. 8/10971 del 30/12/09.

La Struttura Strumenti per il Governo del Territorio della Direzione Generale Territorio e Urbanistica ha curato, per una maggiore chiarezza espositiva, ai sensi del 4° punto del deliberato della DGR n. 9/761, la redazione del testo coordinato delle citate deliberazioni.

Tale pubblicazione riveste esclusivamente carattere informativo e non incide in alcun modo sul valore normativo delle disposizioni richiamate.

Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)

MODELLO GENERALE

1. INTRODUZIONE

1.1 Quadro di riferimento

Il presente modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (di seguito P/P) costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, alla luce dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

La valutazione ambientale – VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione dei piani e programmi elencati al successivo punto 2.1.

1.2 Norme di riferimento generali

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Valutazione ambientale - VAS

La valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:

- a) P/P elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE (punto 4.2 – Indirizzi generali) così come specificati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Un elenco minimo di P/P riferiti ai settori di cui alla precedente lettera a) è individuato nell'allegato A degli Indirizzi generali.

I progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, come specificati nella norma statale e regionale di recepimento della direttiva, sono consultabili sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia nella sezione "Quale VIA/Individuazione procedura"

- b) P/P per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE, (punto 4.4 – Indirizzi generali) così come recepiti nell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i.;

I siti comprendono le Zone di Protezione Speciale – ZPS (direttiva 79/409/CEE) e i Siti di Importanza Comunitaria – SIC (Direttiva Habitat), che costituiscono la rete ecologica europea “Natura 2000” istituita dalla Direttiva 92/43/CEE.

Le informazioni riguardo ai riferimenti normativi, nazionali e regionali, e l'elenco delle ZPS e dei SIC sono disponibili sul sito ufficiale della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio.

- c) con riferimento al settore della pianificazione territoriale i piani e le loro varianti individuati dal comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 12/2005 e successive modificazioni:
- piano territoriale regionale;
 - piani territoriali regionali d'area;
 - piani territoriali di coordinamento provinciali;
 - documento di piano del Piano di governo del territorio (PGT).

2.2 Verifica di assoggettabilità alla VAS

La Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:

- a) P/P ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali);
- b) P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

2.3 Esclusione dalla Valutazione ambientale - VAS

Non rientrano nel campo di applicazione dalla Valutazione ambientale - VAS:

- a) piani e programmi finanziari o di bilancio;
- b) piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
- c) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

Sono escluse dalla valutazione ambientale le seguenti varianti ai piani e programmi :

- a) rettifiche degli errori materiali;
- b) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale;
- c) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;
- d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a Valutazione ambientale - VAS né a verifica di assoggettabilità, i piani attuativi di piani e programmi già oggetto di valutazione; nei casi in cui lo strumento attuativo comporti variante al piano sovraordinato, la VAS

e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti della variante che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato.

3. SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Elenco dei soggetti

Sono soggetti interessati al procedimento:

- il proponente;
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico e il pubblico interessato.

Qualora il P/P si proponga quale raccordo con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento, in qualità di soggetti competenti in materia ambientale, anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.1 bis Proponente

E' il soggetto pubblico o privato, secondo le competenze previste dalle vigenti disposizioni, che elabora il P/P soggetto alle disposizioni del d.lgs.;

3.1 ter Autorità procedente

E' la pubblica amministrazione che elabora il P/P ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il P/P sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma.

E' la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione della dichiarazione di sintesi.

Tale autorità è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di P/P.

3.2 Autorità competente per la VAS

E' la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato.

L'autorità competente per la VAS è individuata all'interno dell'ente con atto formale dalla pubblica amministrazione che procede alla formazione del P/P, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai d.lgs 16 gennaio 2008, n.4 e 18 agosto 2000, n. 267.

Essa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all'autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001;
- c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

3.2 bis Esercizio delle funzioni di autorità competente per la VAS in forma associata

La Regione, in collaborazione con le Province, promuove l'esercizio in forma associata delle competenze in materia di VAS.

Su richiesta di uno o più enti locali, la Regione, mediante specifico protocollo di intesa, disciplina le modalità per lo svolgimento delle funzioni di autorità competente per la VAS in forma associata.

Per l'espletamento delle funzioni di autorità competente per la VAS, i Comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (piccoli Comuni), e quelli individuati dal comma 28, articolo 14 della legge 122/2010 possono costituire o aderire a una delle forme associative di cui all'articolo 16,

comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19, che raggiunga una popolazione di almeno 5.000 residenti.

3.3 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

Sono soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei P/P.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, individua con atto formale, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale:
 - ARPA;
 - ASL;
 - Enti gestori aree protette;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
 - Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se prevista la Valutazione di incidenza);
 - Autorità competente in materia di VIA (se prevista la VIA o verifica di VIA)
- b) sono enti territorialmente interessati:
 - Regione;
 - Provincia;
 - Comunità Montane;
 - Comuni interessati;
 - Autorità di Bacino
- c) contesto transfrontaliero/di confine
 - Svizzera – Cantoni
 - Regioni, Province e Comuni confinanti;

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

3.4 Il pubblico e il pubblico interessato

Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

L'autorità procedente, nell'atto di cui al punto 3.3, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al P/P, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto.

4. MODALITA' DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione/programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Verifica e/o di Valutazione.

Relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Verifica e/o di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, di cui al punto 3.3, sono attivate la Conferenza di Verifica e/o la Conferenza di Valutazione.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Verifica e/o di Valutazione.

- a) Conferenza di Verifica,
Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al rapporto preliminare della proposta di P/P (vedi punto 5.4) contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.
- b) Conferenza di Valutazione
La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:
 - la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping (vedi punto 6.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
 - la seconda, è finalizzata a valutare la proposta di P/P e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) previsti.Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (P/P e valutazione ambientale VAS), volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.4.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nell'atto di cui al punto 3.3, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

4.4 Consultazione transfrontaliera

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere ai soggetti, di cui al punto 3.3 lettera c), una copia integrale della proposta di P/P e del Rapporto Ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti intendano procedere a loro volta a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni dei soggetti e del pubblico interessato. Nelle more delle consultazioni transfrontaliere ogni altro termine resta sospeso.

5. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS

5.1 Le fasi del procedimento

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., ed in assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – Verifica di assoggettabilità:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.

5.2 Avviso di avvio del procedimento

La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di elaborazione del P/P. (fac simile A)

Tale avviso è reso pubblico ad opera dell'autorità procedente mediante pubblicazione sul sito web sivas (vedi allegato 3) e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del P/P.

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.3) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Elaborazione del rapporto preliminare

L'autorità procedente predispose un rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del P/P per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali relativi al P/P;
- la rilevanza del P/P per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- natura transfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

- *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
 - *dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

Per la redazione del rapporto preliminare, il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

Inoltre nel rapporto preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

5.5 Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica

L'autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica sul sito web sivas (vedi allegato 3) il rapporto preliminare della proposta di P/P e determinazione dei possibili effetti significativi. Dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web. (fac simile B)

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del rapporto preliminare (di cui al punto 5.4) al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

5.6 Convocazione conferenza di verifica

L'autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati (vedi punto 3.1).

L'autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica.

5.7 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva, si pronuncia, entro novanta giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre il P/P al procedimento di VAS.

La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico. (fac simile C)

In caso di non assoggettabilità alla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione del P/P, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica.

L'adozione e/o approvazione del P/P dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

5.8 Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas (vedi allegato 3). L'autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate al precedente punto 5.2.

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante del P/P adottato e/o approvato. (fac simile D)

Schema generale – Verifica di assoggettabilità

<i>Fase del P/P</i>	Processo P/P	Verifica di assoggettabilità alla VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento del P/P P0. 2 Incarico per la stesura del P/P P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la predisposizione del rapporto preliminare A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del P/P	A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic)
	P1. 2 Definizione schema operativo P/P	A1. 2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
		A1. 3 Rapporto preliminare della proposta di P/P e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del rapporto preliminare avviso dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
Conferenza di verifica	verbale conferenza in merito all'assoggettabilità o meno del P/P alla VAS	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettare o meno il p/p alla valutazione ambientale (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)	
	Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web	

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO O PROGRAMMA (VAS)

6.1 Le fasi del procedimento

La VAS del P/P è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs, ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – VAS:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione del P/P e del Rapporto Ambientale;
4. messa a disposizione;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. formulazione parere ambientale motivato;
7. adozione del P/P;
8. deposito e raccolta osservazioni;
9. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;
10. gestione e monitoraggio.

6.1 bis Procedimento di VAS a seguito della verifica di assoggettabilità

La VAS del P/P a seguito della verifica di assoggettabilità è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs, ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – VAS:

1. elaborazione e redazione del P/P e del Rapporto Ambientale;
2. messa a disposizione;
3. convocazione conferenza di valutazione;
4. formulazione parere ambientale motivato;
5. adozione del P/P;
6. deposito e raccolta osservazioni;
7. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;
8. gestione e monitoraggio.

Gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta durante la verifica di assoggettabilità devono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

6.2 Avviso di avvio del procedimento

La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento, sul sito web sivas e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del P/P. Quindi, se previsto per il P/P, è opportuno che avvenga contestualmente. In tale avviso va chiaramente indicato l'avvio del procedimento di VAS. (fac simile E)

6.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

La Provincia competente per territorio partecipa alle conferenze portando in quella sede il proprio contributo alla definizione del documento di scoping e del rapporto ambientale.

6.4 Elaborazione e redazione del P/P e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del P/P, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, nel quale stabilire le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti interessati, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico;
- definizione dell'ambito di influenza del P/P (*scoping*) e della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione e progettazione del sistema di monitoraggio.

Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al d.lgs riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto Ambientale evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti in fase di *scoping*.

Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio.

Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

percorso metodologico procedurale

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, definisce il percorso metodologico procedurale del P/P e della relativa VAS, sulla base dello schema generale - VAS.

scoping – conferenza di valutazione (prima seduta)

*L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, predisponde un documento di scoping. Ai fini della consultazione, il documento viene messo a disposizione tramite pubblicazione sul sito web *sivas* e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.*

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del P/P e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

elaborazione del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (allegato I), sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del P/P e del rapporto con altri pertinenti P/P;*
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del P/P;*
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al P/P, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;*
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al P/P, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.*
- f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;*
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del P/P;*

- h) *sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;*
- i) *descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;*
- j) *sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

proposta di P/P e Rapporto Ambientale – conferenza di valutazione (seduta finale)

L'autorità procedente mette a disposizione e pubblica su web la proposta di P/P e Rapporto Ambientale per la consultazione ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3, i quali si esprimeranno nell'ambito della conferenza di valutazione.

6.5 Messa a disposizione (fac simile F)

La proposta di P/P, comprensiva di rapporto ambientale e sintesi non tecnica dello stesso, è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente per la VAS.

L'autorità procedente e l'autorità competente mettono a disposizione per sessanta giorni presso i propri uffici e pubblicano sul proprio sito web nonché sul sito web sivas la proposta di P/P, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica.

Ai sensi dell'art.32 della legge 69/2009, la pubblicazione sul sito web sivas sostituisce:

- il deposito presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione;
- la pubblicazione di avviso nel BURL contenente: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 6.3, la messa a disposizione e pubblicazione sul web del P/P e del Rapporto Ambientale, al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro sessanta giorni dall'avviso, all'autorità competente per la VAS e all'autorità procedente.

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Se necessario, l'autorità procedente provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS.

6.6 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione è convocata dall'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 6.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del P/P, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Nel casi di cui al punto 6.1 bis la Conferenza di verifica effettuata può essere considerata quale prima conferenza di valutazione.

La conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di P/P e Rapporto Ambientale.

La documentazione è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati prima della conferenza.

Se necessario alla conferenza partecipano l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), che si pronuncia sullo studio di incidenza, e l'Autorità competente in materia di VIA.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

6.7 Formulazione parere motivato (fac simile G)

Come previsto all'articolo 15, comma 1 del d.lgs., ed in assonanza con quanto indicato al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, alla luce della proposta di P/P e Rapporto Ambientale, formula il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del P/P, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui al punto 6.6.

A tale fine, sono acquisiti:

- i verbali delle conferenze di valutazione, comprensivi del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del P/P valutato.

L'Autorità procedente ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del d.lgs, in collaborazione con l'Autorità competente per la VAS, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione.

6.8 Adozione/approvazione del piano o programma e informazioni circa la decisione

L'autorità procedente adotta/approva il P/P comprensivo del rapporto ambientale e della dichiarazione di sintesi (fac simile H), volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 6.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel P/P e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di P/P e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale motivato nel P/P.

Contestualmente l'autorità procedente ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs, provvede a dare informazione circa la decisione (fac simile I).

6.9 Deposito e raccolta delle osservazioni

L'autorità procedente, ai sensi del punto 5.16 degli Indirizzi generali:

- a. deposita presso i propri uffici e pubblica sul sito web sivas (vedi allegato 3):
 - il provvedimento di adozione unitamente al P/P adottato, comprensivo del Rapporto Ambientale e del parere motivato oppure del provvedimento di verifica;
 - la dichiarazione di sintesi;
 - le modalità circa il sistema di monitoraggio;
- b. deposita la Sintesi non tecnica presso gli uffici dei Comuni, delle Province e delle Regioni il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal P/P o dagli effetti della sua attuazione con indicazione delle sedi ove può essere presa visione della documentazione integrale;

- c. comunica l'avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati con l'indicazione del luogo dove può essere presa visione della documentazione integrale;
- d. pubblica la decisione finale sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.

Con le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione ed entro i termini previsti dalle specifiche norme di P/P, chiunque ne abbia interesse può prendere visione del P/P adottato e del relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

6.10 Approvazione definitiva, formulazione parere motivato e dichiarazione di sintesi finale

Conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS esaminano e controdeducono le eventuali osservazioni pervenute e formulano il parere motivato finale e la dichiarazione di sintesi finale.

In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni pervenute, l'autorità procedente provvede all'aggiornamento del P/P e del Rapporto Ambientale e dispone, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, la convocazione di un'ulteriore conferenza di valutazione, volta alla formulazione del parere motivato finale (fac simile L).

In assenza di osservazioni presentate l'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nella dichiarazione di sintesi finale attesta l'assenza di osservazioni e conferma le determinazioni assunte al punto 6.8.

Il provvedimento di approvazione definitiva del P/P motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale (fac simile M).

Gli atti del P/P sono:

- depositati presso gli uffici dell'autorità procedente;
- pubblicati per estratto sul sito web sivas (vedi allegato 3).

6.11 Gestione e monitoraggio

Il piano o programma individua le modalità, le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio

Nella fase di gestione il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate deve essere data adeguata informazione sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente.

Schema generale – Valutazione Ambientale VAS

Fase del P/P	Processo di P/P	Valutazione Ambientale VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento P0. 2 Incarico per la stesura del P/P P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del P/P	A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel P/P
	P1. 2 Definizione schema operativo P/P	A1. 2 Definizione dello schema operativo per la VAS, e mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto
	P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni a disposizione dell'autorità procedente su territorio e ambiente	A1. 3 Verifica delle presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps)
Conferenza di valutazione	avvio del confronto	
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2. 1 Determinazione obiettivi generali	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale
	P2. 2 Costruzione scenario di riferimento e di P/P	A2. 2 Analisi di coerenza esterna
	P2. 3 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi, costruzione e selezione degli indicatori
		A2. 4 Valutazione delle alternative di P/P e scelta di quella più sostenibile
		A2. 5 Analisi di coerenza interna
P2. 4 Proposta di P/P	A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio	
	A2. 7 Studio di Incidenza delle scelte del piano sui siti di Rete Natura 2000 (se previsto)	
messa a disposizione e pubblicazione su web (sessanta giorni) della proposta di P/P, di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica avviso dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati invio Studio di incidenza (se previsto) all'autorità competente in materia di SIC e ZPS		
Conferenza di valutazione	valutazione della proposta di P/P e del Rapporto Ambientale	
Valutazione di incidenza (se prevista): acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta		
PARERE MOTIVATO <i>predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente</i>		
Fase 3 Adozione Approvazione <i>Schema di massima in relazione alle singole tipologie di piano</i>	3. 1 ADOZIONE	
	<ul style="list-style-type: none"> · P/P · Rapporto Ambientale · Dichiarazione di sintesi 	
	3. 2 DEPOSITO / PUBBLICAZIONE / TRASMISSIONE	
	Deposito presso i propri uffici e pubblicazione sul sito web sivas di: P/P, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica, parere ambientale motivato, dichiarazione di sintesi e sistema di monitoraggio Deposito della Sintesi non tecnica presso gli uffici della Regione, delle Province e dei Comuni. Comunicazione dell'avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati con l'indicazione del luogo dove può essere presa visione della documentazione integrale. Pubblicazione sul BURL della decisione finale	
	3. 3 RACCOLTA OSSERVAZIONI	
	3. 4 Controdeduzioni alle osservazioni pervenute, a seguito di analisi di sostenibilità ed eventuale convocazione della Conferenza di Valutazione.	
PARERE MOTIVATO FINALE <i>predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente</i>		
	Aggiornamento degli atti del P/P in rapporto all'eventuale accoglimento delle osservazioni.	
	3. 5 APPROVAZIONE	
	<ul style="list-style-type: none"> · P/P · Rapporto Ambientale · Dichiarazione di sintesi finale 	
	3. 6 Deposito degli atti presso gli uffici dell'Autorità procedente e informazione circa la decisione	
Fase 4 Attuazione gestione	P4. 1 Monitoraggio dell'attuazione P/P P4. 2 Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti P4. 3 Attuazione di eventuali interventi correttivi	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)**

DOCUMENTO DI PIANO – PGT

1. INTRODUZIONE

- 1.1 Il presente modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del Documento di Piano del PGT costituisce specificazione, degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, alla luce dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

Le disposizioni contenute del presente modello riguardante i Documenti di Piano si applicano anche alle sue varianti.

1.2 Norme di riferimento generali

Modalità per la pianificazione comunale, Deliberazione Giunta regionale 29 dicembre 2005, n. VIII/168;

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi - Deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351, (di seguito Indirizzi generali);

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Valutazione ambientale - VAS

Il Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 12/2005, definisce l'assetto dell'intero territorio comunale ed è articolato in tre atti: il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole.

Il Documento di Piano (di seguito DdP), ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, l.r. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni e del punto 4.5 degli Indirizzi generali, è sempre soggetto a VAS.

Le varianti al Documento di Piano sono di norma assoggettate a VAS, tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti:

- a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche
- b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE
- c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

Per queste varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS.

Per le varianti al DdP del PGT che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori del DdP, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., se le varianti al DdP del PGT, diverse dai P/P di cui al comma 2 dell'art. 6, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

Fino al provvedimento della Giunta Regionale previsto al punto 4.6 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale, i Comuni accertano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza del precedente requisito c).

2.2 Esclusione dalla Valutazione ambientale - VAS

Non rientrano nel campo di applicazione dalla Valutazione ambientale - VAS:

- a) piani e programmi finanziari o di bilancio;
- b) piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

Sono escluse dalla valutazione ambientale le seguenti varianti al Documento di Piano del PGT:

- a) rettifiche degli errori materiali;
- b) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale;
- c) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;
- d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a Valutazione ambientale - VAS né a verifica di assoggettabilità, i piani attuativi di piani e programmi già oggetto di valutazione; nei casi in cui lo strumento attuativo comporti variante al piano sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti della variante che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato.

3. SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Elenco dei soggetti

Sono soggetti interessati al procedimento:

- il proponente;
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico e il pubblico interessato.

Qualora il P/P si proponga quale raccordo con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento, in qualità di soggetti competenti in materia ambientale, anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.1 bis Proponente

E' il soggetto pubblico o privato, secondo le competenze previste dalle vigenti disposizioni, che elabora il P/P soggetto alle disposizioni del d.lgs.;

3.1 ter Autorità procedente

E' la pubblica amministrazione che elabora il P/P ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il P/P sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma.

E' la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione della dichiarazione di sintesi.

Tale autorità è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di P/P.

3.2 Autorità competente per la VAS

E' la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato.

L'autorità competente per la VAS è individuata all'interno dell'ente con atto formale dalla pubblica amministrazione che procede alla formazione del P/P, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai d.lgs 16 gennaio 2008, n.4 e 18 agosto 2000, n. 267.

Essa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all'autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001;
- c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

Tale autorità può essere individuata:

- all'interno dell'ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale;
- in un team interdisciplinare che comprenda, oltre a coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale, anche il responsabile di procedimento del DdP o altri, aventi compiti di sovrintendere alla direzione generale dell'autorità procedente;
- mediante incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e valorizzazione ambientale ai sensi dell'articolo 110 del D. lgs 18 agosto 2000, n. 267.

3.2 bis Esercizio delle funzioni di autorità competente per la VAS in forma associata

La Regione, in collaborazione con le Province, promuove l'esercizio in forma associata delle competenze in materia di VAS.

Su richiesta di uno o più enti locali, la Regione, mediante specifico protocollo di intesa, disciplina le modalità per lo svolgimento delle funzioni di autorità competente per la VAS in forma associata.

3.3 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

Sono soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei P/P.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, individua con atto formale, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale:
 - ARPA;
 - ASL;
 - Enti gestori aree protette;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
 - Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se prevista la Valutazione di incidenza);
 - Autorità competente in materia di VIA (se prevista la VIA o verifica di VIA)
- b) sono enti territorialmente interessati:
 - Regione;

- Provincia;
 - Comunità Montane;
 - Comuni interessati e confinanti;
 - Autorità di Bacino
- c) contesto transfrontaliero/di confine
- Svizzera – Cantoni
 - Comuni confinanti

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

3.4 Il pubblico e il pubblico interessato

Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

L'autorità procedente, nell'atto di cui al punto 3.3, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al P/P, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto.

4. MODALITA' DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione / programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Valutazione. Relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Verifica e/o di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, di cui al punto 3.3, sono attivate la Conferenza di Verifica e/o la Conferenza di Valutazione.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Verifica e/o di Valutazione.

- a) Conferenza di Verifica,
Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al rapporto preliminare della proposta di variante di DdP (vedi punto 5.4) contenente le informazioni e i dati

necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.

b) Conferenza di Valutazione

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping (vedi punto 6.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, è finalizzata a valutare la proposta di DdP e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (DdP e Valutazione Ambientale VAS) volto ad informare e a coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.4.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nell'atto di cui al punto 3.3, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

4.4 Consultazione transfrontaliera

L'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente per la VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere una copia integrale della proposta di piano o di programma e del Rapporto Ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora si intenda procedere a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni delle autorità e del pubblico interessato. Nelle more delle consultazioni transfrontaliere ogni altro termine resta sospeso.

5. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS

5.1 Le fasi del procedimento

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.lgs, ed in assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – Verifica di assoggettabilità:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.

5.2 Avviso di avvio del procedimento

La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avviso del procedimento di elaborazione del P/P. (fac simile A)

Tale avviso è reso pubblico ad opera dell'autorità procedente mediante pubblicazione sul sito web sivas (vedi allegato 3) e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del P/P.

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.3) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Elaborazione del rapporto preliminare

L'autorità procedente predispone un rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *in quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del P/P per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali relativi al P/P;*
- *la rilevanza del P/P per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- *carattere cumulativo degli effetti;*
- *natura transfrontaliera degli effetti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
 - *dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

Per la redazione del rapporto preliminare il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

Inoltre nel rapporto preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

5.5 Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica

L'autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica sul sito web sivas (vedi allegato 3) il rapporto preliminare della proposta di P/P e determinazione dei possibili effetti significativi. Dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web. (fac simile B)

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del rapporto preliminare (di cui al punto 5.4) al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

5.6 Convocazione conferenza di verifica

L'autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati (vedi punto 3.1).

L'autorità procedente predispose il verbale della Conferenza di verifica.

5.7 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva si pronuncia, entro novanta giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre la variante al DdP al procedimento di VAS.

La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico. (fac simile C)

In caso di non assoggettabilità alla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione della variante al DdP, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica.

L'adozione e/o approvazione della variante al DdP dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

5.8 Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas (vedi allegato 3). L'autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate al precedente punto 5.2.

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante della variante al DdP adottata e/o approvata. (fac simile D)

Schema generale – Verifica di assoggettabilità

<i>Fase del P/P</i>	Processo P/P	Verifica di assoggettabilità alla VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento di variante al DdP P0. 2 Incarico per la stesura della variante al DdP P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione della variante al DdP	A0. 1 Incarico per la predisposizione del rapporto preliminare A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali della variante al DdP	A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic)
	P1. 2 Definizione schema operativo della variante al DdP	A1. 2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
		A1. 3 Rapporto preliminare della proposta di variante al DdP e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del rapporto preliminare avviso dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
Conferenza di verifica	verbale conferenza in merito all'assoggettabilità o meno della variante al DdP alla VAS	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettare o meno la variante al DdP alla valutazione ambientale (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)	
	Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web	

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL DOCUMENTO DI PIANO (VAS)

6.1 Le fasi del procedimento

La VAS del Documento di Piano (DdP) del PGT è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs, ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – VAS:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale;
4. messa a disposizione;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. formulazione parere ambientale motivato;
7. adozione del PGT;
8. pubblicazione e raccolta osservazioni;
9. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;
10. gestione e monitoraggio.

6.1 bis Procedimento di VAS a seguito della verifica di assoggettabilità

La VAS del DdP del PGT a seguito della verifica di assoggettabilità è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs, ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – VAS:

1. elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale;
2. messa a disposizione;
3. convocazione conferenza di valutazione;
4. formulazione parere ambientale motivato;
5. adozione del PGT;
6. deposito e raccolta osservazioni;
7. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;
8. gestione e monitoraggio.

Gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta durante la verifica di assoggettabilità devono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

6.2 Avviso di avvio del procedimento

La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento, sul sito web sivas e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del P/P. Quindi, se previsto per il P/P, è opportuno che avvenga contestualmente. In tale avviso va chiaramente indicato l'avvio del procedimento di VAS. (fac simile E)

6.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

La Provincia competente per territorio partecipa alle conferenze portando in quella sede il proprio contributo alla definizione del documento di scoping e del rapporto ambientale.

6.4 Elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del DdP, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti competenti in materia ambientali, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico da consultare;
- definizione dell'ambito di influenza del DdP (*scoping*) e definizione delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.

Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al d.lgs. riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto Ambientale evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti in fase di *scoping*.

Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio.

Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

percorso metodologico procedurale

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, definisce il percorso metodologico procedurale del PGT e della relativa VAS, sulla base dello Schema PGT - Valutazione Ambientale –VAS, in coda al presente modello.

scoping – conferenza di valutazione (prima seduta)

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, predispone un documento di scoping. Ai fini della consultazione, il documento viene messo a disposizione tramite pubblicazione sul sito web sivas e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del DdP del PGT e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

elaborazione del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente per la VAS elaborano il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva 2001/42/CE, sono quelle elencate nell'allegato I della citata Direttiva:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del DdP e del rapporto con altri pertinenti P/P;*
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del DdP;*
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al DdP, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;*
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al DdP, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.*
- f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;*
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del DdP;*

- h) *sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;*
- i) *descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;*
- j) *sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

6.5 Messa a disposizione (fac simile F)

La proposta di DdP, comprensiva di rapporto ambientale e sintesi non tecnica dello stesso, è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente per la VAS.

L'autorità procedente e l'autorità competente mettono a disposizione per sessanta giorni presso i propri uffici e pubblicano sul proprio sito web nonché sul sito web sivas la proposta di DdP, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica.

Ai sensi dell'art.32 della legge 69/2009, la pubblicazione sul sito web sivas sostituisce:

- il deposito presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione;
- la pubblicazione di avviso nel BURL contenente: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 6.3, la messa a disposizione e pubblicazione sul web del DdP ed del Rapporto Ambientale, al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro sessanta giorni dall'avviso, all'autorità competente per la VAS e all'autorità procedente.

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Se necessario, l'autorità procedente, provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS.

6.6 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione, è convocata dall'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 6.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del DdP, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Nel casi di cui al punto 6.1 bis la Conferenza di verifica effettuata può essere considerata quale prima conferenza di valutazione.

La conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di DdP e Rapporto Ambientale.

La documentazione è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati prima della conferenza.

Se necessario alla conferenza partecipano l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), che si pronuncia sullo studio di incidenza, e l'Autorità competente in materia di VIA.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

6.7 Formulazione parere motivato (fac simile G)

Come previsto all'articolo 15, comma 1 del d.lgs., ed in assonanza con quanto indicato al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, alla luce della proposta di DdP e Rapporto Ambientale, formula il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del DdP, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui al punto 6.6.

A tale fine, sono acquisiti:

- i verbali delle conferenze di valutazione, comprensivi eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS,
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere,
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del DdP valutato.

L'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente per la VAS, provvede, ove necessario, alla revisione del piano alla luce del parere motivato espresso.

6.8 Adozione del DdP e informazione circa la decisione

L'autorità procedente adotta il DdP comprensivo della dichiarazione di sintesi (schema H) , volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 6.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel DdP e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di DdP e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale nel DdP.

Contestualmente l'autorità procedente ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs, provvede a dare informazione circa la decisione (fac simile I).

6.9 Deposito e raccolta delle osservazioni

L'autorità procedente, ai sensi del punto 5.16 degli Indirizzi generali:

- a. deposita presso i propri uffici e pubblica sul sito web sivas (vedi allegato 3):
 - il provvedimento di adozione unitamente al PGT adottato, comprensivo del Rapporto Ambientale e del parere motivato oppure del provvedimento di verifica;
 - la dichiarazione di sintesi;
 - le modalità circa il sistema di monitoraggio;
- b. deposita la Sintesi non tecnica presso gli uffici dei Comuni, delle Province e delle Regioni il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal PGT o dagli effetti della sua attuazione con indicazione delle sedi ove può essere presa visione della documentazione integrale;
- c. comunica l'avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati con l'indicazione del luogo dove può essere presa visione della documentazione integrale;
- d. pubblica la decisione finale sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.

Con le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione ed entro i termini previsti dalle specifiche norme di P/P, chiunque ne abbia interesse può prendere visione del PGT adottato e del relativo

Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

6.10 Approvazione definitiva, formulazione parere motivato finale e dichiarazione di sintesi finale

Conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS esaminano e controdeducono le eventuali osservazioni pervenute e formulano il parere motivato e la dichiarazione di sintesi finale.

In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni pervenute, l'autorità procedente provvede all'aggiornamento del DdP e del Rapporto Ambientale e dispone, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, la convocazione di un' ulteriore conferenza di valutazione, volta alla formulazione del parere motivato finale (fac simile L).

In assenza di osservazioni presentate l'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nella dichiarazione di sintesi finale attesta l'assenza di osservazioni e conferma le determinazioni assunte al punto 6.8.

Il provvedimento di approvazione definitiva del PGT motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale (fac simile M).

Gli atti del PGT sono:

- depositati presso gli uffici dell'autorità procedente;
- pubblicati per estratto sul sito web sivas (vedi allegato 3).

6.11 Gestione e monitoraggio

Il DdP individua le modalità, le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio

Nella fase di gestione il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate deve essere data adeguata informazione sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente.

Schema generale - Valutazione Ambientale VAS

Fase del DdP	Processo di DdP	Valutazione Ambientale VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento ¹ P0. 2 Incarico per la stesura del DdP (PGT) P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del DdP (PGT)	A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel DdP (PGT)
	P1. 2 Definizione schema operativo DdP (PGT)	A1. 2 Definizione dello schema operativo per la VAS, e mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto
	P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni a disposizione dell'ente su territorio e ambiente	A1. 3 Verifica della presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps)
Conferenza di valutazione	avvio del confronto	
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2. 1 Determinazione obiettivi generali	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale
	P2. 2 Costruzione scenario di riferimento e di DdP	A2. 2 Analisi di coerenza esterna
	P2. 3 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi
		A2. 4 Valutazione delle alternative di piano
		A2. 5 Analisi di coerenza interna
P2. 4 Proposta di DdP (PGT)	A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio	
	A2. 7 Studio di Incidenza delle scelte del piano sui siti di Rete Natura 2000 (se previsto)	
deposito della proposta di DdP (PGT), del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza (se previsto)		A2. 8 Proposta di Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica
Conferenza di valutazione	valutazione della proposta di DdP e del Rapporto Ambientale Valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta	
Decisione	PARERE MOTIVATO <i> predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente</i>	
Fase 3 Adozione approvazione	3. 1 ADOZIONE il Consiglio Comunale adotta: - PGT (DdP, Piano dei Servizi e Piano delle Regole) - Rapporto Ambientale - Dichiarazione di sintesi	
	3. 2 DEPOSITO / PUBBLICAZIONE / INVIO ALLA PROVINCIA - deposito degli atti del PGT (DdP, Rapporto Ambientale, Dichiarazione di sintesi, Piano dei Servizi e Piano delle Regole) nella segreteria comunale – ai sensi del comma 4 – art. 13, l.r. 12/2005 - trasmissione in Provincia – ai sensi del comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005 - trasmissione ad ASL e ARPA – ai sensi del comma 6 – art. 13, l.r. 12/2005	
	3. 3 RACCOLTA OSSERVAZIONI – ai sensi comma 4 – art. 13, l.r. 12/2005	
	3. 4 Controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di analisi di sostenibilità.	
Verifica di compatibilità della Provincia	La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del DdP con il proprio piano territoriale di coordinamento entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa favorevolmente – ai sensi comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005.	
	PARERE MOTIVATO FINALE <i> nel caso in cui siano presentate osservazioni</i>	
	3. 5 APPROVAZIONE (ai sensi del comma 7 – art. 13, l.r. 12/2005) il Consiglio Comunale: - decide sulle osservazioni apportando agli atti del PGT le modifiche conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni, predisponendo ed approvando la dichiarazione di sintesi finale - provvede all'adeguamento del DdP adottato, nel caso in cui la Provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale di coordinamento, o con i limiti di cui all'art. 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo	
	deposito nella segreteria comunale ed invio alla Provincia e alla Regione (ai sensi del comma 10, art. 13, l.r. 12/2005); pubblicazione su web; pubblicazione dell'avviso dell'approvazione definitiva ALL'Albo pretorio e sul BURL (ai sensi del comma 11, art. 13, l.r. 12/2005) ;	
Fase 4 Attuazione gestione	P4. 1 Monitoraggio dell'attuazione DdP P4. 2 Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti P4. 3 Attuazione di eventuali interventi correttivi	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica

¹ Ai sensi del comma 2 dell'art. 13, l.r. 12/2005.

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)**

DOCUMENTO DI PIANO – PGT piccoli comuni

1. INTRODUZIONE

1.1 Norme di riferimento generali

Modalità per la pianificazione comunale, Deliberazione Giunta regionale 29 dicembre 2005, n. VIII/168;
Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi - Deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351, (di seguito Indirizzi generali);

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Valutazione ambientale - VAS

Il Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 12/2005, definisce l'assetto dell'intero territorio comunale ed è articolato in tre atti: il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole.

Il Documento di Piano (di seguito DdP), ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, l.r. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni e del punto 4.5 degli Indirizzi generali, è sempre soggetto a VAS.

Le varianti al Documento di Piano sono di norma assoggettate a VAS, tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti:

- a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche
- b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE
- c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

Per queste varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS.

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 6, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

Fino al provvedimento della Giunta Regionale previsto al punto 4.6 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale, i Comuni accertano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza del precedente requisito c).

2.2 Esclusione dalla Valutazione ambientale - VAS

Non rientrano nel campo di applicazione della Valutazione ambientale - VAS:

- a) piani e programmi finanziari o di bilancio;
- b) piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

Sono escluse dalla valutazione ambientale le seguenti varianti al Documento di Piano del PGT:

- a) rettifiche degli errori materiali;
- b) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale;
- c) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;
- d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a Valutazione ambientale - VAS né a verifica di assoggettabilità, i piani attuativi di piani e programmi già oggetto di valutazione; nei casi in cui lo strumento attuativo comporti variante al piano sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti della variante che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato.

3. SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Elenco dei soggetti

Sono soggetti interessati al procedimento:

- il proponente;
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico e il pubblico interessato.

Qualora il P/P si proponga quale raccordo con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento, in qualità di soggetti competenti in materia ambientale, anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.1 bis Proponente

E' il soggetto pubblico o privato, secondo le competenze previste dalle vigenti disposizioni, che elabora il P/P soggetto alle disposizioni del d.lgs.

3.1 ter Autorità procedente

E' la pubblica amministrazione che elabora il P/P ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispose il P/P sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma.

E' la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione della dichiarazione di sintesi.

Tale autorità è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di P/P.

3.2 Autorità competente per la VAS

E' la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato.

L'autorità competente per la VAS è individuata all'interno dell'ente con atto formale dalla pubblica amministrazione che procede alla formazione del PGT, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai d.lgs 16 gennaio 2008, n.4 e 18 agosto 2000, n. 267.

Essa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all'autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001;
- c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

Tale autorità può essere individuata:

- all'interno dell'ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale;
- in un team interdisciplinare che comprenda, oltre a coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale, anche il responsabile di procedimento del DdP o altri, aventi compiti di sovrintendere alla direzione generale dell'autorità procedente;
- mediante incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e valorizzazione ambientale ai sensi dell'articolo 110 del D. lgs 18 agosto 2000, n. 267.

L'autorità competente per la VAS, relativamente agli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti può essere individuata, come previsto dal comma 23 dell'art. 53 della legge 23/12/2000, n. 388 modificata dal comma 4 dell'art. 29 della legge 28.12.2001, n. 448, previa assunzione delle disposizioni regolamentari ed organizzative, nell'organo esecutivo preposto a compiti di tutela e valorizzazione ambientale.

3.2 bis Esercizio delle funzioni di autorità competente per la VAS in forma associata

La Regione, in collaborazione con le Province, promuove l'esercizio in forma associata delle competenze in materia di VAS.

Su richiesta di uno o più enti locali, la Regione, mediante specifico protocollo di intesa, disciplina le modalità per lo svolgimento delle funzioni di autorità competente per la VAS in forma associata.

Per l'espletamento delle funzioni di autorità competente per la VAS, i Comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (piccoli Comuni), e quelli individuati dal comma 28, articolo 14 della legge 122/2010 possono costituire o aderire a una delle forme associative di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19, che raggiunga una popolazione di almeno 5.000 residenti.

3.3 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

Sono soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei P/P.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, individua con atto formale i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale:
 - ARPA;
 - ASL;
 - Enti gestori aree protette;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
 - Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se prevista la Valutazione di incidenza);
 - Autorità competente in materia di VIA (se prevista la VIA o verifica di VIA)

b) sono enti territorialmente interessati:

- Regione;
- Provincia;
- Comunità Montane;
- Comuni interessati e confinanti;
- Autorità di Bacino

a) contesto transfrontaliero/di confine

- Svizzera – Cantoni
- Comuni confinanti

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

3.4 Il pubblico e il pubblico interessato

Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

L'autorità procedente, nell'atto di cui al punto 3.3, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al P/P, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto.

IL SUPPORTO TECNICO

Fatti salvi i casi individuati al punto 3.2, un professionista esterno all'amministrazione non può essere "Autorità competente per la VAS". In particolare non può essere responsabile dell'atto conclusivo di valutazione e della gestione del rapporto con i soggetti istituzionali competenti in materia ambientale.

La redazione del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica, del documento di sintesi (per la verifica di assoggettabilità) possono invece essere oggetto di incarico professionale.

Nell'individuazione della figura professionale più idonea a tale compito è opportuno soppesare con attenzione il grado di incidenza, sul territorio interessato dal PGT, delle diverse tematiche che afferiscono all'ambiente (paesaggio, ecosistemi naturali, consumo energetico, inquinamento...), sia negli aspetti di potenzialità che di criticità.

Tale valutazione risulta spesso complessa per la molteplicità delle tematiche significative, comunque interessate dagli effetti delle scelte di un piano di governo del Territorio. In tale ipotesi, piuttosto che ipotizzare specifici approfondimenti conoscitivi monotematici può risultare più efficace la creazione di tavoli di confronto scientifico pluridisciplinare tra esperti in diverse tematiche ambientali, capaci di portare al piano il valore aggiunto dell'esperienza personale.

L'attuazione dei suddetti tavoli, non particolarmente onerosa in assoluto, può risultare ancora più efficace e vantaggiosa in caso di valutazione effettuata in forma congiunta da più comuni.

I suddetti tavoli nei piccoli Comuni possono anche consentire un incarico unico ad uno stesso professionista per la redazione del PGT e del rapporto ambientale, che costituisce in ogni caso un contenuto essenziale del piano stesso.

La percorribilità di tale ipotesi è in ogni caso condizionata dal grado di sensibilità ambientale e paesaggistica del professionista incaricato della redazione del piano.

4. MODALITA' DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione / programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Valutazione. Relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Verifica e/o di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, di cui al punto 3.3, sono attivate la Conferenza di Verifica e/o la Conferenza di Valutazione.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Verifica e/o di Valutazione.

a) Conferenza di Verifica,

Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al rapporto preliminare della proposta di variante di DdP (vedi punto 5.4) contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.

b) Conferenza di Valutazione

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping (vedi punto 6.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, è finalizzata a valutare la proposta di variante di PGT e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (DdP e Valutazione Ambientale VAS) volto ad informare e a coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.4.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nell'atto di cui al punto 3.3, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

4.4 Consultazione transfrontaliera

L'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente per la VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere una copia integrale della proposta di piano o di programma e del Rapporto Ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora si intenda procedere a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni delle autorità e del pubblico interessato. Nelle more delle consultazioni transfrontaliere ogni altro termine resta sospeso.

5. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS

5.1 Le fasi del procedimento

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.lgs, ed in assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – Verifica di assoggettabilità:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.

5.2 Avviso di avvio del procedimento

La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avviso del procedimento di elaborazione del P/P. (fac simile A)

Tale avviso è reso pubblico ad opera dell'autorità procedente mediante pubblicazione sul sito web sivas (vedi allegato 3) e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del P/P.

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.3) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Elaborazione del rapporto preliminare

L'autorità procedente predispone un rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *in quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del P/P per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali relativi al P/P;*
- *la rilevanza del P/P per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- *carattere cumulativo degli effetti;*
- *natura transfrontaliera degli effetti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*

- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
 - *dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

Per la redazione del rapporto preliminare il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

Inoltre nel rapporto preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

5.5 Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica

L'autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica sul sito web sivas (vedi allegato 3) il rapporto preliminare della proposta di P/P e determinazione dei possibili effetti significativi. Dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web (fac simile B).

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del rapporto preliminare (di cui al punto 5.4) al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

5.6 Convocazione conferenza di verifica

L'autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati (vedi punto 3.1).

L'autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica.

5.7 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva si pronuncia, entro novanta giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre la variante al DdP al procedimento di VAS.

La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico (fac simile C).

In caso di non assoggettabilità alla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione della variante al DdP, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica.

L'adozione e/o approvazione della variante al DdP dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

5.8 Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas (vedi allegato 3). L'autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate al precedente punto 5.2.

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante della variante al DdP adottata e/o approvata. (fac simile D).

Schema generale – Verifica di assoggettabilità

Fase del P/P	Processo P/P	Verifica di esclusione dalla VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento di variante al DdP P0. 2 Incarico per la stesura della variante al DdP P0. 3 Esame proposte pervenute elaborazione della proposta di variante del DdP	A0. 1 Incarico per la predisposizione del rapporto preliminare A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali della variante al DdP P1. 2 Definizione schema operativo della variante al DdP	A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic) A1. 2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti A1. 3 Documento di sintesi della proposta di variante del DdP e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	<p style="text-align: center;">messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del rapporto preliminare della proposta di variante del DdP e determinazione dei possibili effetti significativi – (allegato II, Direttiva 2001/42/CE) dare notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicare la messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati</p>	
Conferenza di verifica	<p>verbale conferenza in merito all'assoggettabilità o meno della variante al DdP alla VAS</p>	
Decisione	<p style="text-align: center;">L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettare o non assoggettare la variante di DdP alla valutazione ambientale. (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web.</p>	

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL DOCUMENTO DI PIANO (VAS)

6.1 Le fasi del procedimento

La VAS del Documento di Piano (DdP) del PGT è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs, ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – VAS:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale;
4. messa a disposizione;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. formulazione parere ambientale motivato;
7. adozione del PGT;
8. pubblicazione e raccolta osservazioni;
9. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;
10. gestione e monitoraggio.

6.1 bis Procedimento di VAS a seguito della verifica di assoggettabilità

La VAS del DdP del PGT a seguito della verifica di assoggettabilità è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs, ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – VAS:

1. elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale;
2. messa a disposizione;
3. convocazione conferenza di valutazione;
4. formulazione parere ambientale motivato;
5. adozione del PGT;
6. deposito e raccolta osservazioni;
7. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;
8. gestione e monitoraggio.

Gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta durante la verifica di assoggettabilità devono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

6.2 Avviso di avvio del procedimento

La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento, sul sito web sivas e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del P/P. Quindi, se previsto per il DdP, è opportuno che avvenga contestualmente. In tale avviso va chiaramente indicato l'avvio del procedimento di VAS. (fac simile E)

6.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

La Provincia competente per territorio partecipa alle conferenze portando in quella sede il proprio contributo alla definizione del documento di scoping e del rapporto ambientale.

6.4 Elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del DdP, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti competenti in materia ambientali, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico da consultare;
- definizione dell'ambito di influenza del DdP (*scoping*) e definizione delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.

Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al d.lgs riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto Ambientale evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti in fase di *scoping*.

Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio.

Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

percorso metodologico procedurale

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, definisce il percorso metodologico procedurale del PGT e della relativa VAS, sulla base dello Schema PGT - Valutazione Ambientale –VAS, in coda al presente modello.

scoping – conferenza di valutazione (prima seduta)

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, predispose un documento di scoping. Ai fini della consultazione, il documento viene messo a disposizione tramite pubblicazione sul sito web sivas e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del DdP del PGT e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

elaborazione del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente per la VAS elaborano il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva 2001/42/CE, sono quelle elencati nell'allegato I della citata Direttiva:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del DdP e del rapporto con altri pertinenti P/P;*
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del DdP;*
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al DdP, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;*
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al DdP, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.*
- f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;*
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del DdP;*

- h) *sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;*
- i) *descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;*
- j) *sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

6.5 Messa a disposizione (fac simile F)

La proposta di DdP, comprensiva di rapporto ambientale e sintesi non tecnica dello stesso, è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente per la VAS.

L'autorità procedente e l'autorità competente mettono a disposizione per sessanta giorni presso i propri uffici e pubblicano sul proprio sito web nonché sul sito web sivas la proposta di DdP, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica.

Ai sensi dell'art.32 della legge 69/2009, la pubblicazione sul sito web sivas sostituisce:

- il deposito presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione;
- la pubblicazione di avviso nel BURL contenente: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 6.3, la messa a disposizione e pubblicazione sul web del DdP ed del Rapporto Ambientale, al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro sessanta giorni dall'avviso, all'autorità competente per la VAS e all'autorità procedente.

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Se necessario, l'autorità procedente, provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS.

6.6 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione, è convocata dall'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, secondo le ai modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 6.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del DdP, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Nel casi di cui al punto 6.1 bis la Conferenza di verifica effettuata può essere considerata quale prima conferenza di valutazione.

La conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di DdP e Rapporto Ambientale.

La documentazione è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati prima della conferenza.

Se necessario alla conferenza partecipano l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), che si pronuncia sullo studio di incidenza, e l'Autorità competente in materia di VIA.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

6.7 Formulazione parere motivato (fac simile G)

Come previsto all'articolo 15, comma 1 del d.lgs., ed in assonanza con quanto indicato al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, alla luce della proposta di DdP e Rapporto Ambientale, formula il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del DdP, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui al punto 6.6.

A tale fine, sono acquisiti:

- i verbali delle conferenze di valutazione, comprensivi eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS,
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere,
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del DdP valutato.

L'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente per la VAS, provvede, ove necessario, alla revisione del piano alla luce del parere motivato espresso.

6.8 Adozione del DdP e informazione circa la decisione

L'autorità procedente adotta il DdP comprensivo della dichiarazione di sintesi (schema H) , volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 6.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel DdP e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di DdP e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale nel DdP.

Contestualmente l'autorità procedente ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs, provvede a dare informazione circa la decisione (fac simile I).

6.9 Deposito e raccolta delle osservazioni

L'autorità procedente, ai sensi del punto 5.16 degli Indirizzi generali:

- a. deposita presso i propri uffici e pubblica sul sito web sivas (vedi allegato 3):
 - il provvedimento di adozione unitamente al PGT adottato, comprensivo del Rapporto Ambientale e del parere motivato oppure del provvedimento di verifica;
 - la dichiarazione di sintesi;
 - le modalità circa il sistema di monitoraggio;
- b. deposita la Sintesi non tecnica presso gli uffici dei Comuni, delle Province e delle Regioni il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal PGT o dagli effetti della sua attuazione con indicazione delle sedi ove può essere presa visione della documentazione integrale;
- c. comunica l'avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati con l'indicazione del luogo dove può essere presa visione della documentazione integrale;
- d. pubblica la decisione finale sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.

Con le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione ed entro i termini previsti dalle specifiche norme di P/P, chiunque ne abbia interesse può prendere visione del PGT adottato e del relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

6.10 Approvazione definitiva, formulazione parere motivato finale e dichiarazione di sintesi finale

Conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS esaminano e controdeducono le eventuali osservazioni pervenute e formulano il parere motivato e la dichiarazione di sintesi finale.

In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni pervenute, l'autorità procedente provvede all'aggiornamento del DdP e del Rapporto Ambientale e dispone, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, la convocazione di un' ulteriore conferenza di valutazione, volta alla formulazione del parere motivato finale (fac simile L).

In assenza di osservazioni presentate l'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nella dichiarazione di sintesi finale attesta l'assenza di osservazioni e conferma le determinazioni assunte al punto 6.8.

Il provvedimento di approvazione definitiva del PGT motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale (fac simile M).

Gli atti del PGT sono:

- depositati presso gli uffici dell'autorità procedente;
- pubblicati per estratto sul sito web sivas (vedi allegato 3).

6.11 Gestione e monitoraggio

Il DdP individua le modalità, le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio

Nella fase di gestione il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate deve essere data adeguata informazione sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente.

Schema generale – Valutazione Ambientale VAS

Fase del DdP	Processo di DdP	Valutazione Ambientale VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento ¹ P0. 2 Incarico per la stesura del DdP (PGT) P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale A0.2 Individuazione Autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del DdP (PGT)	A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel DdP (PGT)
	P1. 2 Definizione schema operativo DdP (PGT)	A1. 2 Definizione dello schema operativo per la VAS, e mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto
	P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni a disposizione dell'ente su territorio e ambiente	A1. 3 Verifica delle presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps)
Conferenza di valutazione	avvio del confronto	
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2. 1 Determinazione obiettivi generali	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale
	P2. 2 Costruzione scenario di riferimento e di DdP	A2. 2 Analisi di coerenza esterna
	P2. 3 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi
		A2. 4 Valutazione delle alternative di piano
		A2. 5 Analisi di coerenza interna
P2. 4 Proposta di DdP (PGT)	A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio	
	A2. 7 Studio di Incidenza delle scelte del piano sui siti di Rete Natura 2000 (se previsto)	
Messa a disposizione e pubblicazione su web della proposta di DdP (PGT), del Rapporto Ambientale per sessanta giorni Notizia all'Albo pretorio dell'avvenuta messa a disposizione e delle pubblicazione su WEB Comunicazione delle messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e soggetti territorialmente interessati Invio dello Studio di Incidenza all'Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se previsto)		A2. 8 Proposta di Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica
Conferenza di valutazione	valutazione della proposta di DdP e del Rapporto Ambientale Valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta	
Decisione	PARERE MOTIVATO <i>predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente</i>	
Fase 3 Adozione approvazione	3. 1 ADOZIONE il Consiglio Comunale adotta: - PGT (DdP, Piano dei Servizi e Piano delle Regole) - Rapporto Ambientale - Dichiarazione di sintesi	
	3. 2 DEPOSITO / PUBBLICAZIONE / INVIO ALLA PROVINCIA - deposito degli atti del PGT (DdP, Rapporto Ambientale, Dichiarazione di sintesi, Piano dei Servizi e Piano delle Regole) nella segreteria comunale – ai sensi del comma 4 – art. 13, l.r. 12/2005 - trasmissione in Provincia – ai sensi del comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005 - trasmissione ad ASL e ARPA – ai sensi del comma 6 – art. 13, l.r. 12/2005	
	3. 3 RACCOLTA OSSERVAZIONI – ai sensi comma 4 – art. 13, l.r. 12/2005	
	3. 4 Controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di analisi di sostenibilità.	
Verifica di compatibilità della Provincia	La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del DdP con il proprio piano territoriale di coordinamento entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa favorevolmente – ai sensi comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005.	
	PARERE MOTIVATO FINALE	
	3. 5 APPROVAZIONE (ai sensi del comma 7 – art. 13, l.r. 12/2005) il Consiglio Comunale: - decide sulle osservazioni apportando agli atti del PGT le modifiche conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni, predisponendo ed approvando la dichiarazione di sintesi finale; - provvede all'adeguamento del DdP adottato, nel caso in cui la Provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale di coordinamento, o con i limiti di cui all'art. 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo; - deposito nella segreteria comunale ed invio alla Provincia e alla Regione (ai sensi del comma 10, art. 13, l.r. 12/2005); - pubblicazione su web; - pubblicazione dell'avviso dell'approvazione definitiva sul BURL (ai sensi del comma 11, art. 13, l.r. 12/2005) ;	
Fase 4 Attuazione gestione	P4. 1 Monitoraggio dell'attuazione DdP	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica
	P4. 2 Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti	
	P4. 3 Attuazione di eventuali interventi correttivi	

¹ Ai sensi del comma 2 dell'art. 13, l.r. 12/2005.

Allegato 1 c

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)**

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Allegato 1 d

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)**

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO

Allegato 1 e

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)**

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

Allegato 1f

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)**

PIANO ITTICO PROVINCIALE

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)**

PIANO CAVE PROVINCIALE

1. INTRODUZIONE

1.1 Quadro di riferimento

Il presente modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del Piano Cave Provinciale (di seguito Piano Cave) costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di Piani cave provinciali programmi, alla luce dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito d.lgs.) "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

1.2 Norme di riferimento generali

Legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava" (di seguito l.r. 14/1998);

Deliberazioni della Giunta regionale n. 41714 del 26 febbraio 1999 "Determinazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 5 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, dei criteri per la formazione dei piani cave provinciali" e n. 49320 del 31 marzo 2000 relativa a "normativa tecnica di riferimento dei piani cave provinciali";

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Valutazione ambientale - VAS

Il Piano Cave, così come le sue revisioni ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 14/1998, è soggetto a Valutazione ambientale – VAS in quanto rientra nei settori definiti dalla Direttiva 2001/42/CE ed è quadro di riferimento per i progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE così come specificati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/06 così come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (di seguito d.lgs.);

3. SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Elenco dei soggetti

Sono soggetti interessati al procedimento:

- il proponente;
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico e il pubblico interessato.

Qualora il Piano Cave si debba raccordare con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento, in qualità di soggetti competenti in materia ambientale, anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.1bis Autorità procedente

E' la pubblica amministrazione che elabora il Piano Cave ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispose il Piano sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il Piano stesso.

E' la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione della dichiarazione di sintesi.

Tale autorità è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di Piano.

3.2 Autorità competente per la VAS

E' la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato.

L'autorità competente per la VAS è individuata all'interno dell'ente con atto formale dalla pubblica amministrazione che procede alla formazione del Piano, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai d.lgs 16 gennaio 2008, n.4 e 18 agosto 2000, n. 267.

Essa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all'autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001;
- c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile

3.3 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

Sono soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del Piano.

L'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente per la VAS, individua con atto formale i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale:
 - ARPA;
 - ASL;
 - Enti gestori aree protette;
 - Consorzi di bonifica;

- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
 - Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se prevista la Valutazione di incidenza);
 - Autorità competente in materia di VIA (se prevista la VIA o verifica di VIA)
- b) sono enti territorialmente interessati:
- Regione
 - Province confinanti;
 - Comunità Montane;
 - Comuni;
 - Autorità di Bacino
- c) contesto transfrontaliero/di confine:
- Svizzera – Cantoni;
 - Province confinanti

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

3.4 Il pubblico e il pubblico interessato

Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonche', ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

L'autorità procedente, nell'atto di cui al punto 3.3, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al Piano cave, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a secondo delle loro specificità; avviare con loro momenti di informazione e confronto.

4. MODALITA' DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione/programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Valutazione.

Relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificamente per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o

comunque interessati alle ricadute derivanti dalle scelte del Piano cave è attivata la Conferenza di Valutazione.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, indice la Conferenza di Valutazione al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificatamente per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri/contributi dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri.

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping (vedi punto 5.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, di tipo conclusivo, è finalizzata a valutare la proposta di Piano cave e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (Piano cave e valutazione ambientale VAS), volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.4.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nell'atto di cui al punto 3.3, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

4.4 Consultazione Transfrontaliera

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere ai soggetti, di cui al punto 3.3 lettera c), una copia integrale della proposta di Piano cave e del Rapporto Ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti intendano procedere a loro volta a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni dei soggetti e del pubblico interessato. Nelle more delle consultazioni transfrontaliere ogni altro termine resta sospeso.

5. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO CAVE (VAS)

5.1 Le fasi del procedimento

La VAS del Piano Cave è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema Piano cave – VAS:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione del Piano Cave e del Rapporto Ambientale;
4. presa d'atto della proposta di Piano Cave, deposito, messa a disposizione del pubblico e raccolta delle osservazioni;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. formulazione parere ambientale motivato;
7. adozione del Piano Cave da parte della Provincia e trasmissione alla Giunta Regionale;
8. formulazione parere motivato finale e approvazione finale da parte della Regione;
9. gestione e monitoraggio.

5.2 Avviso di avvio del procedimento

La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento sul sito web sivas (fac simile E)

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi precedente punto 3.3) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Elaborazione e redazione del Piano cave e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del Piano cave, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti interessati, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico;
- definizione dell'ambito di influenza del Piano Cave (*scoping*) e della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione e progettazione del sistema di monitoraggio.

Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al d.lgs riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto Ambientale evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti in fase di *scoping*.

Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio.

Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

percorso metodologico procedurale

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, definisce il percorso metodologico procedurale del Piano Cave e della relativa VAS, sulla base dello schema Piano Cave - VAS riportato in coda al presente modello.

scoping – conferenza di valutazione (prima seduta)

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, predispone un documento di scoping. Ai fini della consultazione, il documento viene messo a disposizione tramite pubblicazione sul sito web sivas e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del Piano Cave e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

elaborazione del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (allegato I), sono:

- a) *illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano Cave e del rapporto con altri pertinenti P/P;*
- b) *aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del Piano Cave;*
- c) *caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- d) *qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano Cave, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;*
- e) *obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Piano Cave, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;*
- f) *possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;*
- g) *misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano Cave;*
- h) *sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;*
- i) *descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;*
- j) *sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

5.5 Presa d'atto della proposta di Piano Cave, deposito, messa a disposizione del pubblico (fac simile F) e raccolta delle osservazioni

L'autorità procedente prende atto della proposta di Piano Cave ed in attuazione del punto 5.16 degli Indirizzi generali e dell'articolo 7 della l.r. 14/1998 provvede a:

- a) depositare per almeno 60 giorni presso i propri uffici e pubblicare sul proprio sito web e sul sito web sivas:
 - proposta di Piano cave;
 - Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica;
 - Studio di Incidenza (se previsto);
- b) trasmettere ai soggetti interessati la notizia dell'avvenuto deposito unitamente agli atti;
- c) dare comunicazione alla Giunta regionale ed agli enti locali interessati dell'avvenuto deposito;

Ai sensi dell'art.32 della legge 69/2009 la pubblicazione sul sito web sivas sostituisce:

- il deposito presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione;
- la pubblicazione di avviso nel BURL contenente: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del Rapporto Ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione sul web del Piano e del Rapporto Ambientale, al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro sessanta giorni dall'avviso, all'autorità competente per la VAS e all'autorità procedente.

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, chiunque può prendere visione della proposta di Piano e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Se necessario, l'autorità procedente, provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS.

L'autorità procedente, cioè la Provincia, provvede a richiedere il parere dei Comuni interessati, dei Consorzi di bonifica per il territorio di competenza e dei soggetti competenti in materia di beni ambientali. Quando la proposta di Piano prevede la possibilità di attività di cava in ambiti territoriali compresi nelle aree protette di cui all' art. 1 della l.r. 86/83 e successive modificazioni ed integrazioni,

la Provincia deve inoltre acquisire, sulla proposta depositata, il parere dell'ente gestore in ordine alla compatibilità della proposta con il regime di tutela dell'area protetta.

5.6 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione, è convocata dall'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 5.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del Piano Cave, la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Le conferenza di valutazione finale invece è convocata una volta definita la proposta di Piano e Rapporto Ambientale. La documentazione viene messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati, prima della conferenza, mediante pubblicazione e comunicazione sul sito web sivas (vedi allegato 3),

Se necessario alla conferenza partecipa l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1)) che si pronuncia sullo studio di incidenza, l'Autorità competente in materia di VIA.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

5.7 Formulazione parere motivato (fac simile G)

Come previsto all'articolo 15, comma 1 del d.lgs., ed in assonanza con quanto indicato al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, alla luce della proposta di Piano e Rapporto Ambientale, formula il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del Piano Cave, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui al punto 5.6.

A tale fine, sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS,
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere,
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Il parere ambientale motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del Piano Cave valutato. In tali ipotesi, si deve provvedere alle necessarie varianti prima di ripresentare il Piano Cave per l'adozione definitiva.

L'Autorità procedente ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del d.lgs, in collaborazione con l'Autorità competente per la VAS, provvede, ove necessario, alla revisione del Piano Cave alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del Piano per l'adozione o approvazione.

5.8 Adozione del piano cave, e trasmissione alla Giunta Regionale

La Provincia adotta il Piano Cave comprensivo del Rapporto Ambientale, della sintesi non tecnica e della dichiarazione di sintesi (schema H), volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 5.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di Piano e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere motivato nel Piano.

L'autorità procedente, cioè la Provincia, a seguito dell'adozione definitiva provvede a trasmettere alla Giunta regionale, per l'approvazione, la documentazione elencata:

- Piano cave adottato;
- Rapporto Ambientale;
- Dichiarazione di sintesi;
- parere motivato;
- osservazioni e pareri pervenuti;
- verbale della conferenza di valutazione;
- Studio di incidenza e relativa Valutazione di incidenza, se previsto.

Contestualmente l'autorità procedente, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs, provvede a dare informazione circa la decisione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano Cave adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria (fac simile I).

5.9 Formulazione del parere motivato finale e approvazione finale

La Giunta regionale esamina il Piano Cave apportando, ove necessario, anche sulla base dei pareri e delle osservazioni pervenute, integrazioni e modifiche.

Laddove risulta necessario integrare e modificare il Piano cave presentato dalla Provincia dovranno essere aggiornati anche il parere motivato e la dichiarazione di sintesi allegate al piano adottato.

La Giunta regionale trasmette la proposta di Piano Cave al Consiglio regionale per l'approvazione, unitamente:

- al parere motivato finale, predisposto dall'autorità regionale competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente;
- alla dichiarazione di sintesi finale, predisposto dall'autorità procedente.

Il Consiglio regionale esamina e approva il Piano Cave. Il provvedimento di approvazione definitiva del Piano Cave motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale (fac simile M).

Gli atti del Piano cave sono:

- depositati presso gli uffici dell'autorità procedente;
- pubblicati sul BURL;
- pubblicati per estratto sul sito web sivas (vedi allegato 3).

Il parere motivato finale, il provvedimento di approvazione e la relativa documentazione sono messi a disposizione dei soggetti interessati, se necessario anche transfrontalieri, che abbiano partecipato alle consultazioni. Contestualmente l'autorità procedente provvede a dare informazione circa la decisione (fac simile I).

5.10 Gestione e monitoraggio

Il Piano Cave individua le modalità, le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

Nella fase di gestione il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano Cave approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate deve essere data adeguata informazione sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente.

Schema Piano cave – VAS

<i>Fase del Piano cave</i>	<i>Processo del Piano cave</i>	<i>Valutazione ambientale VAS</i>
Fase 0 Preparazione	P0.1 Pubblicazione avviso su BURL, su un quotidiano locale e all'albo pretorio P0.2 Incarico per la stesura del Piano cave P0.3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0.1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale A0.2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1.1 Orientamenti iniziali del Piano cave, obiettivi generali, volontà dell'amministrazione P1.2 Definizione schema operativo per lo svolgimento del processo di mappatura del pubblico e degli enti territorialmente interessati coinvolti P1.3 Identificazione dei dati e delle informazioni a disposizione dell'Ente su Territorio e Ambiente	A1.1 Integrazione della dimensione ambientale nel Piano cave A1.2 Definizione dello schema operativo per la VAS e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti A1.3 Verifica delle presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps)
Conferenza di valutazione	avvio del confronto	
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2.1 Determinazione obiettivi generali P2.2 Costruzione scenario di riferimento per il Piano cave P2.3 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli P2.4 Proposta di Piano cave	A2.1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale A2.2 Analisi di coerenza esterna A2.3 Stima degli effetti ambientali attesi A2.4 Stima degli effetti sugli habitat e sulle specie di cui alla Direttiva 92/43 CEE e 79/409CEE A2.5 Valutazione delle alternative di Piano cave e scelta di quella più sostenibile, A2.6 Analisi di coerenza interna (verifica della congruenza tra obiettivi e azioni) A2.7 Progettazione del sistema di monitoraggio (costruzione del sistema degli indicatori) A2.8 Studio di Incidenza delle scelte del piano sui siti di Rete Natura 2000 (se previsto) A2.9 Proposta di Rapporto ambientale e sintesi non tecnica
Fase 3.a Presenza d'atto depositato	3.1 Presa d'atto da parte della Giunta Provinciale del: - Piano cave; - Rapporto Ambientale; - Studio di Incidenza (se previsto). 3.2 Deposito presso la Segreteria della Provincia (60 gg). Dell'avvenuto deposito è data comunicazione a mezzo stampa 3.3 Formulazione osservazioni (nei 60 gg) 3.4 Richiesta parere a Comuni interessati, a Consorzi di Bonifica e Enti gestori dei parchi, ove previsto 3.5 Controdeduzioni a seguito dell'analisi di sostenibilità	
Conferenza di valutazione	valutazione del Piano cave e del Rapporto Ambientale Valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta	
parere motivato predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente		
Fase 3.b Adozione definitiva e Trasmissione alla Regione	3.6 Adozione definitiva del: - Piano cave - Rapporto Ambientale - Studio di Incidenza e Valutazione di incidenza (se previsti) - Dichiarazione di sintesi 3.7 Trasmissione Piano cave e Rapporto Ambientale alla Giunta regionale.	
Approvazione finale Regione Lombardia	La Giunta regionale esamina il Piano cave apportando, ove necessario, anche sulla base dei pareri e delle osservazioni pervenuti, integrazioni e modifiche parere motivato finale predisposto dall'autorità regionale competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente La Giunta regionale trasmette la proposta del Piano cave al Consiglio regionale per l'approvazione. Esame ed approvazione CR e pubblicazione BURL e sul sito web.	
Fase 4 Attuazione gestione	P4.1 Monitoraggio dell'attuazione del Piano cave P4.2 Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti P4.3 Attuazione di eventuali interventi correttivi	A4.1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)**

PROGRAMMA DI SVILUPPO TURISTICO

1. INTRODUZIONE

1.1 Quadro di riferimento

Il presente modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del Programma di Sviluppo Turistico (di seguito PST) costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi alla luce dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

Le indicazioni del presente modello integrano e modificano quelle specificamente attinenti alla Verifica di esclusione dalla VAS e alla Valutazione ambientale – VAS contenute nella deliberazione Giunta Regionale 2 agosto 2007, n. 8/5255, "Modalità per l'aggiornamento e la presentazione dei Programmi di Sviluppo Turistico per la valutazione e l'attribuzione del riconoscimento dei Sistemi Turistici" (art. 4 l.r. n. 15/2007, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo") .

1.2 Norme di riferimento generali

Legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 – Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (di seguito l.r. 15/2007);

Modalità per l'aggiornamento e la presentazione dei Programmi di Sviluppo Turistico per la valutazione e l'attribuzione del riconoscimento dei Sistemi Turistici, ai sensi dell'art. 4, l.r. n. 15/2007 (deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2007, n. VIII/5255 e s.m.i.);

Aggiornamento delle linee di indirizzo per i sistemi turistici e modalità di valutazione della coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale (art. 3 della l.r. 2004, n. 8 Norme per il turismo in Lombardia) – deliberazione Giunta regionale 20 dicembre 2006, n. VIII/3860;

Legge regionale 14 aprile 2004, n. 8 "Norme per il turismo in Lombardia" (di seguito l.r. 8/2004);

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Valutazione ambientale - VAS

Il PST è soggetto a Valutazione ambientale – VAS qualora interessa le seguenti fattispecie:

- a) ricade nel "Settore Turismo" e definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, elencati nella direttiva sulla VIA (categorie indicate nell'allegato I o nell'allegato II della Direttiva 85/337/CEE);

- b) si ritiene che abbia effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE.

2.2 Verifica di assoggettabilità alla VAS

Il PST, che non soddisfa tutti i criteri del punto 2.1, è soggetto a Verifica di assoggettabilità, al fine di determinare se può avere effetti significativi sull'ambiente. Il procedimento di verifica conduce alla decisione se accompagnare o meno l'elaborazione con il procedimento di Valutazione Ambientale VAS.

3. SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Elenco dei soggetti

Sono soggetti interessati al procedimento:

- il proponente;
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale;
- il pubblico e il pubblico interessato.

Qualora il PST si proponga quale raccordo con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.2 Il proponente

Il proponente è il soggetto individuato quale Coordinatore del Sistema Turistico.

Nel caso in cui il Coordinatore del PST sia un soggetto privato, il ruolo di proponente è assunto da una delle Province territorialmente interessate.

Il proponente assolve il mandato di procedere ai necessari adempimenti amministrativi previsti dal presente modello con particolare riferimento:

- alla Verifica di assoggettabilità – punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10 – b e 5.11;
- alla Valutazione ambientale – VAS - punti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9 – b e 6.10.

3.3 Autorità procedente

L'autorità procedente è la Giunta Regionale, che si avvale della Direzione Generale competente in materia di Turismo (*D.G. Commercio, Turismo e Servizi*) che sovrintende al processo previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2007, n. VIII/5255, (punti 5.7, 5.10 – a / 6.8, 6.9 – a), ed interviene in particolare per quanto concerne:

- la decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
- la formulazione del parere ambientale motivato finale;
- la predisposizione della dichiarazione di sintesi finale;
- l'approvazione del PST.

3.4 Autorità competente per la VAS

L'autorità competente per la VAS è la Giunta Regionale, che si avvale della Direzione Generale competente in materia di Valutazione ambientale strategica – VAS (*D.G. Territorio e Urbanistica*).

3.5 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, con atto formale reso pubblico mediante inserzione su web (vedi allegato 3), individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale
 - ARPA;
 - ASL;
 - Enti gestori aree protette;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia¹;
- b) sono enti territorialmente interessati
 - Regione;
 - Provincia;
 - Comunità Montane;
- c) contesto transfrontaliero/di confine
 - Svizzera – Cantoni;
 - Regioni e Province confinanti

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione del proponente.

3.6 Il pubblico e il pubblico interessato

Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

Il proponente nell'atto di cui al punto 3.5, d'intesa con l'autorità procedente e con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al P/P, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto.

4. MODALITA' DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibile della valutazione ambientale, il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione / programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Verifica e/o di Valutazione, relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Verifica e/o di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificamente per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o

¹ Coordina la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Soprintendenza per i Beni Archeologici (art. 20 DPR 173/2004);

comunque interessati alle ricadute derivanti dalle scelte di PST sono attivate la Conferenza di Verifica e/o la Conferenza di Valutazione.

a) Conferenza di Verifica

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, nonché il Nucleo di valutazione. Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al rapporto preliminare della proposta di P/P (vedi punto 5.4) contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.

b) Conferenza di Valutazione

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, indice la Conferenza di Valutazione volta ad acquisire i pareri/contributi dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri.

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, di tipo conclusivo, è finalizzata a valutare la proposta di PST e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato, volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.6.

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per VAS, nell'atto di cui al punto 3.5, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

4.4 Consultazione transfrontaliera

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere una copia integrale della proposta di PST e del Rapporto Ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti intendano procedere a loro volta a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni delle autorità e del pubblico interessato. Nel frattempo ogni altro termine resta sospeso.

5. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS

5.1 Le fasi

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.lgs, ed in assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale PST – Verifica di assoggettabilità:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione del rapporto preliminare della proposta di PST contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. messa a disposizione rapporto preliminare e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;

6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.

5.2 Avviso di avvio del procedimento

La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di elaborazione del PST da parte del proponente. (fac simile A)

Tale avviso è reso pubblico, ad opera del proponente mediante pubblicazione su web (vedi allegato 3), su un quotidiano locale, sull'Albo Pretorio e ad opera dell'autorità procedente sul sito web regionale.

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.5) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Elaborazione del rapporto preliminare

Il proponente predispose il rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

Caratteristiche del PST, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *in quale misura il PST stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura il PST influenza altri p/p, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del PST per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali relativi al PST;*
- *la rilevanza del PST per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. p/p connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);*

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- *carattere cumulativo degli effetti;*
- *natura transfrontaliera degli effetti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
 - *dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

5.5 Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica (fac simile B)

L'autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica sul sito web sivas (vedi allegato 3) il rapporto preliminare della proposta di PST e determinazione dei possibili effetti significativi. Dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web. (fac simile B)

Il proponente, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del rapporto preliminare (di cui al punto 5.4) al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

5.6 Convocazione conferenza di verifica

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano i soggetti suddetti ed eventualmente l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).

Il proponente predispose il verbale della Conferenza di verifica.

5.7 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare della proposta PST e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II, della Direttiva, si pronuncia non oltre novanta giorni sulla necessità di sottoporre il PST al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso.

La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico. (fac simile C)

In caso di non assoggettabilità alla VAS, il proponente, nella fase di elaborazione del PST, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica.

L'approvazione del PST dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

5.8 Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato su web (vedi allegato 3). Il proponente ne dà notizia.

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante del PST approvato. (fac simile D)

Il Rapporto preliminare (di cui al punto 5.4) e il provvedimento di verifica devono essere inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia (vedi allegato 3).

5.9 Presa d'atto del PST e trasmissione alla Giunta Regionale

Il proponente, soggetto individuato quale Coordinatore del Sistema Turistico, insieme al partenariato provvede alla presa d'atto del Programma di Sviluppo Turistico.

Il proponente trasmette alla Giunta Regionale, cioè all'autorità procedente e all'autorità competente per la VAS, la documentazione qui elencata:

- PST ed eventuale studio di incidenza;
- verbale della conferenza di verifica;
- contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
- osservazioni e apporti inviati dal pubblico;
- pareri delle Province territorialmente competenti.

5.10 Approvazione del PST e informazione circa la decisione

a) La Giunta Regionale, d'intesa con la Provincia competente, approva il PST ai fini del riconoscimento del sistema turistico.

Il provvedimento di approvazione definitiva del PST fa proprio quello della Verifica di assoggettabilità alla VAS, di cui al precedente punto 5.8.

b) Gli atti del PST approvato sono:

- depositati presso gli uffici del proponente e dell'autorità procedente;
- pubblicati sul sito web del proponente e per estratto sul sito web regionale.

5.11 Gestione e monitoraggio

Il monitoraggio, gestito dal proponente, è finalizzato a garantire, anche attraverso l'individuazione di specifici indicatori, la verifica dell'attuazione degli obiettivi prefissati nel PST.

Schema PST – Verifica di assoggettabilità

Fase del piano	Processo del PST	Verifica di assoggettabilità alla VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblico invito regionale presentazione di PST P0. 2 Aggregazione del partenariato e individuazione del coordinatore del Programma P0. 3 Approvazione di un protocollo d'intesa, o altro atto formale tra le parti, e definizione degli obiettivi del sistema turistico	A0. 1 Incarico per lo svolgimento del procedimento di Verifica di assoggettabilità
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del PST – analisi del contesto di riferimento e delle risorse turistiche da valorizzare	A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic)
	P1. 2 Definizione schema operativo per il PST	A1. 2 Definizione dello schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
		A1. 3 Rapporto preliminare della proposta di PST e determinazione degli effetti significativi sull'ambiente – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del Rapporto preliminare della proposta di PST e determinazione dei possibili effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE dare notizia all'Albo Pretorio dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicare la messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
Conferenza di verifica	verbale conferenza in merito all'assoggettabilità o meno del PST al procedimento VAS	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettare o meno il PST alla valutazione ambientale. (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)	
	Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web.	
PST non assoggettato a VAS		
Fase 2 Elaborazione e redazione	2. 1 Determinazione obiettivi generali di sviluppo turistico	
	2. 2 Costruzione dello scenario di riferimento del PST	
	2. 3 Definizione obiettivi specifici e linee d'azione e costruzione delle alternative	
	2. 4 Proposta di PST	
Fase 3 Approvazione	3. 1 PRESA D'ATTO del Programma di Sviluppo Turistico, da parte del proponente, soggetto individuato quale Coordinatore, e del partenariato del Sistema Turistico.	
	3. 2 TRASMISSIONE Il Coordinatore del partenariato trasmette alla Giunta Regionale: - PST ed eventuale studio di incidenza; - verbale della conferenza di verifica; - contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere; - osservazioni e apporti inviati dal pubblico; - pareri delle Province territorialmente competenti.	
	3. 3 NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERDIREZIONALE	
	3. 4 APPROVAZIONE La Giunta Regionale, d'intesa con la Provincia competente, approva il Programma di Sviluppo Turistico e riconosce il Sistema Turistico. Il provvedimento di approvazione è corredato da: - PST - provvedimento di non assoggettabilità alla VAS ed eventuale parere obbligatorio e vincolante della valutazione di incidenza.	
	3. 5 Informazione circa la decisione	
Fase 4 Attuazione Gestione	4. 1 Attuazione, gestione, monitoraggio dei piani di azione	
	4. 2 Aggiornamento del PST, azioni correttive ed eventuali retroazioni	

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PST (VAS)

6.1 Le fasi del procedimento

La VAS del PST è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs, ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema PST – VAS:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione del PST e del Rapporto Ambientale;
4. messa a disposizione;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. presa d'atto del PST e trasmissione alla Giunta Regionale;
7. formulazione parere ambientale motivato finale;
8. approvazione del PST e informazione circa la decisione;
9. gestione e monitoraggio.

Nei casi in cui il procedimento di VAS è stato preceduto da quello di Verifica di assoggettabilità, gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta nell'ambito del procedimento di verifica potranno essere utilizzate nel procedimento di VAS.

6.2 Avviso di avvio del procedimento

La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di formazione del PST ad opera del proponente. (fac simile E)

Tale avviso è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del proponente e sul sito web regionale.

6.3 Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.5) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative;
- la rilevanza dei possibili effetti transfrontalieri.

6.4 Elaborazione e redazione del PST e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del PST, l'autorità competente per la VAS collabora con il proponente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti competenti in materia ambientali, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico da consultare;
- definizione dell'ambito di influenza del PST (*scoping*) e definizione delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.

Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al d.lgs riporta le informazioni

da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto Ambientale evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti in fase di scoping.

Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio.

Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

percorso metodologico procedurale

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, definisce il percorso metodologico procedurale del PST e della relativa VAS, sulla base dello schema PST – Valutazione Ambientale VAS, in coda al presente modello.

scoping – conferenza di valutazione (prima seduta)

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, predispone un documento di scoping. Ai fini della consultazione, il documento viene messo a disposizione tramite pubblicazione sul sito web sivas e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del P/P e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

elaborazione del Rapporto Ambientale

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva 2001/42/CE, sono quelle elencati nell'allegato I della citata Direttiva:

- a) *illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PST e del rapporto con altri pertinenti p/p;*
- b) *aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del PST;*
- c) *caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- d) *qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al PST, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;*
- e) *obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al PST, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale.*
- f) *possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;*
- g) *misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del PST;*
- h) *sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;*
- i) *descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;*
- j) *sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

6.5 Messa a disposizione (fac simile F)

La proposta di PST, comprensiva di rapporto ambientale e sintesi non tecnica dello stesso, è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente per la VAS.

L'autorità procedente e l'autorità competente mettono a disposizione per sessanta giorni presso i propri uffici e pubblicano sul proprio sito web nonché sul sito web sivas la proposta di PST, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica.

Ai sensi dell'art.32 della legge 69/2009, la pubblicazione sul sito web sivas sostituisce:

- il deposito presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione;
- la pubblicazione di avviso nel BURL contenente: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica

Il proponente, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 6.3, la messa a disposizione e pubblicazione sul web del PST ed del Rapporto Ambientale, al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro sessanta giorni dall'avviso, all'autorità competente per la VAS e all'autorità procedente.

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Se necessario, l'autorità procedente, provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS.

6.6 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione è convocata dal proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 6.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del PST, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Le conferenza di valutazione finale invece è convocata una volta definita la proposta di PST e Rapporto Ambientale. La documentazione è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati prima della conferenza. Se necessario alla conferenza partecipa l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), che si pronuncia sullo studio di incidenza.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

6.7 Presa d'atto del PST e trasmissione alla Giunta Regionale

Il proponente, soggetto individuato quale Coordinatore del Sistema Turistico, insieme al partenariato provvede alla presa d'atto del Programma di Sviluppo Turistico e del Rapporto Ambientale.

Il proponente trasmette alla Giunta Regionale, cioè all'autorità procedente e all'autorità competente per la VAS, la documentazione qui elencata:

- PST, Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica;
- verbale della conferenza di valutazione;
- contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
- osservazioni e apporti inviati dal pubblico;
- pareri delle Province territorialmente competenti.

6.8 Formulazione parere motivato (fac simile G)

Come previsto all'articolo 15, comma 1 del d.lgs., ed in assonanza con quanto indicato al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, alla luce della proposta di PST e Rapporto Ambientale, formula il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del PST e quindi del riconoscimento del sistema turistico (ai sensi del comma 5 articolo 4 della l.r. 8/2004).

A tale fine, sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo del parere delle Province ed eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere,
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Il parere ambientale motivato di massima deve contenere considerazioni qualitative e/o quantitative in merito:

- a) alla qualità ed alla congruenza delle scelte del PST alla luce delle alternative possibili individuate e rispetto alle informazioni ed agli obiettivi del rapporto ambientale;
- b) alla coerenza interna ed esterna del PST;
- c) alla efficacia e congruenza del sistema di monitoraggio e degli indicatori selezionati.

6.9 Approvazione del PST e informazione circa la decisione

La Giunta Regionale, d'intesa con la Provincia competente, approva il PST ai fini del riconoscimento del sistema turistico, predisponendo la dichiarazione di sintesi finale (schema H), volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 6.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel PST e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di PST e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale motivato nel PST.

Il provvedimento di approvazione definitiva del PST motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi.

Gli atti del PST approvato (PST, Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica, Dichiarazione di sintesi, sistema di monitoraggio, parere ambientale motivato e provvedimento di approvazione) (fac simile I) sono:

- depositati presso gli uffici dell'autorità procedente;
- pubblicati per estratto sul sito web sivas (vedi allegato 3).

6.10 Gestione e monitoraggio

Il piano o programma individua le modalità, le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

Nella fase di gestione il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate deve essere data adeguata informazione sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente.

Schema PST – Valutazione Ambientale VAS

Fase del piano	Processo del PST	Valutazione ambientale VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblico invito regionale presentazione di PST P0. 2 Aggregazione del partenariato e individuazione del coordinatore del Programma P0. 3 Approvazione di un protocollo d'intesa, o altro atto formale tra le parti, e definizione degli obiettivi del sistema turistico	A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del PST o della Variante – analisi del contesto di riferimento e delle risorse turistiche da valorizzare	A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel analisi preliminare del PST
	P1. 2 Definizione schema operativo per il PST	A1. 2 Definizione schema operativo per la VAS, mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico
	P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni disponibili su territorio e ambiente	A1. 3 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (sic/zps)
Conferenza di valutazione	avvio del confronto	
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2. 1 Determinazione obiettivi generali di sviluppo turistico	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale
	P2. 2 Costruzione dello scenario di riferimento del PST	A2. 2 Analisi di coerenza esterna
	P2. 3 Definizione obiettivi specifici e linee d'azione e costruzione delle alternative	A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi
		A2. 4 Confronto e selezione delle alternative
		A2. 5 Analisi di coerenza interna
	P2. 4 Proposta di PST	A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio
A2. 7 Studio di Incidenza delle scelte del piano sui Siti di Rete Natura 2000 (se previsto)		
messa a disposizione e pubblicazione su web della proposta di PST, di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica dare notizia all'Albo Pretorio dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicare la messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati invio Studio di incidenza (se previsto) all'autorità competente in materia di SIC e ZPS		
Conferenza di valutazione	valutazione della proposta di PST e Rapporto Ambientale	
	Valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta	
	Le Province territorialmente competenti, se non aderiscono direttamente al sistema turistico, esprimono il proprio parere.	
Fase 3 Approvazione	3. 1 PRESA D'ATTO del Programma di Sviluppo Turistico e del Rapporto Ambientale, da parte del proponente, soggetto individuato quale Coordinatore, e del partenariato del Sistema Turistico.	
	3. 2 TRASMISSIONE Il Coordinatore del partenariato trasmette alla Giunta Regionale: - PST, Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica; - verbale della conferenza di valutazione; - contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere; - osservazioni e apporti inviati dal pubblico; - pareri delle Province territorialmente competenti.	
	3. 3 NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERDIREZIONALE PST - NUCLEO TECNICO REGIONALE VAS	
	PARERE MOTIVATO predisposto dall'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente	
	3. 4 APPROVAZIONE La Giunta Regionale, d'intesa con la Provincia competente, approva il Programma di Sviluppo Turistico e riconosce il Sistema Turistico. Il provvedimento di approvazione è corredato da: - PST - Rapporto Ambientale - Dichiarazione di sintesi finale.	
3. 5 Informazione circa la decisione		
Fase 4 Attuazione Gestione	P4. 1 Attuazione, gestione, monitoraggio dei piani di azione P4. 2 Aggiornamento del PST, azioni correttive ed eventuali retroazioni	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)**

ACCORDO DI PROGRAMMA PROMOSSO DALLA REGIONE

COMPORANTE VARIANTE URBANISTICA

(art. 2, L.R. 3/2004)

(art. 6, L.R. 2/2003)

1. INTRODUZIONE

1.1 Norme di riferimento generali

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 34: "Accordi di Programma";

Legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 "Programmazione negoziata regionale";

Legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 "Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale;

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 e dal Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Considerazioni generali

Gli accordi di programma interessano un campo estremamente vasto di tipologie di intervento che producono impatti di natura ed entità molto diversi.

Di conseguenza la determinazione della necessità o meno di sottoporre un accordo di programma (AdP) a valutazione ambientale – VAS non può che discendere da un accertamento preliminare, affidato alla responsabilità dell'Autorità procedente.

Tale accertamento preliminare deve prevedere due successive operazioni di screening:

- 1) La prima consiste nell'escludere dal campo di applicazione della direttiva tutti gli AdP per i quali non sussista la contemporanea presenza dei due requisiti seguenti:
 - intervento con valenza territoriale che comporta variante urbanistica a piani e programmi;
 - presenza di un livello di definizione dei contenuti di pianificazione territoriale idoneo a consentire una variante urbanistica.

Sono inoltre esclusi dalla valutazione ambientale le seguenti varianti ai piani e programmi:

- a) rettifiche degli errori materiali;
- b) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale;

- c) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso.
- d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a Valutazione ambientale - VAS né a verifica di assoggettabilità, i piani attuativi di piani e programmi già oggetto di valutazione; nei casi in cui lo strumento attuativo comporti variante al piano sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti della variante che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato;

- 2) Una volta accertato l'obbligo di sottoporre l'AdP a procedimento di valutazione ambientale, l'Autorità procedente può appurare l'eventuale esistenza delle condizioni per avviare la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS. Tale ipotesi si applica qualora l'AdP comporti variante a:
 - a) P/P ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali);
 - b) P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 6, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

La tempistica di approvazione dell'AdP può comunque consigliare l'opportunità di un'attivazione diretta della procedura di VAS, senza passare dalla Verifica di assoggettabilità. Qualora tale tempistica non consentisse una sufficiente maturazione degli atti di pianificazione e della relativa valutazione ambientale, può essere considerata l'opportunità di rinviare gli approfondimenti necessari ad un successivo atto integrativo dell'AdP.

3. SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Elenco dei soggetti

Sono soggetti interessati al procedimento:

- la Giunta regionale;
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico e il pubblico interessato.

Qualora l'AdP si raccordi con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento, in qualità di soggetti competenti in materia ambientale, anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.2 La Giunta regionale

Il Presidente promuove l'AdP, ai sensi del comma 3, art. 6 della l.r.12/2005, mediante proposta di deliberazione della Giunta regionale, nella quale indica le opere, i programmi, gli interventi, gli obiettivi generali degli stessi e l'ambito territoriale.

Tale deliberazione provvede a:

- a. individuare i soggetti (enti locali, amministrazioni, soggetti pubblici, società a maggioranza pubblica che gestiscono pubblici servizi) dei quali sia prevista l'azione integrata;
- b. fissare il termine entro il quale deve essere definito l'accordo di programma;
- c. Individuare la Direzione Generale regionale cui delegare l'AdP.

3.3 Autorità procedente

L'Autorità procedente viene indicata nella deliberazione di Giunta regionale di promozione dell'AdP, di norma nella Direzione Generale regionale cui viene delegato l'AdP.

3.4 Autorità competente per la VAS

L'Autorità competente per la VAS viene individuata nella deliberazione di Giunta regionale di promozione dell'AdP.

Di norma l'Autorità competente per la VAS, per gli AdP promossi dalla Regione, è la Direzione Territorio e Urbanistica della Giunta regionale.

3.5 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

Sono soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei P/P.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, individua, con atto formale, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale:
 - ARPA;
 - ASL;
 - Enti gestori aree protette;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
 - Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se prevista la Valutazione di incidenza);
 - Autorità competente in materia di VIA (se prevista la VIA o verifica di VIA)
- b) sono enti territorialmente interessati:
 - Regione;
 - Provincia;
 - Comunità Montane;
 - Comuni interessati e confinanti;
 - Autorità di Bacino
- c) contesto transfrontaliero/di confine
 - Svizzera – Cantoni
 - Regioni, Province e Comuni confinanti

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

3.6 Il pubblico e il pubblico interessato

Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.

Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

L'autorità procedente, nell'atto di cui al punto 3.5, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al P/P, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto.

4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione / programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Valutazione.

Relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Verifica e/o di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, di cui al punto 3.3, sono attivate la Conferenza di Verifica e/o la Conferenza di Valutazione.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati/limitrofi, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Verifica e/o di Valutazione.

a) Conferenza di Verifica

Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al rapporto preliminare della proposta di AdP (vedi punto 5.4) contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.

b) Conferenza di Valutazione

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo, è volta ad illustrare il documento di scoping (vedi punto 6.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, è finalizzata a valutare la proposta di AdP e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (AdP e valutazione ambientale VAS), volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.6.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nell'atto di cui al punto 3.5, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

4.4 Consultazione transfrontaliera

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere ai soggetti, di cui al punto 3.5 lettera c), una copia integrale della proposta di AdP e del Rapporto Ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti intendano procedere a loro volta a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni dei soggetti e del pubblico interessato. Nelle more delle consultazioni transfrontaliere ogni altro termine resta sospeso.

5. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS

5.1 Le fasi del procedimento

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., ed in assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello Schema AdP - Verifica di assoggettabilità - Valutazione Ambientale – VAS:

1. avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione di un rapporto preliminare della proposta di ipotesi di AdP contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute umana, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
5. convocazione della conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
7. messa a disposizione del pubblico delle conclusioni adottate.

5.2 Avvio del procedimento

In caso di AdP per il quale è stata accertata la necessità di svolgimento della procedura di Verifica di assoggettabilità alla VAS, l'Autorità procedente provvede a pubblicare l'avvio del procedimento (fac simile A) sul sito web sivas (vedi allegato 3), contestualmente a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6, l.r. 2/2003.

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale, individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Elaborazione del rapporto preliminare della proposta di AdP e determinazione dei possibili effetti significativi

L'autorità procedente predispone un rapporto preliminare della proposta dell'ipotesi di AdP contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

Caratteristiche dell'AdP, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *in quale misura l'AdP stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura l'AdP influenza altri p/p, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza dell'AdP per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali relativi all'AdP;*
- *la rilevanza dell'AdP per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. p/p connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);*

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- *carattere cumulativo degli effetti;*
- *natura transfrontaliera degli effetti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
 - *dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

Per la redazione del rapporto preliminare il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

Inoltre nel rapporto preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

5.5 Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica

L'autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica sul sito web sivas (vedi allegato 3) il rapporto preliminare della proposta di ipotesi di AdP con la determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente. Dell'avvenuta messa a disposizione dà notizia mediante pubblicazione su web (fac simile B).

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del rapporto preliminare (di cui al punto 5.4) al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

5.6 Convocazione conferenza di verifica

L'autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri.

L'autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica.

5.7 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare della proposta di AdP e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli

elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva, si pronuncia, entro novanta giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre l' AdP al procedimento di VAS ovvero di non assoggettarlo allo stesso.

La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico. (fac simile C)

In caso di non assoggettabilità alla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione dell'ipotesi di AdP, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica. L'adozione e/o approvazione dell'AdP dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

5.8 Informazioni circa la decisione e le conclusioni adottate

Il provvedimento di verifica (fac simile D) viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas (vedi allegato 3).

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante dell'AdP approvato.

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

6.1 Le fasi del procedimento

La VAS dell'AdP è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs., ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello Schema AdP-Verifica di assoggettabilità - Valutazione Ambientale -VAS in coda al presente modello:

1. avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione
3. elaborazione e redazione dell'ipotesi di AdP, della relativa variante urbanistica e del Rapporto ambientale;
4. messa a disposizione e deposito;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. formulazione parere motivato;
7. deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dell'ipotesi di AdP";
8. sottoscrizione degli Enti e ratifica comunale;
9. decreto di approvazione dell'AdP;
10. gestione e monitoraggio.

6.1bis Procedimento di VAS a seguito della verifica di assoggettabilità

La VAS del PII/AdP a seguito della verifica di assoggettabilità è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs, ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema AdP - Verifica di assoggettabilità - Valutazione Ambientale - VAS in coda al documento:

1. elaborazione e redazione dell'ipotesi di AdP, della relativa variante urbanistica e del Rapporto ambientale;
2. messa a disposizione e deposito;
3. convocazione conferenza di valutazione;
4. formulazione parere motivato;
5. Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dell'ipotesi di AdP";
6. sottoscrizione degli Enti e ratifica comunale;
7. decreto di approvazione dell'AdP;
8. gestione e monitoraggio.

Gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta durante la verifica di assoggettabilità devono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

6.2 Avviso di avvio del procedimento

In caso di AdP per il quale è stata accertata la necessità di assoggettamento alla procedura di Valutazione Ambientale – VAS l'Autorità procedente dell'AdP provvede a:

- pubblicare l'avviso di avvio del procedimento (fac simile E) sul sito web sivas contestualmente a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6, l.r. 2/2003;

6.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale, individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative;

La provincia competente per territorio partecipa alle conferenze portando in quella sede il proprio contributo alla definizione del documento di scoping e del rapporto ambientale.

6.4 Elaborazione e redazione dell'"ipotesi di AdP" e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione dell'"ipotesi di AdP", l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti interessati, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico da consultare;
- definizione dell'ambito di influenza dell'AdP (*scoping*) e definizione delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.

Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al d.lgs riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto Ambientale evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti in fase di scoping.

Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio.

Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

percorso metodologico procedurale

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS definisce il percorso metodologico procedurale dell'AdP e della relativa VAS, sulla base dello Schema AdP-Verifica di assoggettabilità - Valutazione Ambientale –VAS, in coda al presente modello.

scoping – conferenza di valutazione (prima seduta)

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, predispone un documento di scoping. Ai fini della consultazione il documento viene messo a disposizione tramite pubblicazione sul sito web sivas e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione, in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di ambito di influenza del AdP e delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

elaborazione del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (allegato I), sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali dell'AdP e del rapporto con altri pertinenti p/p;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione dell'AdP;
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente all'AdP, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti l'AdP, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione dell'AdP;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

proposta di "ipotesi di AdP", della relativa variante urbanistica e del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente mette a disposizione e pubblica su web la proposta di variante urbanistica inerente l'AdP e Rapporto Ambientale per la consultazione ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3, i quali si esprimeranno nell'ambito della conferenza di valutazione.

6.5 Messa a disposizione e deposito della variante urbanistica

L'Autorità procedente e l'autorità competente mettono a disposizione il progetto di variante urbanistica inerente l'AdP, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica per sessanta giorni presso i propri uffici e presso gli uffici della Provincia e dei Comuni il cui territorio risulti anche parzialmente interessato dalla variante urbanistica e pubblicano la documentazione sul sito web sivas. Se disponibile, possono mettere a disposizione anche una prima proposta di "ipotesi di AdP".

Ai sensi dell'art.32 della legge 69/2009, la pubblicazione sul sito web sivas sostituisce:

- il deposito presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione;
- la pubblicazione di avviso nel BURL contenente: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, comunica la messa a disposizione e la pubblicazione su WEB della documentazione di cui sopra ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico di cui al precedente punto 6.3, al fine dell'espressione dei pareri che devono essere inviati, entro sessanta giorni dall'avviso, all'autorità competente per la VAS e all'autorità procedente. Se necessario, l'autorità procedente provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS.

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, chiunque può presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, all'autorità competente, all'autorità procedente e al Comune il cui territorio è interessato dalla variante urbanistica.

Ai sensi del quinto comma, art. 10, del d.lgs.152/2006, il deposito del progetto di variante urbanistica presso i Comuni interessati e le conseguenti consultazioni sostituiscono ad ogni effetto le procedure previste dal comma 11, art. 6, l.r. 2/2003 e dal comma 4, art. 92 della l.r. 12/2005.

6.6 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione è convocata dall'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 6.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza dell'AdP, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

La conferenza di valutazione finale è convocata al termine del periodo di messa a disposizione e deposito di cui al punto 6.5, al fine di raccogliere ed esaminare le osservazioni pervenute.

La documentazione è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati prima della conferenza.

Se necessario, alla conferenza partecipa l'Autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1) che si pronuncia sullo studio di incidenza, e l'autorità competente in materia di VIA.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

6.7 Formulazione parere motivato (fac simile G)

Conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS esaminano e controdeducono le eventuali osservazioni pervenute.

Quindi, come previsto all'articolo 15, comma 1 del d.lgs., ed in assonanza con quanto indicato al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'Autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, alla luce della proposta di AdP e di Rapporto Ambientale, formula il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione dell'AdP, entro il termine di novanta giorni a decorrere da tutti i termini di cui al punto 6.5.

A tale fine sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- il parere di compatibilità della variante urbanistica con il PTCP, espresso dalla Provincia territorialmente competente;
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
- le osservazioni e gli apporti inviati da parte del pubblico .

In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni pervenute, l'autorità procedente provvede all'aggiornamento della proposta di AdP e del Rapporto Ambientale e dispone, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, la convocazione di un'ulteriore conferenza di valutazione, volta alla formulazione del parere motivato.

Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta di AdP valutata.

6.8 Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dell'ipotesi di AdP

Sulla base dei pareri espressi dalla Segreteria Tecnica in merito alle osservazioni presentate, il Comitato per l'AdP formula una proposta di "ipotesi di AdP" che comprende il Rapporto Ambientale e la Dichiarazione di Sintesi (fac simile M), predisposta dall'autorità procedente e volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 6.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nell'AdP e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare

- illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di AdP e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale motivato nell'AdP.

La Giunta Regionale approva l'ipotesi di AdP con atto deliberativo.

6.9 Sottoscrizione degli Enti e ratifica comunale

L'ipotesi di AdP viene sottoscritta dai rappresentanti degli Enti interessati.

Con delibera di Consiglio, il Comune interessato alla variante urbanistica ratifica l'AdP entro 30 giorni dalla sottoscrizione, pena la decadenza dell'AdP, e contestualmente controdeduce le osservazioni.

6.10 Decreto di approvazione dell'AdP, pubblicazione sul BURL e messa a disposizione del pubblico delle conclusioni adottate.

L'accordo di programma, unitamente al Rapporto Ambientale ed alla Dichiarazione di Sintesi, è approvato in via definitiva con Decreto del Presidente della Giunta regionale. Il provvedimento motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS.

E' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici.

Gli atti relativi all'AdP sono:

- depositati presso gli uffici dell'autorità procedente;
- pubblicati per estratto sul sito web sivas (vedi allegato 3).

6.11 Gestione e monitoraggio

L'AdP individua le modalità, le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

Nella fase di gestione il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate deve essere data adeguata informazione sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente.

ACCORDO DI PROGRAMMA PROMOSSO DALLA REGIONE
 Schema AdP - Verifica di assoggettabilità - Valutazione Ambientale - VAS

<i>Fase del piano</i>	<i>AdP- Variante di piano</i>	<i>Ambiente/ VA</i>
Fase 0 Preparazione	P0.1 Decisione in merito alla promozione dell'AdP	
	deliberazione Giunta regionale - trasmissione della DGR al Consiglio regionale. pubblicazione della DGR sul BURL	
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Definizione contenuti di massima dell'AdP Predisposizione cronoprogramma	A 1.1 L'Autorità procedente decide in merito a: <ul style="list-style-type: none"> • esclusione dalla VAS • verifica di assoggettabilità alla VAS • Valutazione Ambientale - VAS A1.2 L'Autorità procedente, avvalendosi della Segreteria Tecnica, provvede a: <ol style="list-style-type: none"> a. individuare l'autorità con competenza in materia di VAS b. definire le modalità di svolgimento della conferenza; c. individuare i soggetti con competenza in materia ambientale. A1. 3 L'Autorità procedente dell'AdP avvia il procedimento
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS		
Fase 2a Elaborazione e redazione	P2. 1 Elaborazione documentazione preliminare di AdP	A2. 1 Elaborazione Rapporto preliminare
	P2. 2 Proposta documentazione preliminare di ipotesi di Accordo di Programma	A2. 2 Proposta di Rapporto preliminare degli effetti significativi sull'ambiente - allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	messa a disposizione per 30 giorni Documento preliminare di ipotesi di AdP e Rapporto preliminare degli effetti significativi sull'ambiente	
Conferenza di verifica/ Conferenza di valutazione	Verifica di Documento preliminare di ipotesi di Accordo di programma e Rapporto preliminare degli effetti significativi sull'ambiente <i>(predisposizione verbale della conferenza)</i>	
	L'Autorità competente in materia di VAS d'intesa con l'Autorità procedente tenuto conto del parere della conferenza di verifica assume decisione circa l'assoggettabilità alla VAS dell'AdP <i>(con atto riconoscibile reso pubblico e messo a disposizione del pubblico)</i>	
		In caso di non assoggettabilità alla VAS si procede con l'iter di approvazione dell'Accordo di Programma
	In caso di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale- VAS si procede come esposto nello schema seguente.	
VALUTAZIONE AMBIENTALE- VAS		
Fase 2b Elaborazione e redazione	P2. 1 Determinazione obiettivi generali	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale
	P2. 2 Costruzione scenario di riferimento	A2. 2 Analisi di coerenza esterna
	P2. 3 Definizione di obiettivi specifici e linee d'azione, delle alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi A2. 4 Valutazione delle alternative della Variante di piano e scelta di quella più sostenibile A2. 5 Analisi di coerenza interna A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio

	P2. 4 Proposta di schema di ipotesi di AdP (con Variante di piano)	A2. 8 Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica
	<p>Messa a disposizione e deposito per 60 giorni del progetto di variante urbanistica inerente l'AdP, del Rapporto Ambientale e dell'eventuale prima "ipotesi di AdP"</p> <p>Pubblicazione dell'avviso di avvenuta messa a disposizione sul BURL e sul sito web Regionale</p> <p>Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di messa a disposizione, chiunque può prendere visione della documentazione, e presentare osservazioni (art. 10, comma 5, D.Lgs. 152/2006) (art. 6, comma 11, l.r. 2/2003) (art. 92, comma 4, l.r. 12/2005)</p>	
Conferenza di valutazione	Valutazione della proposta di variante urbanistica inerente l'AdP, di Rapporto Ambientale e dell'eventuale prima "ipotesi di AdP" <i>(predisposizione verbale della conferenza)</i>	
Fase 3 a Decisione Approvazione ipotesi di AdP	L'autorità competente in materia di VAS d'intesa con l'autorità procedente esamina le osservazioni presentate formula il parere motivato <i>(con atto riconoscibile reso pubblico e messo a disposizione del pubblico)</i>	
	In caso di parere motivato positivo il Comitato dell'AdP, su proposta della Segreteria Tecnica ed a seguito dell'esame delle osservazioni presentate, formula una proposta di "ipotesi di AdP" che comprende il Rapporto Ambientale e la dichiarazione di sintesi	
	Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione dell'"ipotesi di AdP", comprensiva di Rapporto Ambientale e dichiarazione di sintesi	
Fase 3 b Ratifica AdP e variante urbanistica	Entro trenta giorni dalla sottoscrizione degli Enti il Comune ratifica con delibera di Consiglio comunale e contestualmente controdeduce le osservazioni pervenute in merito alla variante urbanistica	
	Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale l'AdP comprensivo di Rapporto Ambientale e la dichiarazione di sintesi finale viene approvato in via definitiva Pubblicazione del Decreto su BURL e sito web Regionale	
Fase 4 Attuazione gestione	P5. 1 Monitoraggio dell'attuazione della Variante di piano P5. 3 Attuazione di eventuali interventi correttivi	A5. 1 Rapporti di monitoraggio dell'AdP

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)**

**PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO A RILEVANZA
REGIONALE**

ACCORDO DI PROGRAMMA CON ADESIONE REGIONALE

COMPORANTE VARIANTE URBANISTICA

OGGETTO

Nel presente allegato sono prese in considerazione due diverse tipologie di strumenti di programmazione negoziata:

1. Programmi Integrati di Intervento **di rilevanza regionale** comportanti varianti urbanistiche (L.R. 12/05 art. 92, commi 4 -7), ovvero, ai sensi dell'art.92, comma 4, della L.R. 12/05
2. Accordi di Programma Promossi da Enti Locali **con adesione regionale** (L.R. 2/2003, art. 6 comma 12)

Il modello metodologico procedurale relativo agli Accordi di Programma promossi dalla Regione è descritto nel precedente allegato 1l.

Il modello metodologico procedurale relativo ai Programmi Integrati di Intervento non aventi rilevanza regionale è descritto nel successivo allegato 1mbis.

1. INTRODUZIONE

1.1 Norme di riferimento generali

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 34: "Accordi di Programma";

Legge 17 febbraio 1992, n.179, art. 16: "Programmi integrati di intervento";

Legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 "Programmazione negoziata regionale";

Legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 "Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale;

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 e dal Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Considerazioni generali

Gli strumenti della programmazione negoziata si caratterizzano per la peculiarità delle caratteristiche progettuali, per la variabilità delle dimensioni e delle tipologie degli interventi previsti.

Di conseguenza la determinazione della necessità o meno di sottoporre un programma integrato di intervento (PII) o un accordo di programma (AdP) a valutazione ambientale – VAS non può che discendere da un accertamento preliminare, affidato alla responsabilità dell'Autorità procedente.

Tale accertamento preliminare deve prevedere due successive operazioni di screening:

- 1) La prima consiste nell'escludere dal campo di applicazione della direttiva tutti gli AdP/PII per i quali non sussista la contemporanea presenza dei due requisiti seguenti:
 - intervento con valenza territoriale che comporta variante urbanistica a piani e programmi;
 - presenza di un livello di definizione dei contenuti di pianificazione territoriale idoneo a consentire una variante urbanistica.

Sono inoltre esclusi dalla valutazione ambientale le seguenti varianti ai piani e programmi:

- a) rettifiche degli errori materiali;
- b) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale;
- c) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso.
- d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a Valutazione ambientale - VAS né a verifica di assoggettabilità, i piani attuativi di piani e programmi già oggetto di valutazione; nei casi in cui lo strumento attuativo comporti variante al piano sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti della variante che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato;

- 2) Una volta accertato l'obbligo di sottoporre l'AdP/PII a procedimento di valutazione ambientale, l'Autorità procedente può appurare l'eventuale esistenza delle condizioni per avviare la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS. Tale ipotesi si applica qualora l'AdP/PII comporti variante a:
 - a) P/P ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali);
 - b) P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 6, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

La tempistica di approvazione dell'AdP/PII può comunque consigliare l'opportunità di un'attivazione diretta della procedura di VAS, senza passare dalla Verifica di assoggettabilità.

Qualora tale tempistica non consentisse una sufficiente maturazione degli atti di pianificazione e della relativa valutazione ambientale, può essere considerata l'opportunità di rinviare gli approfondimenti necessari ad un successivo atto integrativo dell'AdP.

3. SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Elenco dei soggetti

Sono soggetti interessati al procedimento:

- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico e il pubblico interessato;
- la Regione;

Qualora l'AdP si raccordi con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento, in qualità di soggetti competenti in materia ambientale, anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.1 bis Proponente

E' il soggetto pubblico o privato, secondo le competenze previste dalle vigenti disposizioni, che elabora il PII/AdP;

3.2 Autorità procedente

E' la pubblica amministrazione che elabora il PII/AdP ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispose il PII/AdP sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che promuove il PII/AdP.

E' la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione della dichiarazione di sintesi.

Tale autorità è individuata all'interno dell'amministrazione tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di PII/AdP.

3.3 Autorità competente per la VAS

E' la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato.

L'autorità competente per la VAS è individuata con atto formale dalla pubblica amministrazione che procede alla formazione del PII/AdP, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai d.lgs 16 gennaio 2008, n.4 e 18 agosto 2000, n. 267.

Essa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all'autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001;
- c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

3.4 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

Sono soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei P/P.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, individua, con atto formale, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale:
- ARPA;
 - ASL;
 - Enti gestori aree protette;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
 - Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se prevista la Valutazione di incidenza);
 - Autorità competente in materia di VIA (se prevista la VIA o verifica di VIA)
- b) sono enti territorialmente interessati:
- Regione;
 - Provincia;
 - Comunità Montane;
 - Comuni interessati e confinanti;
 - Autorità di Bacino
- c) contesto transfrontaliero/di confine
- Svizzera – Cantoni
 - Regioni, Province e Comuni confinanti

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

3.5 Il pubblico e il pubblico interessato

Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

L'autorità procedente, nell'atto di cui al punto 3.4, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al P/P, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto.

4. MODALITA' DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione / programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Valutazione.

4.2 Conferenza di Verifica e/o di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificamente per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o comunque interessati alle ricadute derivanti dalle scelte del PII/AdP, sono attivate la Conferenza di Verifica e/o la Conferenza di Valutazione.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati/limitrofi, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Verifica e/o di Valutazione.

a) Conferenza di Verifica

Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva. Della conferenza viene predisposto apposito verbale.

b) Conferenza di Valutazione

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping (vedi punto 6.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, è finalizzata a valutare la proposta di PII/AdP, di variante urbanistica e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (AdP/PII e valutazione ambientale VAS), volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.5.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nell'atto di cui al punto 3.4, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

4.4 Consultazione transfrontaliera

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere ai soggetti, di cui al punto 3.4 lettera c), una copia integrale della proposta di AdP e del Rapporto Ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti intendano procedere a loro volta a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni dei soggetti e del pubblico interessato. Nelle more delle consultazioni transfrontaliere ogni altro termine resta sospeso.

5. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS

5.1 Le fasi del procedimento

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., ed in assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema in coda al presente modello:

1. avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione di un rapporto preliminare della proposta di ipotesi di AdP contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute umana, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
5. convocazione della conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
7. messa a disposizione del pubblico delle conclusioni adottate.

5.2 Avvio del procedimento

Il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS è avviato dalla pubblica amministrazione che promuove il PII/AdP con atto formale dell'Ente. L'avviso di avvio del procedimento deve essere pubblicato sul sito web sivas e sul sito del Comune interessato ed eventualmente di altro Ente proponente.

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale, individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Elaborazione del rapporto preliminare della proposta di PII/AdP e determinazione dei possibili effetti significativi

L'autorità procedente predispose un rapporto preliminare della proposta di PII/AdP contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

Caratteristiche del PII/AdP, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *in quale misura il PII/AdP stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura il PII/AdP influenza altri p/p, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del PII/AdP per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali relativi al PII/AdP;*
- *la rilevanza del PII/AdP per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. p/p connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);*

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- *carattere cumulativo degli effetti;*
- *natura transfrontaliera degli effetti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
 - *dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

Per la redazione del rapporto preliminare il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

Inoltre nel rapporto preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

5.5 Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica

L'autorità procedente mette a disposizione per trenta giorni presso i propri uffici il rapporto preliminare della proposta di PII/AdP e determinazione dei possibili effetti significativi, mettendoli a disposizione del pubblico e ne dà informazione anche mediante pubblicazione sul sito web sivas. (fac simile B)

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del rapporto preliminare (di cui al punto 5.4) al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

5.6 Convocazione conferenza di verifica

L'autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri.

L'autorità procedente predispose il verbale della Conferenza di verifica.

5.7 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esamina il rapporto preliminare, acquisisce il verbale della conferenza di verifica, valuta le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, e sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva si pronuncia, entro novanta giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre il PII/AdP al procedimento di VAS ovvero di non assoggettarlo allo stesso.

La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico (fac simile C).

In caso di non assoggettabilità alla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione del PII/AdP, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica.

L'approvazione del PII/AdP dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

5.8 Informazioni circa la decisione e le conclusioni adottate

Il provvedimento di verifica (fac simile D) viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas (vedi allegato 3).

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante del PII/AdP adottato e/o approvato.

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DEL PII/AdP

6.1 Le fasi del procedimento

La VAS dell'AdP è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs., ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello Schema in coda al presente modello:

La VAS del PII/AdP è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati negli schemi A) e B):

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione del PII/AdP e del Rapporto Ambientale;
4. messa a disposizione e deposito;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. formulazione parere motivato;
7. deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dell'ipotesi di AdP";
8. sottoscrizione degli Enti e ratifica comunale;
9. decreto di approvazione dell'AdP;
10. gestione e monitoraggio;

6.1 bis Procedimento di VAS a seguito della verifica di assoggettabilità

La VAS del PII/AdP a seguito della verifica di assoggettabilità è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs, ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema in coda al documento:

1. elaborazione e redazione del PII/AdP, della relativa variante urbanistica e del Rapporto Ambientale;
2. messa a disposizione e deposito;
3. convocazione conferenza di valutazione;
4. formulazione parere motivato;
5. Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dell'ipotesi di AdP";
6. sottoscrizione degli Enti e ratifica comunale;
7. decreto di approvazione dell'AdP;
8. gestione e monitoraggio;

Gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta durante la verifica di assoggettabilità devono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

6.2 Avviso di avvio del procedimento

In caso di AdP/PII per il quale sia stata accertata la necessità di assoggettamento alla procedura di Valutazione Ambientale – VAS, il procedimento di VAS è avviato dalla pubblica amministrazione che promuove il PII/AdP con atto formale dell'Ente. L'avviso di avvio del procedimento deve essere pubblicato sul sito web sivas e sul sito del Comune interessato ed eventualmente di altro Ente proponente.

6.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;

- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative.

La provincia competente per territorio partecipa alle conferenze portando in quella sede il proprio contributo alla definizione del documento di scoping e del rapporto ambientale.

6.4 Elaborazione e redazione del PII/AdP e del rapporto ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del PII/AdP, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti interessati, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico da consultare;
- definizione dell'ambito di influenza del PII/AdP (*scoping*) e definizione delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.

Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al d.lgs. riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto Ambientale evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti in fase di scoping.

Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio.

Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

percorso metodologico procedurale

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS definiscono il percorso metodologico procedurale del PII/AdP della relativa VAS, sulla base degli schemi A e B in coda al presente modello.

scoping – conferenza di valutazione (prima seduta)

*L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS predisponde un documento di scoping. Ai fini della consultazione il documento viene messo a disposizione tramite pubblicazione sul sito web *sivas* e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione, in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.*

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di ambito di influenza del PII/AdP e delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

elaborazione del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (nell'allegato I), sono:

- illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PII/AdP e del rapporto con altri pertinenti p/p;*
- aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del PII/AdP;*
- caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al PII/AdP, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;*
- obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al PII/AdP, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.*
- possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;*

- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del PII/AdP;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

proposta di PII/AdP e Rapporto Ambientale

L'autorità procedente mette a disposizione e pubblica su web la proposta di PII/AdP e relativa variante urbanistica ed il Rapporto Ambientale e, se disponibile, una prima ipotesi di AdP per la consultazione ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3, i quali si esprimeranno nell'ambito della conferenza di valutazione.

6.5 Messa a disposizione e deposito della variante urbanistica

L'autorità procedente e l'autorità competente mettono a disposizione la proposta di PII/AdP e di variante urbanistica, il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica e, se disponibile, anche una prima proposta di PII/AdP presso i propri uffici e presso gli uffici della Provincia e dei Comuni il cui territorio risulti anche parzialmente interessato dalla variante urbanistica per sessanta giorni, e pubblicano la documentazione sul proprio sito web e sul sito web sivas (vedi allegato 3).

Ai sensi dell'art.32 della legge 69/2009, la pubblicazione sul sito web sivas sostituisce:

- il deposito presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione;
- la pubblicazione di avviso nel BURL contenente: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica

L'Autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS provvede inoltre a comunicare la messa a disposizione e la pubblicazione su WEB della documentazione di cui sopra ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3, al fine dell'espressione dei pareri che devono essere inviati, entro sessanta giorni dalla notizia della avvenuta messa a disposizione, all'autorità competente ed all'autorità procedente.

Se necessario, l'autorità procedente provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS.

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso chiunque può presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, all'autorità competente, all'autorità procedente e al Comune il cui territorio è interessato dalla variante urbanistica.

Ai sensi del quinto comma, art. 10, del d.lgs.152/2006, il deposito del progetto di variante urbanistica presso i Comuni interessati e le conseguenti consultazioni sostituiscono ad ogni effetto le procedure previste dal comma 11, art. 6, l.r. 2/2003 e dal comma 4, art. 92 della l.r. 12/2005.

6.6 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione è convocata dall'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 6.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del PII/AdP, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

La conferenza di valutazione finale è convocata al termine del periodo di messa a disposizione e deposito di cui al punto 6.5, al fine di raccogliere ed esaminare le osservazioni pervenute.

La documentazione è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati prima della conferenza.

Se necessario, alla conferenza partecipa l'Autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1) che si pronuncia sullo studio di incidenza, e l'autorità competente in materia di VIA.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

6.7 Formulazione parere motivato (fac simile G)

Conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS esaminano e controdeducono le eventuali osservazioni pervenute.

Quindi, come previsto all'articolo 15, comma 1 del d.lgs., ed in assonanza con quanto indicato al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'Autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, alla luce della proposta di AdP e di Rapporto Ambientale, formula il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione dell'AdP, entro il termine di novanta giorni a decorrere da tutti i termini di cui al punto 6.5.

A tale fine sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
- le osservazioni e gli apporti inviati da parte del pubblico.

In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni pervenute, l'autorità procedente provvede all'aggiornamento della proposta di AdP e del Rapporto Ambientale e dispone, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, la convocazione di un'ulteriore conferenza di valutazione, volta alla formulazione del parere motivato.

Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta di AdP/PII valutata.

6.8 Approvazione Finale

La Giunta Regionale approva l'ipotesi di AdP/PII, comprendente il Rapporto Ambientale e la Dichiarazione di Sintesi finale, formulata dalla Conferenza dei rappresentanti sulla base dei pareri espressi dalla Segreteria Tecnica in merito alle osservazioni presentate ed al parere motivato finale.

La Dichiarazione di Sintesi (fac simile M) è predisposta dall'autorità procedente ed è volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 6.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nell'AdP e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di AdP e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale motivato nell'AdP.

L'ipotesi di AdP/PII viene sottoscritta dai rappresentanti degli Enti interessati.

Con Delibera di Consiglio il Comune interessato alla variante urbanistica ratifica l'AdP entro 30 giorni, pena la decadenza del PII/AdP, e contestualmente controdeduce le osservazioni.

L'accordo di programma, unitamente al rapporto ambientale ed alla dichiarazione di sintesi finale, è approvato in via definitiva con Decreto del Presidente della Giunta Regionale. Il provvedimento motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS.

E' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici.

Gli atti relativi all'AdP/PII sono:

- depositati presso gli uffici dell'autorità precedente;
- pubblicati per estratto sui siti web dell'autorità precedente e della Regione Lombardia (sivas, vedi allegato 3).

6.9 Gestione e monitoraggio

L'AdP/PII individua le modalità, le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

Nella fase di gestione il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate deve essere data adeguata informazione sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità precedente.

Programma Integrato di intervento a rilevanza regionale – Accordo di programma con adesione regionale comportante variante urbanistica

Schema di Verifica di assoggettabilità a VAS – Valutazione Ambientale VAS

<i>Fase del piano</i>	<i>PII con Variante di piano</i>	<i>Ambiente/ VA</i>
Fase 0 Preparazione	P0.1 Presentazione P0.2 Decisione in merito alla rilevanza regionale del PII/AdP P0.3 Richiesta alla Regione di adesione all'accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000	
Deliberazione Giunta regionale di adesione all'AdP Pubblicazione della DGR sul BURL		
Fase 1 Orientamento	P1.0 Insediamento Conferenza dei Rappresentanti P1.1 Definizione contenuti di massima dell'AdP e dello schema di convenzione P1.2 Predisposizione cronoprogramma	A1.1 L' Autorità precedente avvalendosi della Segreteria Tecnica, determina: <ul style="list-style-type: none"> • esclusione dalla VAS • verifica di assoggettabilità alla VAS • Valutazione ambientale - VAS A1.2 L'Autorità precedente, avvalendosi della Segreteria tecnica provvede a: <ol style="list-style-type: none"> a. individuare l'Autorità con competenza in materia di VAS b. definire le modalità di svolgimento della conferenza; c. individuare i soggetti con competenza in materia ambientale.
Deliberazione Giunta comunale (o di altro Ente proponente) di avvio del procedimento di <ul style="list-style-type: none"> • Verifica di assoggettabilità alla VAS • Valutazione ambientale – VAS Pubblicazione avviso di avvio del procedimento su Albo Pretorio, sito web di Comune, Regione o eventuale altro Ente proponente		
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS		
Fase 2a Elaborazione e redazione	P2.1 Elaborazione Documentazione preliminare di AdP	A2.1 Elaborazione Rapporto preliminare
	P2.2 Proposta Documentazione preliminare di "ipotesi di Accordo di Programma"	A2.2 Proposta di Rapporto preliminare degli effetti significativi sull'ambiente - allegato II, Direttiva 2001/42/CE
messa a disposizione Documento preliminare di "ipotesi di AdP" e Rapporto preliminare degli effetti significativi sull'ambiente		

Conferenza di verifica/ Conferenza di valutazione	Verifica di Documento preliminare di Accordo di programma e Rapporto preliminare degli effetti significativi sull'ambiente <i>(predisposizione verbale della conferenza)</i>	
Fase 3 Decisione Approvazione AdP	L'Autorità competente in materia di VAS d'intesa con l'Autorità precedente tenuto conto del parere della conferenza di verifica assume decisione circa l'assoggettabilità alla VAS dell'AdP <i>(con atto riconoscibile reso pubblico e messo a disposizione del pubblico)</i>	
	In caso di assoggettabilità alla valutazione ambientale – VAS si procede come esposto nello schema seguente.	In caso di non assoggettabilità alla VAS si procede nell'iter di approvazione dell'ipotesi di AdP"
		
VALUTAZIONE AMBIENTALE - VAS		
Fase 2b Elaborazione e redazione	P2.1 Determinazione obiettivi generali	A2.1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale
	P2.2 Costruzione scenario di riferimento	A2.2 Analisi di coerenza esterna
	P2.3 Definizione di obiettivi specifici e linee d'azione, delle alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2.3 Stima degli effetti ambientali attesi A2.4 Valutazione delle alternative della Variante di piano e scelta di quella più sostenibile, A2.5 Analisi di coerenza interna A2.6 Progettazione del sistema di monitoraggio
	P2.4 Proposta di ipotesi di AdP"(con Variante di piano)	A2.8 Rapporto ambientale e sintesi non tecnica
	Deposito nella Segreteria comunale, sul sito Web di Comune e Regione (e eventuale altro Ente proponente) della Proposta di variante urbanistica, di Rapporto Ambientale e, se disponibile, di eventuale "ipotesi di AdP" proponente per sessanta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prendere visione e presentare osservazioni (art. 92, comma 4, L.r. 12/2005)	
Conferenza di valutazione	Valutazione della proposta di variante urbanistica, di Rapporto ambientale e di eventuale ipotesi di AdP. <i>(predisposizione verbale della conferenza)</i>	
Fase 3 Decisione Approvazione AdP	L'Autorità competente in materia di VAS d'intesa con l'Autorità precedente tenuto conto del parere della conferenza di valutazione formula il parere motivato	
	In caso di parere motivato positivo la Conferenza dei rappresentanti, su proposta della Segreteria Tecnica, approva una "ipotesi di AdP" che comprende il rapporto ambientale e la dichiarazione di sintesi	
	Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione dell'ipotesi di AdP"comprensiva di rapporto ambientale e dichiarazione di sintesi	
Fase 3b Ratifica AdP e variante urbanistica	Entro trenta giorni dalla sottoscrizione degli Enti il Comune ratifica con Delibera di Consiglio comunale e contestualmente controdeduce le osservazioni	
	Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale l'AdP, comprensivo di rapporto ambientale e di dichiarazione di sintesi, è approvato in via definitiva <i>Publicazione del Decreto su BURL e sito web Regione e Comune</i>	
Fase 4 Attuazione gestione	P5.1 Monitoraggio dell'attuazione della Variante di piano P5.3 Attuazione di eventuali interventi correttivi	A5.1 Rapporti di monitoraggio ambientale

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)**

**PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SENZA RILEVANZA
REGIONALE**

COMPORANTE VARIANTE URBANISTICA

OGGETTO

Nel presente allegato sono presi in considerazione i Programmi Integrati di Intervento non aventi rilevanza regionale comportanti varianti urbanistiche (L.R. 12/05, art. 92, comma 8).

Il modello metodologico procedurale relativo ai Programmi Integrati di Intervento di Rilevanza Regionale comportanti varianti urbanistiche (L.R. 12/05 art. 92, commi 4 -7) è descritto nel precedente allegato 1m.

1. INTRODUZIONE

1.1 Norme di riferimento generali

Legge 17 febbraio 1992, n.179, art. 16: "Programmi integrati di intervento";

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 e dal Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Considerazioni generali

Gli strumenti della programmazione negoziata si caratterizzano per la peculiarità delle caratteristiche progettuali, per la variabilità delle dimensioni e delle tipologie degli interventi previsti.

Di conseguenza la determinazione della necessità o meno di sottoporre un programma integrato di intervento (PII) a valutazione ambientale – VAS non può che discendere da un accertamento preliminare, affidato alla responsabilità dell'Autorità procedente.

Tale accertamento preliminare deve prevedere due successive operazioni di screening:

- 1) La prima consiste nell'escludere dal campo di applicazione della direttiva tutti i PII per i quali non sussista la contemporanea presenza dei due requisiti seguenti:
 - intervento con valenza territoriale che comporta variante urbanistica a piani e programmi;
 - presenza di un livello di definizione dei contenuti di pianificazione territoriale idoneo a consentire una variante urbanistica.

Sono inoltre esclusi dalla valutazione ambientale le seguenti varianti ai piani e programmi:

- a) rettifiche degli errori materiali;
- b) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale;
- c) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso.
- d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a Valutazione ambientale - VAS né a verifica di assoggettabilità, i piani attuativi di piani e programmi già oggetto di valutazione; nei casi in cui lo strumento attuativo comporti variante al piano sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti della variante che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato;

- 2) Una volta accertato l'obbligo di sottoporre il PII a procedimento di valutazione ambientale, l'Autorità procedente può appurare l'eventuale esistenza delle condizioni per avviare la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS. Tale ipotesi si applica qualora il PII comporti variante a:
 - a) P/P ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali);
 - b) P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 6, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

La tempistica di approvazione del PII può comunque consigliare l'opportunità di un'attivazione diretta della procedura di VAS, senza passare dalla Verifica di assoggettabilità.

3. SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Elenco dei soggetti

Sono soggetti interessati al procedimento:

- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico e il pubblico interessato;

Qualora l'AdP si raccordi con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento, in qualità di soggetti competenti in materia ambientale, anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.1 bis Proponente

E' il soggetto pubblico o privato, secondo le competenze previste dalle vigenti disposizioni, che elabora il PII;

3.2 Autorità procedente

E' la pubblica amministrazione che elabora il PII ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il PII sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma.

E' la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione della dichiarazione di sintesi.

Tale autorità è individuata all'interno dell'amministrazione del Comune sede dell'intervento tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di PII.

3.3 Autorità competente per la VAS

E' la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato.

L'autorità competente per la VAS è individuata all'interno dell'ente dalla pubblica amministrazione che procede alla formazione del PII con atto formale reso pubblico mediante inserzione sul proprio sito web e sul sito web sivas, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai d.lgs 16 gennaio 2008, n.4 e 18 agosto 2000, n. 267.

Essa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all'autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001;
- c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

3.3 bis Esercizio delle funzioni di autorità competente per la VAS in forma associata

La Regione, in collaborazione con le Province, promuove l'esercizio in forma associata delle competenze in materia di VAS.

Su richiesta di uno o più enti locali, la Regione, mediante specifico protocollo di intesa, disciplina le modalità per lo svolgimento delle funzioni di autorità competente per la VAS in forma associata.

Per l'espletamento delle funzioni di autorità competente per la VAS, i Comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (piccoli Comuni), e quelli individuati dal comma 28, articolo 14 della legge 122/2010 possono costituire o aderire a una delle forme associative di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19, che raggiunga una popolazione di almeno 5.000 residenti.

3.4 Soggetti competenti in materia ambientale

Sono soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei PII.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, individua con atto formale e reso pubblico i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPA;
 - ASL;
 - Enti gestori aree protette;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
 - Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se prevista la Valutazione di incidenza);
 - Autorità competente in materia di VIA (se prevista la VIA o verifica di VIA)
- b) sono enti territorialmente interessati:
- Regione;
 - Provincia;
 - Comunità Montane;
 - Comuni interessati e confinanti;
 - Autorità di Bacino
- c) contesto transfrontaliero/di confine
- Svizzera – Cantoni
 - Regioni, Province e Comuni confinanti

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

3.5 Il pubblico

Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

L'autorità procedente, nell'atto di cui al punto 3.4, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al P/P, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto.

4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione/programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Verifica e/o di Valutazione.

Relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Verifica e/o di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, di cui al punto 3.4, sono attivate la Conferenza di Verifica e/o la Conferenza di Valutazione.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Verifica e/o di Valutazione.

a) Conferenza di Verifica,

Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al rapporto preliminare della proposta di PII (vedi punto 5.4) contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.

b) Conferenza di Valutazione

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping (vedi punto 6.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, è finalizzata a valutare la proposta di PII e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (PII e valutazione ambientale VAS), volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.5.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nell'atto di cui al punto 3.4, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni

4.4 Consultazione transfrontaliera

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere ai soggetti, di cui al punto 3.4 lettera c), una copia integrale della proposta di PII e del Rapporto Ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti intendano procedere a loro volta a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni dei soggetti e del pubblico interessato. Nelle more delle consultazioni transfrontaliere ogni altro termine resta sospeso.

5. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS

5.1 Le fasi del procedimento

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., ed in assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema in coda al presente modello:

1. avvio del procedimento;

2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del PII e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del PII, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
7. messa a disposizione del pubblico delle conclusioni adottate.

5.2 Avvio del procedimento

Il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS è avviato con deliberazione di Giunta Comunale. L'avviso di avvio del procedimento (fac simile A) deve essere pubblicato sull'Albo pretorio, sul sito web del Comune e sul sito web regionale sivas (vedi allegato 3).

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- le modalità di informazione e di pubblicizzazione delle informazioni;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Elaborazione del rapporto preliminare della proposta di PII e determinazione dei possibili effetti significativi

L'autorità procedente predispone un rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

Caratteristiche del PII, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *in quale misura il PII stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura il PII influenza altri p/p, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del PII per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali relativi al PII;*
- *la rilevanza del PII per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. p/p connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);*

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- *carattere cumulativo degli effetti;*
- *natura transfrontaliera degli effetti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
 - *dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

Per la redazione del rapporto preliminare il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

Inoltre nel rapporto preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

5.5 Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica

L'autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica sul sito web sivas (vedi allegato 3) il rapporto preliminare della proposta di PII e determinazione dei possibili effetti significativi. Dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web. (fac simile B)

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del rapporto preliminare (di cui al punto 5.4) al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

5.6 Convocazione conferenza di verifica

L'autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri (vedi punto 3.1).

L'autorità procedente predispose il verbale della Conferenza di verifica.

5.7 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare della proposta di PII e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva, si pronuncia, entro novanta giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre il PII al procedimento di VAS ovvero di non assoggettarlo allo stesso.

La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico. (fac simile C)

In caso di non assoggettabilità alla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione del PII/AdP, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica.

L'approvazione del PII dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

5.8 Informazioni circa la decisione e le conclusioni adottate

Il provvedimento di verifica (fac simile D) viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas (vedi allegato 3).

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante del PII adottato e/o approvato.

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DEL PII/AdP

6.1 Le fasi del procedimento

La VAS del PII è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs, ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema in coda al documento:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione del PII e del Rapporto Ambientale;
4. messa a disposizione;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. formulazione parere ambientale motivato;
7. adozione del PII;
8. deposito e raccolta osservazioni;
9. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;
10. gestione e monitoraggio;

6.1 bis Procedimento di VAS a seguito della verifica di assoggettabilità

La VAS del PII a seguito della verifica di assoggettabilità è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs, ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema in coda al documento:

1. elaborazione e redazione del PII e del Rapporto Ambientale;
2. deposito e messa a disposizione del pubblico;
3. convocazione conferenza di valutazione;
4. formulazione parere ambientale motivato;
5. adozione del PII e messa a disposizione del pubblico;
6. formulazione parere ambientale motivato finale;
7. approvazione finale;
8. gestione e monitoraggio.

Gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta durante la verifica di assoggettabilità devono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

6.2 Avviso di avvio del procedimento

Il procedimento di Valutazione Ambientale – VAS del PII è avviato con deliberazione di Giunta Comunale.

L'avviso di avvio del procedimento è pubblicato sull'Albo pretorio, sul sito web del Comune e sul sito web regionale sivas.

6.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative.

La Provincia competente per territorio partecipa alle conferenze portando in quella sede il proprio contributo alla definizione del documento di scoping e del rapporto ambientale.

6.4 Elaborazione e redazione del PII e del rapporto ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del PII, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti interessati, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico da consultare;
- definizione dell'ambito di influenza del PII (*scoping*) e definizione delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.

Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del PII proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del PII stesso. L'allegato VI al d.lgs riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto Ambientale evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti in fase di scoping.

Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio.

Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

percorso metodologico procedurale

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS definiscono il percorso metodologico procedurale del PII/AdP della relativa VAS, sulla base degli schemi A e B in coda al presente modello.

scoping – conferenza di valutazione (prima seduta)

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS predispose un documento di scoping. Ai fini della consultazione il documento viene inviato ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3, viene messo a disposizione tramite pubblicazione sul sito web sivas e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione, occasione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di ambito di influenza del PII/AdP e delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

elaborazione del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (nell'allegato I), sono:

- illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PII/AdP e del rapporto con altri pertinenti p/p;*
- aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del PII/AdP;*
- caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al PII/AdP, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;*
- obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al PII/AdP, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.*
- possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;*
- misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del PII/AdP;*

- h) *sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;*
- i) *descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;*
- j) *sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

proposta di PII/AdP e Rapporto Ambientale

L'autorità procedente mette a disposizione e pubblica su web la proposta di PII e Rapporto Ambientale per la consultazione ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3, i quali si esprimeranno nell'ambito della conferenza di valutazione.

6.5 Messa a disposizione del pubblico (fac simile F)

La proposta di PII, comprensiva di rapporto ambientale e sintesi non tecnica dello stesso, è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente per la VAS.

L'autorità procedente e l'autorità competente mettono a disposizione per sessanta giorni presso i propri uffici e pubblicano sul proprio sito web nonché sul sito web sivas la proposta di PII, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica.

Ai sensi dell'art.32 della legge 69/2009, la pubblicazione sul sito web sivas sostituisce:

- il deposito presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione;
- la pubblicazione di avviso nel BURL contenente: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 6.3, la messa a disposizione e pubblicazione sul web del PII e del Rapporto Ambientale, al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro sessanta giorni dall'avviso, all'autorità competente per la VAS e all'autorità procedente.

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Se necessario, l'autorità procedente, provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS.

6.6 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione è convocata dall'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 6.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del PII, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Nei casi di cui al punto 6.1 bis, la Conferenza di verifica effettuata può essere considerata quale prima conferenza di valutazione.

La conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di PII e di Rapporto Ambientale.

La documentazione è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati prima della conferenza.

Se necessario alla conferenza partecipano l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), che si pronuncia sullo studio di incidenza, e l'Autorità competente in materia di VIA.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

6.7 Formulazione parere motivato (fac simile G)

Come previsto all'articolo 15, comma 1 del d.lgs., ed in assonanza con quanto indicato al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, alla luce della proposta di PII e Rapporto Ambientale, formula il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del PII, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui al punto 6.5.

A tale fine, sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del PII valutato.

L'Autorità procedente ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del d.lgs, in collaborazione con l'Autorità competente per la VAS, provvede, ove necessario, alla revisione del PII alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione.

6.8 Adozione del PII e informazioni circa la decisione

La proposta di PII, è adottata con delibera di Consiglio comunale, comprensiva di Rapporto Ambientale e dichiarazione di sintesi.

La dichiarazione di sintesi (fac simile H) è predisposta dall'autorità procedente ed è volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 6.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel PII e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di P/P e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale motivato nel PII.

Contestualmente l'autorità procedente ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs, provvede a dare informazione circa la decisione (fac simile I).

6.9 Deposito e raccolta delle osservazioni

La deliberazione di adozione, la proposta di PII, il progetto di variante urbanistica e il Rapporto Ambientale sono messi a disposizione presso gli uffici comunali e pubblicati sul sito web sivas (vedi allegato 3) per quindici giorni consecutivi. Del deposito è data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio. Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati e, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, può presentare osservazioni (art. 14, commi 2 e 3, e art. 92, comma 4, della l.r. 12/2005).

6.10 Approvazione definitiva, formulazione parere motivato e dichiarazione di sintesi finale

Conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS esaminano e controdeducono le eventuali osservazioni pervenute e formulano il parere motivato finale (fac simile L) e la dichiarazione di sintesi finale (fac simile M).

In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni pervenute, l'autorità procedente provvede all'aggiornamento del PII e del Rapporto Ambientale e dispone, d'intesa con

l'autorità competente per la VAS, la convocazione di un'ulteriore conferenza di valutazione, volta alla formulazione del parere motivato finale

In assenza di osservazioni presentate l'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nella dichiarazione di sintesi finale attesta l'assenza di osservazioni e conferma le determinazioni assunte al punto 6.8.

Controdedotte le osservazioni ed acquisita la verifica provinciale di compatibilità, il PII, comprensivo di rapporto ambientale e Dichiarazione di sintesi finale, è approvato in via definitiva con delibera di Consiglio comunale.

Il provvedimento di approvazione definitiva del PII motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS.

Gli atti del PII sono:

- depositati presso gli uffici dell'autorità procedente;
- pubblicati per estratto sul sito web sivas (vedi allegato 3).

6.11 Gestione e monitoraggio

Il PII individua le modalità, le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio

Nella fase di gestione il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate deve essere data adeguata informazione sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente.

P.I.I. NON AVENTI RILEVANZA REGIONALE COMPORTANTI VARIANTI URBANISTICHE

Schema Verifica di assoggettabilità VAS – Valutazione Ambientale VAS

Fase del piano	PII con Variante di piano	Valutazione Ambientale - VAS
Fase 0 Preparazione	P0.1 Presentazione P0.2 Decisione in merito alla rilevanza comunale del PII	A0.1 Decisione in merito a: <ul style="list-style-type: none"> • esclusione dalla VAS • verifica di assoggettabilità alla VAS • Valutazione ambientale - VAS A0.2 Avviso avvio del procedimento di: <ul style="list-style-type: none"> • verifica di assoggettabilità alla VAS • Valutazione ambientale - VAS
deliberazione Giunta Comunale pubblicazione su sito web e Albo Pretorio		
		A1.1 L'autorità procedente provvede a: <ol style="list-style-type: none"> individuare l'Autorità con competenza in materia di VAS definire le modalità di svolgimento della conferenza; individuare i soggetti con competenza in materia ambientale.
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS		
Fase 2a Elaborazione e redazione	P2.1 Elaborazione proposta di PII e variante urbanistica	A2.1 Elaborazione Rapporto preliminare
	P2.2 Proposta di PII e variante urbanistica	A2.2 Proposta di Rapporto preliminare degli effetti significativi sull'ambiente - allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	messa a disposizione Proposta di PII e Rapporto preliminare degli effetti significativi sull'ambiente	
Conferenza di verifica/	Verifica di Proposta di PII e Rapporto preliminare degli effetti significativi sull'ambiente (<i>predisposizione verbale della conferenza</i>)	
Fase 3 Decisione Approvazione	L'Autorità competente in materia di VAS d'intesa con l'Autorità procedente tenuto conto del parere della conferenza di verifica assume decisione circa l'assoggettabilità alla VAS del PII (<i>con atto riconoscibile reso pubblico e messo a disposizione del pubblico</i>)	
	In caso di assoggettabilità alla valutazione ambientale – VAS si procede come esposto nello schema seguente.	In caso di non assoggettabilità alla VAS si procede con l'iter di approvazione del PII
		
VALUTAZIONE AMBIENTALE - VAS		
Fase 2b Elaborazione e redazione	P2.1 Determinazione obiettivi generali	A2.1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale
	P2.2 Costruzione scenario di riferimento	A2.2 Analisi di coerenza esterna

	P2. 3 Definizione di obiettivi specifici e linee d'azione, delle alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi A2. 4 Valutazione delle alternative della Variante di piano e scelta di quella più sostenibile, A2. 5 Analisi di coerenza interna A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio
	P2. 4 Proposta di PII (con Variante di piano)	A2. 7 Rapporto ambientale e sintesi non tecnica
Deposito sul sito web della Proposta di PII e del Rapporto ambientale per 60 giorni		
Conferenza di valutazione	Valutazione della proposta di PII e del Rapporto ambientale <i>(predisposizione verbale della conferenza)</i>	
Fase 3 Decisione Approvazione PII	L'Autorità competente in materia di VAS d'intesa con l'Autorità procedente tenuto conto del parere della conferenza di verifica formula il parere motivato	
	In caso di parere motivato positivo si procede all'adozione (Consiglio Comunale) del progetto e relativa variante unitamente alla Dichiarazione di sintesi	
	Deposito nella Segreteria comunale e sito web per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prendere visione e presentare osservazioni (art. 14, commi 2 e 3, e art.92, comma 4, L.r. 12/2005)	
	L'Autorità competente in materia di VAS d'intesa con l'Autorità procedente esamina le osservazioni presentate formula il parere motivato finale <i>(con atto riconoscibile reso pubblico e messo a disposizione del pubblico)</i>	
	Controdeduzioni alle osservazioni presentate acquisizione verifica provinciale di compatibilità approvazione da parte del Consiglio Comunale	
Fase 4 Attuazione gestione	P5. 1 Monitoraggio dell'attuazione del PII P5. 3 Attuazione di eventuali interventi correttivi	A5.1 Rapporti di monitoraggio ambientale

Allegato 1n

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)**

PIANO FAUNISTICO VENATORIO

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)**

PIANO DI SVILUPPO LOCALE - LEADER

1. INTRODUZIONE

1.1 Quadro di riferimento

Il presente modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del Piano di Sviluppo Locale (di seguito PSL), strumento attuativo del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (di seguito Programma) e in particolare dell'Asse IV – Leader, costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi (D.C.R. 351/2007) alla luce dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni.

I Gruppi di Azione Locale (di seguito GAL) elaborano i PSL tenendo conto dei contenuti del Programma in merito alle strategie di sviluppo locale e delle informazioni, degli approfondimenti e delle valutazioni sviluppate in sede di VAS del Programma, nella logica dell'integrazione delle considerazioni ambientali sin dalle fasi iniziali del processo decisionale.

1.2 Norme di riferimento generali

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);

Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);

Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (deliberazione Giunta regionale 27 dicembre 2007, n. VIII/6420) (di seguito DGR 6420/2007)

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Considerazioni generali

Il processo di selezione dei PSL e dei GAL avviene attraverso l'emanazione di un bando da parte dell'Autorità di Gestione del Programma (*D.G. Agricoltura*), la cui valutazione, affidata al Comitato di Gestione, sarà articolata in due momenti distinti e consequenziali: il primo (*preselezione*) sarà finalizzato a determinare l'ammissibilità dei PSL alla selezione; il secondo (*valutazione*) definirà la graduatoria di merito dei PSL ritenuti ammissibili e individuerà i GAL ammessi all'attuazione dell'Asse IV - Leader.

La decisione di sottoporre i PSL alla procedura di Valutazione ambientale – VAS (punto 2.2) o di Verifica di assoggettabilità alla VAS (punto 2.3) è affidata al Comitato di Gestione che,

contestualmente alla preselezione, determinerà la procedura di valutazione ambientale a cui assoggettare ciascun PSL sulla base delle informazioni fornite dai GAL.

Saranno esclusi dall'applicazione della Valutazione ambientale – VAS o della Verifica di assoggettabilità i PSL caratterizzati da strategie di sviluppo che prefigurano interventi esclusivamente di natura immateriale.

I PSL giudicati ammissibili in base ai criteri individuati nel bando di selezione daranno avvio al processo valutazione ambientale tenendo conto delle indicazioni di cui al presente documento, e porteranno a termine il processo di elaborazione del PSL.

La conclusione del percorso di Verifica di assoggettabilità o di VAS, rappresentata rispettivamente dall'espressione di una decisione sull' assoggettabilità alla VAS o di un parere motivato vincolante positivo, è condizione necessaria per accedere alla fase di valutazione e di definizione della graduatoria di merito dei PSL.

2.2 Valutazione ambientale - VAS

Ricadono nell'ambito di applicazione della valutazione ambientale – VAS, i PSL:

- a) elaborati per i "settori agricolo, forestale" e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti ambientali sulle finalità di conservazione dei siti designati come Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), si ritiene necessaria la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni.

La valutazione di incidenza è integrata in sede di VAS (vedi Allegato 2 della DGR 6420/2007). Il proponente dovrà predisporre lo studio di incidenza, i cui contenuti minimi sono indicati nell'Allegato D della D.G.R. n. VII/14106 del 12.09.2003, da trasmettere all'autorità competente in materia di SIC e ZPS insieme all'istanza di valutazione di incidenza.

2.3 Verifica di assoggettabilità alla VAS

Ricadono nella Verifica di assoggettabilità alla VAS i PSL che non soddisfano i requisiti descritti alle lettere a) e b) del punto 2.2 ma prefigurano strategie di intervento che potrebbero determinare effetti significativi sull'ambiente.

Il procedimento di Verifica conduce alla decisione se assoggettare o meno l'elaborazione del PSL alla procedura di VAS.

3. SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Elenco dei soggetti

Sono soggetti interessati al procedimento:

- il proponente;
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico e il pubblico interessato.

Qualora il PSL si proponga quale raccordo con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento, in qualità di soggetti competenti in materia ambientale, anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.2 Il proponente

Il proponente è il GAL o, nel caso di nuovi territori non ancora costituiti in GAL, il soggetto individuato quale capofila del GAL.

Il proponente assolve il mandato di procedere ai necessari adempimenti amministrativi previsti dal presente modello con particolare riferimento:

- alla Verifica di assoggettabilità alla VAS - punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.8;
- alla Valutazione ambientale – VAS - punti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8 e 6.10.

3.3 Autorità procedente

L'autorità procedente è l'Autorità di Gestione del Programma (*D.G. Agricoltura*) che sovrintende al processo previsto per la selezione dei PSL.

3.4 Autorità competente per la VAS

L'autorità competente per la VAS è la Direzione Generale competente in materia di Valutazione ambientale strategica – VAS (*D.G. Territorio e Urbanistica*) con il supporto dell'Autorità Ambientale regionale (*D.G. Ambiente, Energia e Reti*).

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, interviene in particolare per quanto concerne:

- la decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
- la formulazione del parere ambientale motivato.

3.5 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, con atto formale reso pubblico mediante inserzione su web¹ individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla Conferenza di Verifica e/o di Valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale
 - ARPA – dipartimento provinciale;
 - ASL;
 - Enti gestori di aree protette;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia²;
- b) sono enti territorialmente interessati
 - Regione;
 - Provincia;
 - Comunità Montane;
- c) contesto transfrontaliero/di confine
 - Svizzera – Cantoni;
 - Regioni, Province e Comuni confinanti.

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione del proponente, con particolare riferimento ai Consorzi di bonifica, ove presenti sul territorio, e alle Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale (AATO).

3.6 Il pubblico e il pubblico interessato

Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

¹ Nello specifico, sul sito ufficiale del GAL o, nel caso di nuovi territori non ancora costituiti in GAL, sul sito del soggetto capofila.

² Coordina la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Sovrintendenza per i Beni Archeologici (art. 20 DPR 173/2004)

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, nell'atto di cui al punto 3.5, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al PSL, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto.

3.7 Autorità competente in materia di SIC e ZPS e di V.I.A.

Sono competenti in materia di SIC e ZPS e di V.I.A. le strutture della Giunta regionale incaricate.

4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale, il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione / programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Verifica e/o di Valutazione, relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Verifica e/o di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificamente per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o comunque interessati alle ricadute derivanti dalle scelte di PSL sono attivate la Conferenza di Verifica e/o la Conferenza di Valutazione.

a) Conferenza di Verifica

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri.

Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al rapporto preliminare della proposta di PSL (vedi punto 5.4) contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.

b) Conferenza di Valutazione

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, indice la Conferenza di Valutazione volta ad acquisire i pareri/contributi dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri.

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo, è volta ad illustrare il documento di scoping e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, di tipo conclusivo, è finalizzata a valutare la proposta di PSL e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

Qualora la Verifica di assoggettabilità si concluda con l'assoggettamento del PSL a VAS, la Conferenza di Verifica assume contestualmente la valenza di prima Conferenza di Valutazione.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato, volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.6.

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per VAS, nell'atto di cui al punto 3.5, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

4.4 Consultazione transfrontaliera

Qualora il PSL generasse effetti ambientali rilevanti in contesti transfrontalieri, il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per VAS, provvede a trasmettere ai soggetti, di cui al punto 3.5 lettera c) una sintesi della proposta di PSL e la sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale ai soggetti transfrontalieri coinvolti, fissando il termine, non superiore a sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse a partecipare al procedimento.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti esprimano l'interesse a partecipare al procedimento, i pareri e le osservazioni delle autorità e del pubblico devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di messa a disposizione della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale di cui al punto 6.5.

5. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS

5.1 Le fasi del procedimento

La verifica di assoggettabilità è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema PSL – Verifica di assoggettabilità dalla VAS / Valutazione ambientale - VAS:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione del rapporto preliminare della proposta di PSL contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. messa a disposizione rapporto preliminare e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
7. informazione circa la decisione.

5.2 Avviso di avvio del procedimento

La verifica di assoggettabilità dalla VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avviso del procedimento di elaborazione del PSL da parte del proponente (fac simile A).

Tale avviso è reso pubblico ad opera del proponente mediante pubblicazione su web e trasmesso alla autorità procedente che cura la pubblicazione sul sito web regionale.

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.5) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alla conferenza di verifica;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;

- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Elaborazione del rapporto preliminare della proposta di PSL

Il proponente predispose un rapporto preliminare della proposta di PSL contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

Caratteristiche del PSL, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *in quale misura il PSL stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura il PSL influenza altri p/p, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del PSL per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali pertinenti al PSL;*
- *la rilevanza del PSL per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. p/p connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);*

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- *carattere cumulativo degli effetti;*
- *natura transfrontaliera degli effetti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
 - *dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

Il rapporto preliminare potrà essere redatto prendendo come primo riferimento i contenuti dell'analisi di contesto effettuata nel PSR, nonché dal Rapporto Ambientale e dalla Dichiarazione di sintesi. Tali contenuti dovranno essere specificati ed approfonditi sia per quanto riguarda gli aspetti peculiari del contesto ambientale locale che per i contenuti della strategia di ciascun PSL.

Inoltre nel rapporto preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

5.5 Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica

Il proponente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici, il rapporto preliminare della proposta di PSL e di determinazione dei possibili effetti significativi (vedi punto 5.4) e pubblica sul sito web l'avviso di deposito (fac simile B). Contestualmente provvede alla trasmissione della documentazione alla autorità procedente e alla autorità competente per la VAS.

Il proponente comunica l'avvenuta messa a disposizione della documentazione ai soggetti competenti in materia ambientale, ove necessario anche transfrontalieri, e agli enti territorialmente interessati.

L'autorità procedente cura la pubblicazione del rapporto preliminare della proposta di PSL e di determinazione dei possibili effetti sul sito web regionale.

5.6 Convocazione conferenza di verifica

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, convoca la Conferenza di Verifica alla quale partecipano i soggetti suddetti ed eventualmente l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).

Il proponente predispose il verbale della Conferenza di verifica.

5.7 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare della proposta PSL e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della Conferenza di Verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva, si pronuncia sulla necessità di sottoporre il PSL al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso.

La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico (fac simile C).

In caso di non assoggettabilità alla VAS, il proponente, nella fase di elaborazione del PSL, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica.

Qualora la Conferenza di Verifica si esprima in merito alla necessità di sottoporre a VAS il PSL, la consultazione effettuata sostituisce a tutti gli effetti la consultazione prevista sulla fase di *scoping*, in cui i soggetti con competenza ambientale sono chiamati ad esprimersi in merito alla portata delle informazioni da considerare nell'elaborazione del rapporto ambientale.

5.8 Informazione circa la decisione e trasmissione alla Giunta Regionale

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul web da parte del proponente e dell'autorità procedente (fac simile D).

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante del PSL.

Il proponente, insieme al partenariato, provvede alla presa d'atto del PSL e alla trasmissione all'autorità procedente e all'autorità competente per la VAS della documentazione qui elencata:

- PSL;
- verbale della conferenza di verifica;
- eventuali osservazioni e apporti inviati dal pubblico;
- rapporto preliminare e provvedimento di verifica.

Gli atti del PSL, comprensivi del provvedimento di verifica, sono:

- depositati presso gli uffici del proponente;
- pubblicati sul sito web del proponente e per estratto sul sito web regionale.

5.9 Approvazione dei PSL ritenuti ammissibili

L'istruttoria dei PSL che hanno portato a termine il processo di Verifica di assoggettabilità e ritenuti ammissibili in base ai criteri previsti dal bando di selezione è effettuata dal Comitato di Gestione del Programma, il quale predispose la graduatoria definitiva approvata con atto formale.

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PSL (VAS)

6.1 Le fasi del procedimento

La VAS del PSL è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs, ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema PSL – Verifica di assoggettabilità alla VAS / Valutazione ambientale - VAS:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. convocazione della prima conferenza di valutazione per la definizione dell'ambito di influenza e della portata delle informazioni da considerare;
4. elaborazione e redazione della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale;
5. messa a disposizione proposta di PSL e di Rapporto Ambientale;
6. convocazione conferenza di valutazione;
7. formulazione parere ambientale motivato;
8. elaborazione della dichiarazione di sintesi e informazione circa la decisione;
9. gestione e monitoraggio.

6.1 bis Procedimento di VAS a seguito della verifica di assoggettabilità

La VAS del PSL a seguito della verifica di assoggettabilità è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs, ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – VAS:

1. elaborazione e redazione della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale;
2. messa a disposizione;
3. convocazione conferenza di valutazione;
4. formulazione parere ambientale motivato;
5. elaborazione della dichiarazione di sintesi e informazione circa la decisione;
6. gestione e monitoraggio.

Gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta durante la verifica di assoggettabilità devono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

6.2 Avviso di avvio del procedimento

La VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di elaborazione del PSL ad opera del proponente (fac simile E).

Tale avviso è reso pubblico ad opera del proponente mediante pubblicazione sul sito web e trasmesso alla autorità procedente che cura la pubblicazione sul sito web regionale.

6.3 Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.5) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative.

6.4 Elaborazione e redazione della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del PSL, l'autorità competente per la VAS fornisce indicazioni al proponente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- definizione delle forme di consultazione da attivare, dei soggetti competenti in materia ambientali, ove necessario anche transfrontalieri, e del pubblico da consultare;
- definizione dell'ambito di influenza del PSL (*scoping*) e delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva.

percorso metodologico procedurale

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, definisce il percorso metodologico procedurale del PSL e della relativa VAS, sulla base dello Schema PSL – Verifica di assoggettabilità alla VAS / Valutazione Ambientale – VAS, in coda al presente modello.

scoping – conferenza di valutazione (prima seduta)

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, predispone un documento di scoping. Ai fini della consultazione, il documento viene messo a disposizione tramite pubblicazione sul sito web sivas e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del PSL e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

elaborazione del Rapporto Ambientale

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 4/2008, sono quelle elencati nell'allegato IV del citato Decreto:

- a) *illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PSL e del rapporto con altri pertinenti p/p;*
- b) *aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del PSL;*
- c) *caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- d) *qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al PSL, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;*
- e) *obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al PSL, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale.*
- f) *possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;*
- g) *misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del PSL;*
- h) *sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;*
- i) *descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;*
- j) *sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

Un riferimento per la redazione dei documenti è rappresentata dal Rapporto ambientale e dalla Dichiarazione di sintesi prodotti nell'ambito del percorso di VAS del PSR. Tali contenuti dovranno essere specificati ed approfonditi per il contesto locale e contestualizzati in base alla strategia di ciascun PSL.

6.5 Messa a disposizione della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale

Il proponente mette a disposizione, per sessanta giorni, presso i propri uffici e gli uffici delle Province territorialmente interessate, la proposta di PSL e di Rapporto Ambientale comprensiva della Sintesi non Tecnica e pubblica su web l'avviso di deposito (fac simile F). Contestualmente provvede alla trasmissione della documentazione alla autorità procedente e alla autorità competente per la VAS.

Il proponente comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 6.3, la messa a disposizione della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale corredata della Sintesi non Tecnica, al fine dell'espressione del loro parere che deve essere inviato al proponente entro sessanta giorni dalla messa a disposizione.

Se necessario, il proponente provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS, corredato di istanza di valutazione di incidenza.

L'autorità procedente cura la pubblicazione della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale corredata dalla Sintesi non Tecnica sul sito web regionale e di un avviso di messa a disposizione della documentazione (fac simile F)

Ai sensi dell'art.32 della legge 69/2009, la pubblicazione sul sito web sivas sostituisce:

- il deposito presso gli uffici della Regione e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal PSL o dagli impatti della sua attuazione;
- la pubblicazione di avviso nel BURL contenente: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del PSL e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.

6.6 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione è convocata dal proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 6.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva come descritto ai punti 4.2 e 6.4 del presente documento.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale a cura del proponente.

6.7 Formulazione parere motivato

Come previsto all'articolo 15, comma 1 del d.lgs., ed in assonanza con quanto indicato al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, alla luce della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale, formula il parere motivato.

A tale fine, sono acquisiti:

- i verbali delle conferenze di valutazione, comprensivi eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere,
- le osservazioni e contributi inviati dal pubblico.

Il parere motivato (fac simile G) deve contenere considerazioni almeno in merito:

- a) alla qualità ed alla congruenza delle scelte del PSL rispetto alle informazioni ed agli obiettivi del rapporto ambientale;
- b) alla coerenza interna ed esterna del PSL;
- c) alla efficacia e congruenza del sistema di monitoraggio.

6.8 Informazione circa la decisione e trasmissione alla Giunta Regionale

Il proponente, insieme al partenariato, provvede ad apportare eventuali modifiche o integrazioni sulla base delle indicazioni del parere ambientale motivato e alla presa d'atto del PSL.

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, predispone la dichiarazione di sintesi (fac simile H), volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 6.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel PSL e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di PSL e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale motivato nel PSL.

Il proponente trasmette all'autorità procedente e all'autorità competente per la VAS la documentazione qui elencata:

- PSL, Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica;
- verbale della conferenza di valutazione;
- contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
- osservazioni e apporti inviati dal pubblico;
- parere ambientale motivato e Dichiarazione di sintesi.

Gli atti del PSL, comprensivi del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica, della Dichiarazione di sintesi e del parere ambientale motivato, sono:

- depositati presso gli uffici del proponente;
- pubblicati sul sito web del proponente e per estratto sul sito web regionale (vedi allegato 3).

Il proponente comunica l'avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati con l'indicazione del luogo dove può essere presa visione della documentazione integrale.

L'autorità procedente cura la pubblicazione della informazione circa la decisione (fac simile I) sul sito web sivas.

6.9 Approvazione dei PSL ritenuti ammissibili

L'istruttoria dei PSL che hanno portato a termine il percorso di VAS e ritenuti ammissibili in base ai criteri previsti dal bando di selezione è effettuata dal Comitato di Gestione del Programma, il quale predispose la graduatoria definitiva approvata con atto formale.

6.10 Gestione e monitoraggio

Il monitoraggio, gestito dal proponente, è finalizzato a garantire, anche attraverso l'individuazione di specifici indicatori, la verifica degli effetti sull'ambiente generati dall'attuazione del PSL. Esso deve fornire le informazioni necessarie, attraverso la messa a disposizione di report periodici, per valutare gli effetti sull'ambiente delle azioni messe in campo dal PSL, consentendo di verificare se esse sono in grado di conseguire gli obiettivi anche ambientali che il PSL si è posto. Infine deve permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie.

Nella progettazione del sistema di monitoraggio il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, esplicita i seguenti aspetti:

- modalità di popolamento e aggiornamento degli indicatori;
- modalità di controllo degli effetti significativi sull'ambiente;
- modalità organizzative;
- risorse necessarie alla realizzazione e gestione;
- contenuti dei report periodici di monitoraggio;
- modalità di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico.

Nella fase di gestione il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PSL approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate deve essere data adeguata informazione sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente.

Schema 1o PSL – Verifica di assoggettabilità alla VAS / Valutazione Ambientale – VAS

Fase del piano	Processo del PSL	Valutazione ambientale - VAS	Verifica di assoggettabilità
Fase 1 Preparazione e Orientamento	P1.1 Definizione del documento preliminare di PSL P1.2. Trasmissione del documento preliminare di PSL all'autorità procedente e all'autorità competente per la VAS	A1.1 Verifica dei requisiti per l'applicazione della VAS o della Verifica di assoggettabilità alla VAS, comprendente la verifica di possibili interferenze con i Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)	
Preselezione	Verbale Comitato di Gestione in merito alla ammissibilità dei PSL e alla procedura di valutazione ambientale a cui sottoporre ciascun PSL		
Conferenza di Verifica / di Valutazione	Avvio del confronto		
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2.1 Documento preliminare di PSL	A2.1 Pubblicazione dell'avvio del processo di VAS o di Verifica di assoggettabilità A2.2 Mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico A2.3 Elaborazione del documento di scoping	A2.3 Elaborazione del rapporto preliminare della proposta di PSL e di determinazione degli effetti significativi sull'ambiente (allegato II della Direttiva) messa a disposizione (30 giorni) comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati trasmissione alla Regione pubblicazione sul sito web regionale ad opera dell'autorità procedente
Conferenza di Verifica / di Valutazione		<i>Prima Conferenza di valutazione</i> Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale Verbale conferenza	<i>Conferenza di verifica</i> Verbale conferenza in merito all'assoggettabilità o meno del PSL dalla procedura di VAS Decisione L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettare o non assoggettare il PSL alla valutazione ambientale
			Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2.2 Elaborazione della proposta di PSL P2.2 Proposta di PSL	A2.4 Elaborazione della proposta di Rapporto Ambientale A2.5 Elaborazione dello Studio di Incidenza delle scelte del PSL sui Siti della Rete Natura 2000 (se previsto) A2.6 Proposta di Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica	In caso di non assoggettabilità alla VAS si procede con l'elaborazione del PSL definitivo In caso di assoggettabilità alla VAS si procede con il percorso di Valutazione ambientale - VAS
	messa a disposizione (60 giorni) della proposta di PSL, di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati invio dello Studio di incidenza (se previsto) all'autorità competente in materia di SIC e ZPS e istanza di valutazione di incidenza trasmissione alla Regione pubblicazione sul sito web regionale e ad opera dell'autorità procedente		A2.4 Integrazione di eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica

Conferenza di valutazione	valutazione della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale		
	valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente		
	Parere Motivato predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità precedente		
	P3. 1 Presa d'atto del PSL definitivo e del Rapporto Ambientale da parte del proponente e del partenariato e sottoscrizione della Dichiarazione di sintesi	P3. 1 Presa d'atto del PSL definitivo da parte del proponente e del partenariato	
Fase 3 Approvazione	P3.2 Informazione circa la decisione (elaborazione Dichiarazione di sintesi e pubblicazione della documentazione su web)		
	P3. 3 Trasmissione Il proponente trasmette all'autorità proponente e all'autorità competente per la VAS: - PSL, Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica; - verbale della conferenza di valutazione; - contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere; - osservazioni e apporti inviati dal pubblico; - parere ambientale motivato e Dichiarazione di sintesi.	P3. 2 Trasmissione Il proponente trasmette all'autorità proponente e all'autorità competente per la VAS: - PSL definitivo (integrato con indicazioni Conferenza di Verifica) - verbale della conferenza di verifica; - eventuali osservazioni e apporti inviati dal pubblico; - rapporto preliminare e provvedimento di verifica	
	3. 3 Istruttoria dei PSL ritenuti ammissibili da parte del Comitato di Gestione		
	3. 4 Approvazione della graduatoria dei PSL ammissibili a finanziamento		
Fase 4 Attuazione / Gestione	P4. 1 Attuazione e, gestione, monitoraggio del PSL	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica	

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)**

**PIANO COMPENSORIALE DI BONIFICA, DI IRRIGAZIONE
E DI TUTELA DEL TERRITORIO RURALE**

1. INTRODUZIONE

1.1 Quadro di riferimento

Il presente modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del **Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale** (di seguito Piano di bonifica) costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, alla luce dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

1.2 Norme di riferimento generali

Legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 "Norme in materia di bonifica e irrigazione";

Piano Generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 16 febbraio 2005, n. VII/1179;

Decreto Dirigente Unità Organizzativa 9 luglio 2007, n. 7504 Attivazione direttive concernenti "Metodologie, contenuti e procedure di elaborazione, approvazione ed attuazione del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, dei programmi comprensoriali triennali e del piano di riordino irriguo";

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Valutazione ambientale - VAS

La valutazione ambientale (di seguito VAS) si applica al Piano di bonifica qualora interessi le seguenti fattispecie:

- a. ricade nel settore agricolo, delle acque e definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati nella direttiva sulla VIA (categorie indicate nell'allegato I o nell'allegato II della Direttiva 85/337/CEE);
- b. si ritiene che abbia effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE

2.2 Verifica di assoggettabilità alla VAS

Il Piano di bonifica che non soddisfa i criteri del punto 2.1, è soggetto a Verifica di assoggettabilità, al fine di determinare se può avere effetti significativi sull'ambiente. Il procedimento di verifica conduce alla decisione se accompagnare o meno l'elaborazione del piano con il procedimento di Valutazione Ambientale - VAS.

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

3. SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Elenco dei soggetti

Sono soggetti interessati al procedimento:

- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale
- gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico e il pubblico interessato.

Qualora la procedura di verifica/valutazione ambientale - VAS del Piano di bonifica debba raccordarsi con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.2 Autorità procedente

L'autorità procedente è la struttura che, all'interno del Consorzio di bonifica, si occupa della procedura di redazione del piano di bonifica.

3.3 Autorità competente per la VAS

E' la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato.

L'autorità competente per la VAS è individuata all'interno dell'ente con atto formale dalla pubblica amministrazione che procede alla formazione del P/P, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai d.lgs 16 gennaio 2008, n.4 e 18 agosto 2000, n. 267.

Essa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all'autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001;
- c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

3.4 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

L'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati avviene con le modalità stabilite ai punti 5.3 o 6.3.

Di seguito sono indicati i soggetti da individuare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale
 - ARPA;
 - ASL;

- Enti gestori aree protette;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia¹;
- b) sono enti territorialmente interessati
- Regione;
 - Provincia;
 - Comuni e comuni confinanti

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

3.5 Il pubblico e il pubblico interessato

Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

L'autorità procedente, nell'atto di cui ai punti 5.3 o 6.3, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al P/P, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto.

4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione/programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di verifica e/o di Valutazione.

4.2 Conferenza di Verifica e/o di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti e degli enti territoriali interessati, di cui al punto 3.4, sono attivate la Conferenza di Verifica (vedi punto 5.6) e/o la Conferenza di Valutazione (vedi punto 6.6).

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (Piano di bonifica e Valutazione ambientale - VAS), volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.5.

¹ Coordina la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Soprintendenza per i Beni Archeologici (art. 20 d.P.R. 173/2004)

5. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS

5.1 Le fasi

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.lgs, ed in assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema **Schema Piano di bonifica, di irrigazione e tutela del territorio rurale**:

1. Avvio del procedimento e relativo avviso;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione del rapporto preliminare della proposta di Piano contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
5. convocazione della conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.

5.2 Avvio del procedimento e relativo avviso

La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale VAS è avviata contestualmente all'avvio del Piano di bonifica da parte dell'autorità procedente;
Dell'avvio del procedimento deve essere dato avviso (fac simile A della d.g.r. 6420/2007). Tale avviso è reso pubblico mediante pubblicazione su web (vedi allegato 3 della d.g.r. 6420/2007).

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

Il procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale da rendere pubblico su web, individua i soggetti di cui al punto 3.4 e definisce:

- le modalità di convocazione della conferenza di verifica (punto 4.2);
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni (punto 4.3).

5.4 Elaborazione del rapporto preliminare della proposta di Piano di bonifica

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, predispone un rapporto preliminare della proposta di Piano di bonifica contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.

Contenuti del rapporto preliminare:

Caratteristiche del Piano di bonifica, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *in quale misura il Piano di bonifica stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura il Piano di bonifica influenza altri p/p, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del Piano di bonifica per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali relativi al Piano di bonifica;*
- *la rilevanza del Piano di bonifica per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. p/p connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);*

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- *carattere cumulativo degli effetti;*
- *natura transfrontaliera degli effetti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*

- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
- *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
- *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

5.5 Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica (fac simile B)

L'autorità procedente:

- mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su web il rapporto preliminare della proposta di Piano di bonifica e determinazione dei possibili effetti significativi (punto 5.4);
- dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web;
- comunica ai soggetti competenti in materia ambientale, e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del rapporto preliminare, al fine dell'espressione del parere che deve essere inviato all'autorità procedente entro trenta giorni dalla notizia della avvenuta messa a disposizione.

5.6 Convocazione conferenza di verifica

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca la Conferenza di verifica (punto 4.2) alla quale partecipano, oltre alle predette autorità, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati ed eventualmente l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 3.1).

Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al rapporto preliminare della proposta di Piano di bonifica (punto 5.4) contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.

L'autorità procedente predispose il verbale della Conferenza di verifica.

5.7 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente:

- esamina il rapporto preliminare della proposta di Piano di bonifica e di determinazione dei possibili effetti significativi;
- acquisisce il verbale della conferenza di verifica;
- valuta le eventuali osservazioni pervenute da parte del pubblico;
- valuta i pareri espressi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati;
- prende atto dell'eventuale parere, obbligatorio e vincolante, espresso dall'autorità competente in materia di SIC e ZPS;

sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II, della Direttiva, si pronuncia non oltre novanta giorni sulla necessità di sottoporre il Piano di bonifica al procedimento di VAS ovvero di non assoggettarlo allo stesso.

La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico (fac simile C)

In caso di non assoggettabilità alla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione del Piano di bonifica, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica.

L'approvazione del Piano di bonifica dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

5.8 Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas (vedi allegato 3). L'autorità procedente ne dà notizia (fac simile D) secondo le modalità adottate al precedente punto 5.2.

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante del Piano di bonifica adottato e/o approvato.

5.9 Adozione del Piano di bonifica e trasmissione alla Giunta Regionale

L'autorità procedente:

- provvede all'adozione del Piano di bonifica;
- trasmette il piano alla Giunta Regionale entro 10 giorni dalla sua adozione.

5.10 Approvazione del Piano di bonifica e informazione circa la decisione

La Giunta Regionale approva il Piano di bonifica.

Il provvedimento di approvazione definitiva del Piano di bonifica fa proprio quello della Verifica di assoggettabilità alla VAS (punto 5.8).

Gli atti del Piano di bonifica sono:

- depositati presso gli uffici del proponente e dell'autorità procedente;
- pubblicati sul sito web dell'autorità procedente e per estratto sul sito web regionale.

5.11 Gestione e monitoraggio

Il monitoraggio, gestito dall'autorità procedente, è finalizzato a garantire, anche attraverso l'individuazione di specifici indicatori, la verifica dell'attuazione degli obiettivi prefissati nel Piano di bonifica.

Schema Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale – Verifica di assoggettabilità

<i>Fase del Piano di bonifica</i>	Processo Piano di bonifica	Verifica di assoggettabilità alla VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento del Piano di bonifica P0. 2 Incarico per la stesura del Piano di bonifica P0. 3 Esame proposte pervenute elaborazione del rapporto preliminare della proposta di Piano di bonifica	A0. 1 Incarico per la predisposizione del rapporto preliminare A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del Piano di bonifica P1. 2 Definizione schema operativo Piano di bonifica	A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic) A1. 2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti A1. 3 rapporto preliminare della proposta di Piano di bonifica e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del rapporto preliminare della proposta di Piano di bonifica e determinazione dei possibili effetti significativi – (allegato II, Direttiva 2001/42/CE) comunicazione della notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
Conferenza di verifica	verbale conferenza in merito all'assoggettabilità o meno del Piano di bonifica alla VAS	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettare o non assoggettare il Piano di bonifica dalla valutazione ambientale (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)	
	Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web.	

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO (VAS)

6.1 Le fasi del procedimento

La VAS del Piano di bonifica è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs, ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema **Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e tutela del territorio rurale – Valutazione ambientale – VAS**:

1. Avvio del procedimento e relativo avviso;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione del Piano di bonifica e del Rapporto Ambientale;
4. messa a disposizione;
5. convocazione della conferenza di valutazione;
6. formulazione del parere ambientale motivato;
7. approvazione del Piano di bonifica e informazione circa la decisione
8. gestione e monitoraggio.

Nei casi in cui il procedimento di VAS sia stato preceduto dalla Verifica di assoggettabilità, gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta devono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

6.2 Avvio del procedimento

La Valutazione Ambientale - VAS è avviata contestualmente all'avvio del Piano di bonifica da parte dell'autorità procedente;

Dell'avvio del procedimento deve essere dato avviso (fac simile E). Tale avviso è reso pubblico mediante pubblicazione su web (vedi allegato 3).

6.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale da rendere pubblico sul web, individua i soggetti di cui al punto 3.4 e definisce:

- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione (punto 4.2);
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni (punto 4.3).

6.4 Elaborazione e redazione del Piano di bonifica e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del Piano di bonifica, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, nel quale stabilire le modalità della collaborazione e le forme di consultazione da attivare;
- definizione dell'ambito di influenza del Piano di bonifica (*scoping*) e della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione e progettazione del sistema di monitoraggio.

scoping – conferenza di valutazione (prima seduta)

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, predispone un documento di scoping. Ai fini della consultazione, il documento viene messo a disposizione tramite pubblicazione sul sito web *sivas* e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di *scoping* contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del P/P e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

elaborazione del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (allegato I), sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano di bonifica e del rapporto con altri piani pertinenti;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del Piano di bonifica;
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano di bonifica, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Piano di bonifica, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano di bonifica;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
- j) Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

6.5 Messa a disposizione (fac simile F)

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS:

- mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su web (vedi allegato 3) la proposta di Piano di bonifica, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, per sessanta giorni.
- dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web.
- comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati la messa a disposizione e pubblicazione su web del Piano di bonifica e del Rapporto Ambientale, al fine dell'espressione del parere che deve essere inviato, entro sessanta giorni dalla notizia della avvenuta messa a disposizione, all'autorità procedente.

Se necessario, l'autorità procedente provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS.

6.6 Convocazione conferenza di valutazione

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca la Conferenza di valutazione (punto 4.2) alla quale partecipano, oltre alle predette autorità, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati ed eventualmente l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 3.1).

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo, è volta ad illustrare il documento di scoping (punto 6.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda è finalizzata a valutare la proposta di Piano di bonifica e di Rapporto Ambientale (punto 6.4), esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) previsti.

L'autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di valutazione.

6.7 Formulazione parere motivato (fac simile G)

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente:

- esamina il rapporto ambientale e la proposta di Piano di bonifica;
- acquisisce il verbale della conferenza di valutazione;
- valuta i pareri espressi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati;
- prende atto dell'eventuale parere, obbligatorio e vincolante, espresso dall'autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- valuta le eventuali osservazioni pervenute da parte del pubblico;

Sulla base dei criteri di cui all'allegato II della Direttiva, l'autorità competente, d'intesa con l'autorità procedente, formula il parere motivato.

Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del Piano di bonifica.

L'autorità procedente provvede, ove necessario, alla revisione del Piano di bonifica alla luce del parere motivato espresso.

Parere motivato e dichiarazione di sintesi (punto 6.8) costituiscono presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del Piano di bonifica.

6.8 Adozione del Piano di bonifica e trasmissione alla Giunta Regionale

L'autorità procedente adotta il Piano di bonifica e predispone, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, la dichiarazione di sintesi (fac simile H), volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 6.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano di bonifica e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di Piano di bonifica e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale motivato nel Piano di bonifica.

Il provvedimento di adozione del Piano di bonifica motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi. Il Piano di bonifica, entro 10 giorni dalla sua adozione, viene trasmesso alla Regione Lombardia per l'approvazione.

6.9 Formulazione del parere motivato finale, approvazione del Piano di bonifica

La Giunta Regionale esamina il Piano di bonifica apportando, ove necessario, anche sulla base dei pareri e delle osservazioni pervenute, integrazioni e modifiche.

Qualora si sia reso necessario apportare modifiche o integrazioni al piano, l'autorità regionale competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente regionale, valuta gli effetti significativi sull'ambiente delle modifiche e integrazioni apportate e redige il parere motivato finale. L'autorità procedente regionale, d'intesa con l'autorità regionale competente per la VAS, redige la dichiarazione di sintesi finale.

Qualora non si siano apportate modifiche o integrazioni al piano, o tali modifiche non abbiano effetti significativi sull'ambiente, il parere motivato e la dichiarazione di sintesi hanno valore di parere motivato finale e di dichiarazione di sintesi finale.

La Giunta Regionale approva il Piano di bonifica. Il provvedimento di approvazione motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di valutazione ambientale – VAS, e contiene la dichiarazione di sintesi finale.

6.10 Informazione circa la decisione

Gli atti del Piano di bonifica sono:

- depositati presso gli uffici dell'autorità procedente;
- pubblicati per estratto sul sito web sivas (vedi allegato 3)

6.11 Gestione e monitoraggio

Il monitoraggio, gestito dal precedente, è finalizzato a garantire, anche attraverso l'individuazione di specifici indicatori, la verifica degli effetti sull'ambiente in relazione agli obiettivi prefissati nel Piano di bonifica. Esso deve fornire le informazioni necessarie, attraverso la messa a disposizione di report periodici, per valutare gli effetti sull'ambiente delle azioni messe in campo dal Piano di bonifica, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il Piano di bonifica si è posto. Infine deve permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie.

Nella progettazione del sistema di monitoraggio l'autorità precedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, esplicita i seguenti aspetti:

- modalità di controllo degli effetti significativi sull'ambiente;
- modalità organizzative;
- risorse necessarie alla realizzazione e gestione.

Schema Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale – Valutazione Ambientale VAS

<i>Fase del Piano di bonifica</i>	Processo di Piano di bonifica	Valutazione Ambientale VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento P0. 2 Incarico per la stesura del Piano di bonifica P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del Piano di bonifica	A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel Piano di bonifica
	P1. 2 Definizione schema operativo Piano di bonifica	A1. 2 Definizione dello schema operativo per la VAS, e mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto
	P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni a disposizione dell'ente su territorio e ambiente	A1. 3 Verifica delle presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps)
Conferenza di valutazione	avvio del confronto	
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2. 1 Determinazione obiettivi generali	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale
	P2. 2 Costruzione scenario di riferimento, di Piano di bonifica	A2. 2 Analisi di coerenza esterna
	P2. 3 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi costruzione e selezione degli indicatori
		A2. 4 Valutazione delle alternative di Piano di bonifica e scelta di quella più sostenibile
		A2. 5 Analisi di coerenza interna
P2. 4 Proposta di Piano di bonifica	A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio	
	A2. 7 Studio di Incidenza delle scelte del Piano di bonifica sui siti di Rete Natura 2000 (se previsto)	
<p>messa a disposizione e pubblicazione su web (sessanta giorni) della proposta di Piano di bonifica, di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica</p> <p>comunicazione della notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web</p> <p>comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati</p> <p>invio Studio di incidenza (se previsto) all'autorità competente in materia di SIC e ZPS</p> <p>raccolta di osservazioni o pareri in merito al Piano di bonifica ed al rapporto ambientale formulati dai soggetti interessati (entro sessanta giorni dall'avviso di messa a disposizione)</p>		A2. 8 Proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica
Conferenza di valutazione	Valutazione della proposta di Piano di bonifica e del Rapporto Ambientale	
	Valutazione di incidenza (se prevista): acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta	
PARERE MOTIVATO <i>predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente</i>		
Fase 3 Approvazione	3. 1 Adozione da parte del Consorzio di bonifica di:	
	<ul style="list-style-type: none"> · Piano di bonifica · Rapporto Ambientale · Dichiarazione di sintesi finale 	
	3. 2 Deposito degli atti presso gli uffici dell'Autorità procedente e informazione circa la decisione	
	3. 3 Trasmissione alla Giunta regionale, la quale sentita la competente commissione consiliare procede entro 120 alla sua approvazione	
Fase 4 Attuazione gestione	P4. 1 Monitoraggio dell'attuazione Piano di bonifica P4. 2 Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti P4. 3 Attuazione di eventuali interventi correttivi	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)**

PIANO DI RIORDINO IRRIGUO

1. INTRODUZIONE

1.1 Quadro di riferimento

Il presente modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del **Piano di riordino irriguo** (di seguito Piano di riordino) costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, alla luce dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

Il presente schema si applica al Piano di riordino irriguo redatto:

- dai consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado;
- dai consorzi di bonifica. In questo caso il consorzio di bonifica svolge entrambi i ruoli di proponente e procedente.

1.2 Norme di riferimento generali

Legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 "Norme in materia di bonifica e irrigazione";

Decreto Dirigente Unità Organizzativa 9 luglio 2007, n. 7504 Attivazione direttive concernenti "Metodologie, contenuti e procedure di elaborazione, approvazione ed attuazione del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, dei programmi comprensoriali triennali e del piano di riordino irriguo";

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Valutazione ambientale - VAS

La valutazione ambientale (di seguito VAS) si applica al Piano di riordino qualora interessi le seguenti fattispecie:

- a. ricade nel settore agricolo, delle acque e definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati nella direttiva sulla VIA (categorie indicate nell'allegato I o nell'allegato II della Direttiva 85/337/CEE);
- b. si ritiene che abbia effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE

2.2 Verifica di assoggettabilità alla VAS

Il Piano di riordino che non soddisfa i criteri del punto 2.1, è soggetto a Verifica di assoggettabilità, al fine di determinare se può avere effetti significativi sull'ambiente. Il procedimento di verifica conduce alla decisione se accompagnare o meno l'elaborazione del piano con il procedimento di Valutazione Ambientale - VAS.

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 6, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

3. SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Elenco dei soggetti

Sono soggetti interessati al procedimento:

- il proponente;
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale
- gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico e il pubblico interessato.

Qualora la procedura di verifica/valutazione ambientale - VAS del Piano di riordino debba raccordarsi con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.2 Proponente

Il proponente è il consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado.

Il proponente assolve il mandato di procedere ai necessari adempimenti amministrativi previsti dal presente modello con particolare riferimento:

- per la Verifica di assoggettabilità ai punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10(b), 5.11;
- per la Valutazione ambientale – VAS ai punti 6.2, 6.3, 6.4,6.5, 6.6, 6.8, 6.9(b), 6.10.

3.3 Autorità procedente

L'autorità procedente è la Giunta Regionale, che si avvale della Direzione Generale competente in materia di Agricoltura (D.G. Agricoltura) che sovrintende al processo previsto dal D.d.u.o. 9 luglio 2007, n. 7504 (*punto 11 – Piano di riordino irriguo*), ed interviene in particolare per quanto concerne:

- la decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
- la formulazione del parere ambientale motivato finale;
- la predisposizione della dichiarazione di sintesi finale;
- l'approvazione del Piano di riordino.

3.4 Autorità competente per la VAS

L'autorità competente per la VAS è la Giunta Regionale, che si avvale della Direzione Generale competente in materia di Valutazione ambientale – VAS (D.G. Territorio e Urbanistica)

3.5 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

L'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati avviene con le modalità stabilite ai punti 5.3 o 6.3.

Di seguito sono indicati i soggetti da individuare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale
 - ARPA;
 - ASL;
 - Enti gestori aree protette;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia¹;
- b) sono enti territorialmente interessati
 - Regione;
 - Provincia;
 - Comuni e comuni confinanti

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità proponente.

3.6 Il pubblico e il pubblico interessato

Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

L'autorità procedente, nell'atto di cui al punto 5.3 o 6.3, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al P/P, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto.

4. MODALITA' DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione/programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di verifica e/o di Valutazione.

¹ Coordina la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Soprintendenza per i Beni Archeologici (art. 20 d.P.R. 173/2004);

4.2 Conferenza di Verifica e/o di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti e degli enti territoriali interessati, di cui al punto 3.5, sono attivate la Conferenza di Verifica (vedi punto 5.6) e/o la Conferenza di Valutazione (vedi punto 6.6).

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (Piano di riordino e Valutazione ambientale - VAS), volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.6.

5. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS

5.1 Le fasi del procedimento

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.lgs, ed in assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema Piano di riordino irraggio:

1. Avvio del procedimento e relativo avviso;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione del rapporto preliminare della proposta di Piano contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
5. convocazione della conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.

5.2 Avvio del procedimento e relativo avviso

La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale - VAS è avviata contestualmente all'avvio del Piano di riordino da parte del proponente;
Dell'avvio del procedimento deve essere dato avviso (fac simile A). Tale avviso è reso pubblico mediante pubblicazione su web (vedi allegato 3).

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

Il proponente, sentita l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale da rendere pubblico su web, individua i soggetti interessati di cui al punto 3 e definisce:

- le modalità di convocazione della conferenza di verifica (punto 4.2);
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni (punto 4.3).

5.4 Elaborazione del rapporto preliminare della proposta di Piano di riordino e determinazione dei possibili effetti significativi

Il proponente predispose un rapporto preliminare della proposta di Piano di riordino contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.

Contenuti del rapporto preliminare:

Caratteristiche del Piano di riordino, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *in quale misura il Piano di riordino stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura il Piano di riordino influenza altri p/p, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del Piano di riordino per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*

- *problemi ambientali relativi al Piano di riordino;*
- *la rilevanza del Piano di riordino per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. p/p connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);*

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- *carattere cumulativo degli effetti;*
- *natura transfrontaliera degli effetti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
- *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
- *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

5.5 Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica (fac simile B)

Il proponente:

- mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su web il rapporto preliminare della proposta di Piano di riordino e determinazione dei possibili effetti significativi (punto 5.4);
- dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web;
- comunica ai soggetti competenti in materia ambientale, e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del rapporto preliminare, al fine dell'espressione del parere che deve essere inviato al proponente entro trenta giorni dalla notizia della avvenuta messa a disposizione.

5.6 Convocazione conferenza di verifica

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, convoca la Conferenza di verifica (punto 4.2) alla quale partecipano, oltre alle predette autorità, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati ed eventualmente l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 3.1).

Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al rapporto preliminare della proposta di Piano di riordino (punto 5.4) contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.

Il proponente predispose il verbale della Conferenza di verifica.

5.7 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente:

- esamina il rapporto preliminare della proposta di Piano di riordino e di determinazione dei possibili effetti significativi;
- acquisisce il verbale della conferenza di verifica;
- valuta le eventuali osservazioni pervenute da parte del pubblico;
- valuta i pareri espressi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati;
- prende atto dell'eventuale parere, obbligatorio e vincolante, espresso dall'autorità competente in materia di SIC e ZPS;

sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II, della Direttiva, si pronuncia non oltre novanta giorni sulla necessità di sottoporre il Piano di riordino al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso.

La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico. (fac simile C della d.g.r. 6420/2007)

In caso di non assoggettabilità alla VAS, il proponente, nella fase di elaborazione del Piano di riordino, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica.

L'approvazione del Piano di riordino dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

5.8 Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato su web (vedi allegato 3). Il proponente ne dà notizia (fac simile D).

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante del Piano di riordino approvato.

Il rapporto preliminare (punto 5.4) e il provvedimento di decisione in merito all'assoggettabilità (punto 5.7) devono essere inviati, in formato digitale, a Regione Lombardia (vedi allegato 3).

5.9 Adozione del Piano di riordino e trasmissione alla Giunta Regionale

Il proponente:

- provvede all'adozione del Piano di riordino;
- trasmette il piano alla Giunta Regionale entro 10 giorni dalla sua adozione.

5.10 Approvazione del Piano di riordino e informazione circa la decisione

a) La Giunta Regionale approva il Piano di riordino.

Il provvedimento di approvazione definitiva del Piano di riordino fa proprio quello della Verifica di assoggettabilità alla VAS (punto 5.8).

b) Gli atti del Piano di riordino sono:

- a) depositati presso gli uffici del proponente e dell'autorità procedente;
- b) pubblicati sul sito web del proponente e per estratto sul sito web regionale.

5.11 Gestione e monitoraggio

Il monitoraggio, gestito dal proponente, è finalizzato a garantire, anche attraverso l'individuazione di specifici indicatori, la verifica dell'attuazione degli obiettivi prefissati nel Piano di riordino.

Schema Piano di riordino irriguo – Verifica di assoggettabilità

<i>Fase del Piano di riordino</i>	Processo Piano di riordino	Verifica di assoggettabilità alla VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento del Piano di riordino P0. 2 Incarico per la stesura del Piano di riordino P0. 3 Esame proposte pervenute elaborazione della proposta di Piano di riordino	A0. 1 Incarico per la predisposizione del rapporto preliminare A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del Piano di riordino	A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic)
	P1. 2 Definizione schema operativo Piano di riordino	A1. 2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
		A1. 3 Rapporto preliminare della proposta di Piano di riordino e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del rapporto preliminare della proposta di Piano di riordino e determinazione dei possibili effetti significativi – (allegato II, Direttiva 2001/42/CE) comunicazione della notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
Conferenza di verifica	verbale conferenza in merito all'assoggettabilità o meno del Piano di riordino alla VAS	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettabilità o non assoggettabilità del Piano di riordino dalla valutazione ambientale (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)	
	Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web.	

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO (VAS)

6.1 Le fasi del procedimento

La VAS del Piano di riordino è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs, ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema Piano di riordino irriguo – Valutazione ambientale – VAS:

1. Avvio del procedimento e relativo avviso;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione del Piano di riordino e del Rapporto Ambientale;
4. messa a disposizione;
5. convocazione della conferenza di valutazione;
6. formulazione del parere ambientale motivato;
7. approvazione del Piano di riordino e informazione circa la decisione
8. gestione e monitoraggio.

Nei casi in cui il procedimento di VAS sia stato preceduto dalla Verifica di assoggettabilità, gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta devono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

6.2 Avvio del procedimento

La Valutazione Ambientale - VAS è avviata contestualmente all'avvio del Piano di riordino da parte del proponente;

Dell'avvio del procedimento deve essere dato avviso (fac simile E). Tale avviso è reso pubblico mediante pubblicazione su web (vedi allegato 3).

6.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

Il proponente, sentita l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale da rendere pubblico sul web, individua i soggetti interessati di cui al punto 3 e definisce:

- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione (punto 4.2);
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni (punto 4.3).

6.4 Elaborazione e redazione del Piano di riordino e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del Piano di riordino, l'autorità competente per la VAS collabora con il proponente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, nel quale stabilire le modalità della collaborazione e le forme di consultazione da attivare;
- definizione dell'ambito di influenza del Piano di riordino (*scoping*) e della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione e progettazione del sistema di monitoraggio.

scoping – conferenza di valutazione (prima seduta)

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, predispone un documento di scoping. Ai fini della consultazione, il documento viene messo a disposizione tramite pubblicazione sul sito web sivas e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del P/P e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

elaborazione del Rapporto Ambientale

Il proponente, sentita l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (allegato I), sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano di riordino e del rapporto con altri piani pertinenti;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del Piano di riordino;
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano di riordino, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Piano di riordino, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano di riordino;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
- j) Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

6.5 Messa a disposizione (fac simile F)

Il proponente:

- mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su web (vedi allegato 3) la proposta di Piano di riordino, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, per sessanta giorni.
- dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web.
- comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati la messa a disposizione e pubblicazione su web del Piano di riordino e del Rapporto Ambientale, al fine dell'espressione del parere che deve essere inviato, entro sessanta giorni dalla notizia della avvenuta messa a disposizione, al proponente.

Se necessario, l'autorità procedente provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS.

6.6 Convocazione conferenza di valutazione

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, convoca la Conferenza di valutazione (punto 4.2) alla quale partecipano, oltre alle predette autorità, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati ed eventualmente l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 3.1).

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo, è volta ad illustrare il documento di scoping (punto 6.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda è finalizzata a valutare la proposta di Piano di riordino e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) previsti.

Il proponente predispone il verbale della Conferenza di valutazione.

6.7 Formulazione parere motivato (fac simile G)

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente:

- esamina il rapporto ambientale e la proposta di Piano di riordino;
- acquisisce il verbale della conferenza di valutazione;
- valuta i pareri espressi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati;
- prende atto dell'eventuale parere, obbligatorio e vincolante, espresso dall'autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- valuta le eventuali osservazioni pervenute da parte del pubblico;

Sulla base dei criteri di cui all'allegato II della Direttiva, l'autorità competente, d'intesa con l'autorità procedente, formula il parere motivato.

Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del Piano di riordino.

Il proponente provvede, ove necessario, alla revisione del Piano di riordino alla luce del parere motivato espresso.

Parere motivato e dichiarazione di sintesi (punto 6.8) costituiscono presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del Piano di riordino.

6.8 Adozione del Piano di riordino e trasmissione alla Giunta Regionale

Il proponente adotta il Piano di riordino e predispone, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, la dichiarazione di sintesi (schema H), volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 6.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano di riordino e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di Piano di riordino e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale motivato nel Piano di riordino.

Il provvedimento di adozione del Piano di riordino motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi. Il Piano di riordino, entro 10 giorni dalla sua adozione, viene trasmesso alla Regione Lombardia per l'approvazione.

6.9 Approvazione del Piano di riordino e informazione circa la decisione

La Giunta Regionale approva il Piano di riordino.

Gli atti del Piano di riordino sono:

- depositati presso gli uffici dell'autorità procedente;
- pubblicati per estratto sul sito web sivas (vedi allegato 3).

6.10 Gestione e monitoraggio

Il monitoraggio, gestito dal proponente, è finalizzato a garantire, anche attraverso l'individuazione di specifici indicatori, la verifica degli effetti sull'ambiente in relazione agli obiettivi prefissati nel Piano di riordino. Esso deve fornire le informazioni necessarie, attraverso la messa a disposizione di report periodici, per valutare gli effetti sull'ambiente delle azioni messe in campo dal Piano di riordino, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il Piano di riordino si è posto. Infine deve permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie.

Nella progettazione del sistema di monitoraggio il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, esplicita i seguenti aspetti:

- modalità di controllo degli effetti significativi sull'ambiente;
- modalità organizzative;
- risorse necessarie alla realizzazione e gestione.

Schema Piano di riordino irriguo – Valutazione Ambientale VAS

<i>Fase del Piano di riordino</i>	Processo di Piano di riordino	Valutazione Ambientale VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento P0. 2 Incarico per la stesura del Piano di riordino P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del Piano di riordino	A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel Piano di riordino
	P1. 2 Definizione schema operativo Piano di riordino	A1. 2 Definizione dello schema operativo per la VAS, e mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto
	P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni a disposizione dell'ente su territorio e ambiente	A1. 3 Verifica delle presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps)
Conferenza di valutazione	avvio del confronto	
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2. 1 Determinazione obiettivi generali	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale
	P2. 2 Costruzione scenario di riferimento , di Piano di riordino	A2. 2 Analisi di coerenza esterna
	P2. 3 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi costruzione e selezione degli indicatori
		A2. 4 Valutazione delle alternative di Piano di riordino e scelta di quella più sostenibile
		A2. 5 Analisi di coerenza interna
P2. 4 Proposta di Piano di riordino	A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio	
	A2. 7 Studio di Incidenza delle scelte del Piano di riordino sui siti di Rete Natura 2000 (se previsto)	
<p>messa a disposizione e pubblicazione su web (sessanta giorni) della proposta di Piano di riordino, di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica</p> <p>comunicazione della notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web</p> <p>comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati</p> <p>invio Studio di incidenza (se previsto) all'autorità competente in materia di SIC e ZPS</p> <p>raccolta di osservazioni o pareri in merito al Piano di riordino ed al rapporto ambientale formulati dai soggetti interessati (entro sessanta giorni dall'avviso di messa a disposizione)</p>		A2. 8 Proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica
Conferenza di valutazione	Valutazione della proposta di Piano di riordino e del Rapporto Ambientale	
Valutazione di incidenza (se prevista): acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta		
PARERE MOTIVATO <i>predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente</i>		
Fase 3 Approvazione	3. 1 Adozione da parte del Consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado di:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Piano di riordino • Rapporto Ambientale • Dichiarazione di sintesi finale 	
	3. 2 Deposito degli atti presso gli uffici dell'Autorità procedente e informazione circa la decisione	
	3. 3 Trasmissione alla Giunta regionale, la quale sentita la competente commissione consiliare procede entro 120 alla sua approvazione	
Fase 4 Attuazione gestione	P4. 1 Monitoraggio dell'attuazione Piano di riordino P4. 2 Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti P4. 3 Attuazione di eventuali interventi correttivi	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)**

SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1. INTRODUZIONE

1.1 Quadro di riferimento

Il presente modello metodologico, procedurale e organizzativo della valutazione ambientale dello Sportello unico delle attività produttive (Suap) costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, alla luce dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

1.2 Norme di riferimento generali

Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447

"Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59", e s.m.i.

D.P.R 7.12.2000, n. 440

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005) – articolo 97;

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, Deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351 (di seguito Indirizzi generali);

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Valutazione ambientale - VAS

Lo Sportello è soggetto a Valutazione ambientale – VAS allorché ricadono le seguenti condizioni:

- a. ricade nel "Settore della destinazione dei suoli" e definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;
- b. si ritiene che abbia effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva 92/43/CEE (punto 4.4 – Indirizzi generali).

2.2 Verifica di assoggettabilità alla VAS

La Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:

- a) SUAP ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali);

- b) SUAP non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art.6, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

3. SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Elenco dei soggetti

Sono soggetti interessati al procedimento:

- Il proponente
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico e il pubblico interessato.

Qualora il Suap si raccordi con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento, in qualità di soggetti competenti in materia ambientale, anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.2 Proponente

E' il soggetto, secondo le competenze previste dalle vigenti disposizioni, che elabora il Suap soggetto alle disposizioni del d.lgs.;

3.3 Autorità procedente

E' la pubblica amministrazione che elabora il Suap ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispose il Suap sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma.

E' la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione della dichiarazione di sintesi.

Tale autorità è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di Suap.

3.4 Autorità competente per la VAS

E' la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato.

L'autorità competente per la VAS è individuata all'interno dell'ente con atto formale dalla pubblica amministrazione che procede alla formazione del Suap, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai d.lgs 16 gennaio 2008, n.4 e 18 agosto 2000, n. 267.

Essa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all'autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001;
- c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

3.4 bis Esercizio delle funzioni di autorità competente per la VAS in forma associata

La Regione, in collaborazione con le Province, promuove l'esercizio in forma associata delle competenze in materia di VAS.

Su richiesta di uno o più enti locali, la Regione, mediante specifico protocollo di intesa, disciplina le modalità per lo svolgimento delle funzioni di autorità competente per la VAS in forma associata.

Per l'espletamento delle funzioni di autorità competente per la VAS, i Comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (piccoli Comuni), e quelli individuati dal comma 28, articolo 14 della legge 122/2010 possono costituire o aderire a una delle forme associative di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19, che raggiunga una popolazione di almeno 5.000 residenti.

3.5 Soggetti competenti in materia ambientale

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale
 - ARPA;
 - ASL;
 - Enti gestori aree protette;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia¹;
 - Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se prevista la Valutazione di incidenza);
 - Autorità competente in materia di VIA (se prevista la VIA o verifica di VIA)

- b) sono enti territorialmente interessati
 - Regione;
 - Provincia;
 - Comunità Montane;
 - Comuni confinanti;
 - Autorità di Bacino;
 - Regioni, Province e Comuni di Regioni confinanti

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

3.6 Il pubblico e il pubblico interessato

Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

L'autorità procedente, nell'atto di cui al punto 3.5, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al SUAP, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto.

4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione / programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Valutazione

4.2 Conferenza di Verifica e/o di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, di cui al punto 3.6, sono attivate la Conferenza di Verifica e/o la Conferenza di Valutazione.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati/limitrofi, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Verifica e/o di Valutazione.

a) Conferenza di Verifica

Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al rapporto preliminare della proposta di Suap (vedi punto 5.4) contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva. Della conferenza viene predisposto apposito verbale.

b) Conferenza di Valutazione

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo, è volta ad illustrare il documento di scoping (vedi punto 6.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, di tipo conclusivo, è finalizzata a valutare la proposta di Suap e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

Nel caso di verifica di assoggettabilità alla VAS conclusasi con l'assoggettamento del Suap a VAS, la conferenza di verifica può essere considerata, sussistendo gli elementi, quale prima conferenza di valutazione.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (il Suap e Valutazione Ambientale VAS), volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.6.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, negli atti di cui ai punti 5.2-5.3 e 6.2-6.3, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS

5.1 Le fasi

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.lgs, ed in assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale:

1. avvio del procedimento Suap e Verifica di assoggettabilità;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. proposta di progetto con sportello unico unitamente al Rapporto preliminare;
4. messa a disposizione;
5. istruttoria regionale se dovuta;
6. richiesta di parere/valutazione a Regione Lombardia se dovuta;
7. convocazione conferenza di verifica;
8. decisione in merito alla verifica di assoggettamento dalla VAS;
9. CdSc comunale con esito positivo;
10. deposito e pubblicazione della variante;
11. deliberazione Consiglio Comunale di approvazione e controdeduzioni alle osservazioni;
12. invio degli atti definitivi a Regione Lombardia;
13. gestione e monitoraggio

5.2 Avviso di avvio del procedimento

La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale VAS è avviata a cura del responsabile procedimento mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento del Suap (fac simile A).
Tale avviso è reso pubblico ad opera dell'autorità procedente mediante pubblicazione su web (vedi allegato 3) e sul BURL (se previsto per legge).

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.5) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Messa a disposizione del Rapporto preliminare e avvio della verifica

L'autorità procedente deposita presso i propri uffici e pubblica su web (vedi allegato 3) per almeno 30 giorni il Rapporto preliminare della proposta di Suap e determinazione dei possibili effetti significativi. Dell'avvenuto deposito dà notizia mediante pubblicazione all'Albo dell'Ente. (fac simile B)

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, il Rapporto preliminare al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

5.5 Convocazione conferenza di verifica

L'autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati (vedi punto 3.1).

L'autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica.

5.6 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il Rapporto preliminare della proposta di Suap e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva, si pronuncia non oltre novanta giorni sulla necessità di sottoporre il Suap al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso.

La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico. (fac simile C)

In caso di non assoggettabilità alla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione del Suap, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica.

L'adozione e/o approvazione del Suap dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

5.7 Informazione circa le conclusioni adottate

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas (vedi allegato 3). L'autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate al precedente punto 5.2.

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante del Suap adottato e/o approvato. (fac simile D)

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DEL SUAP

6.1 Le fasi del procedimento

La VAS del P/P è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs, ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale:

1. avvio del procedimento Suap e VAS
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. proposta di progetto con sportello unico unitamente al Rapporto ambientale
4. messa a disposizione;
5. istruttoria regionale se dovuta
6. richiesta di parere/valutazione a Regione Lombardia se dovuta
7. convocazione conferenza di valutazione
8. formulazione parere motivato
9. CdSc comunale con esito positivo
10. deposito e pubblicazione della variante
11. deliberazione Consiglio Comunale di approvazione e controdeduzioni alle osservazioni
12. invio degli atti definitivi a Regione Lombardia
13. gestione e monitoraggio

6.1 bis Procedimento di VAS a seguito della verifica di assoggettabilità

La VAS del P/P a seguito della verifica di assoggettabilità è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs, ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – VAS:

1. proposta di progetto con sportello unico unitamente al Rapporto ambientale
2. messa a disposizione;
3. istruttoria regionale se dovuta
4. richiesta di parere/valutazione a Regione Lombardia se dovuta
5. convocazione conferenza di valutazione
6. formulazione parere motivato
7. CdSc comunale con esito positivo
8. deposito e pubblicazione della variante
9. deliberazione Consiglio Comunale di approvazione e controdeduzioni alle osservazioni
10. invio degli atti definitivi a Regione Lombardia
11. gestione e monitoraggio

Gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta durante la verifica di assoggettabilità devono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

6.2 Avviso di avvio del procedimento Suap e VAS

La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento, sul sito web sivas e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del Suap. (fac simile E)

6.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;

- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

6.3 bis Elaborazione e redazione del SUAP e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del P/P, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, nel quale stabilire le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti interessati, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico;
- definizione dell'ambito di influenza del P/P (*scoping*) e della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione e progettazione del sistema di monitoraggio.

Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al d.lgs riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto Ambientale evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti in fase di *scoping*.

Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio.

Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

percorso metodologico procedurale

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, definisce il percorso metodologico procedurale del P/P e della relativa VAS, sulla base dello schema generale - VAS.

scoping – conferenza di valutazione (prima seduta)

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, predispose un documento di scoping. Ai fini della consultazione, il documento viene messo a disposizione tramite pubblicazione sul sito web sivas e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del P/P e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

elaborazione del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (allegato I), sono:

- illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del P/P e del rapporto con altri pertinenti P/P;*
- aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del P/P;*
- caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al P/P, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;*
- obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al P/P, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.*
- possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;*
- misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del P/P;*

- h) *sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;*
- i) *descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;*
- j) *sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

proposta di P/P e Rapporto Ambientale – conferenza di valutazione (seduta finale)

L'autorità procedente mette a disposizione e pubblica su web la proposta di P/P e Rapporto Ambientale per la consultazione ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3, i quali si esprimeranno nell'ambito della conferenza di valutazione.

6.4 Messa a disposizione (fac simile F)

La proposta di Suap, comprensiva di rapporto ambientale e sintesi non tecnica dello stesso, è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente per la VAS.

L'autorità procedente e l'autorità competente mettono a disposizione per sessanta giorni presso i propri uffici e pubblicano sul proprio sito web nonché sul sito web sivas la proposta di Suap, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica.

Ai sensi dell'art.32 della legge 69/2009, la pubblicazione sul sito web sivas sostituisce:

- il deposito presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione;
- la pubblicazione di avviso nel BURL contenente: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 6.3, la messa a disposizione e pubblicazione sul web del Suap e del Rapporto Ambientale, al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro sessanta giorni dall'avviso, all'autorità competente per la VAS e all'autorità procedente.

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Se necessario, l'autorità procedente, provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS.

6.5 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione è convocata dall'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 6.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del Suap, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Nel casi di cui al punto 6.1 bis la Conferenza di verifica effettuata può essere considerata quale prima conferenza di valutazione.

La conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di SUAP e Rapporto Ambientale.

La documentazione è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati prima della conferenza.

Se necessario alla conferenza partecipano l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), che si pronuncia sullo studio di incidenza, e l'Autorità competente in materia di VIA.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

6.6 Formulazione parere motivato (fac simile G)

Come previsto all'articolo 15, comma 1 del d.lgs., ed in assonanza con quanto indicato al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, alla luce della proposta di Suap e Rapporto Ambientale, formula il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del Suap, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui al punto 6.4.

A tale fine, sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del Suap valutato.

L'Autorità procedente ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del d.lgs, in collaborazione con l'Autorità competente per la VAS, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione.

6.7 Gestione e monitoraggio

Il piano o programma individua le modalità, le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio

Nella fase di gestione il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate deve essere data adeguata informazione sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente.

Allegato 1 s

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)**

PIANO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE

RACCORDO TRA VAS-VIA-VIC
(Valutazione ambientale, Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di
incidenza)

Sono molto frequenti le situazioni in cui l'obbligo di effettuare valutazioni ambientali deriva contemporaneamente da diverse normative comunitarie, con la conseguente necessità di individuare procedimenti coordinati in grado di cogliere le sinergie e produrre valutazioni efficaci e non ripetitive.

L'obiettivo non può che essere quello di un procedimento di valutazione ambientale coordinato, nel quale accanto ai contenuti dei singoli studi trovino spazio modalità di integrazione nella elaborazione, valutazione e monitoraggio del piano/programma/progetto.

2.1 Norme di riferimento

NORMATIVA COMUNITARIA	note
<p>VAS</p> <p>Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente</p> <p><u>Art 11 Relazione con le altre disposizioni della normativa comunitaria</u></p> <p>1. La valutazione ambientale effettuata ai sensi della presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria</p> <p>2. per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione</p>	<p><i>Si prevedono procedure coordinate tra VAS e procedure valutative previste da altre normative comunitarie</i></p>
<p>VIC</p> <p>Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che prevede la costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione (ZSC), denominata Natura 2000, comprendente anche le zone di protezione speciale (ZPS) classificate a norma della</p> <p>Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;</p>	
<p>VIA</p> <p>Direttiva 85/337/CE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati</p> <p>Direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati</p>	<p><i>non si prevedono forme di raccordo tra VIA e altre procedure di valutazione ambientale</i></p>

Guida alla Direttiva 2001/42/CE	note
<p>Articolo 11(2)</p> <p>Per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione di impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione.</p> <p>9.13. Come è stato discusso precedentemente, laddove una valutazione di impatto ambientale sia prescritta dalla direttiva e da altre normative comunitarie, si applicano cumulativamente tutte le disposizioni in questione. Sarebbe assurdo se ciò implicasse l'obbligo di svolgere due valutazioni essenzialmente simili per la stessa proposta e, al fine di evitare una tali duplicati, l'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva consente agli Stati membri di prescrivere procedure coordinate o congiunte che soddisfino i criteri della normativa comunitaria applicabile.</p> <p>La prima fase consiste nel verificare se la direttiva 2001/42/CE e altre disposizioni comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale hanno effetto contemporaneamente (vedi sopra). Gli Stati membri possono dunque desiderare di stabilire una procedura di impatto ambientale che contempli sia le disposizioni della direttiva che quelle di altre normative comunitarie. Così facendo, essi vorranno tenere conto di tutti gli orientamenti che siano stati pubblicati per estendere le disposizioni del diritto comunitario, ricordando sempre che in caso di conflitto tra l'orientamento in merito a una direttiva e le disposizioni giuridiche contenute in un'altra direttiva, saranno queste ultime a dovere essere trasposte nella legislazione nazionale.</p> <p>9.14. La valutazione ai sensi della direttiva sulla VIA, dato che si occupa di progetti e non di piani e di programmi che fissano il quadro di riferimento per tali progetti, è generalmente svolta in uno stadio più avanzato dell'iter decisionale rispetto a quanto non avvenga ai sensi della direttiva 2001/42/CE. In alcuni Stati membri, tuttavia, possono verificarsi sovrapposizioni tra le due direttive in situazioni in cui il piano o il programma include l'autorizzazione del progetto.</p> <p>9.15. In tali casi, per evitare una duplicazione della valutazione, può essere auspicabile introdurre una procedura coordinata che comprenda sia gli aspetti della VIA che della VAS. Le disposizioni basilari della direttiva sulla VIA e della direttiva sulla VAS sono simili dato che tengono conto delle caratteristiche peculiari di un progetto, da una parte, e di un piano o di un programma dall'altra. Rispetto alla direttiva sulla VAS, la direttiva sulla VIA non prescrive la consultazione di altre autorità quando si effettua una verifica caso per caso (articolo 4, paragrafo 2), fissa disposizioni diverse in relazione alla comunicazione delle decisioni sulla selezione e non contiene disposizioni sulla qualità o sul monitoraggio.</p>	

NORMATIVA NAZIONALE	NOTE
<p>VAS - VIA</p> <p>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale</p> <p><u>Art. 4.1.b.7) Contenuti ed obiettivi</u></p> <p>Le norme di cui alla parte seconda del presente decreto costituiscono attuazione:</p> <p>a).....</p> <p>b) della direttiva 85/337/CE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 e della direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 recepita con il decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento con i seguenti obiettivi:</p> <p>1).....</p> <p>7) introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di valutazione ambientale strategica;</p> <p>.....</p>	<p><i>Si prevede un coordinamento tra la VIA e la VAS, precisando che tutti gli elementi acquisiti in sede di VAS devono essere utilizzati in sede di VIA. Si rimanda, infine, una più puntuale integrazione tra le due procedure a futuri regolamenti appositi.</i></p>

NORMATIVA REGIONE LOMBARDIA	note
<p>Deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/0351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (art. 4 comma 1 L.R. 11 marzo 2005 n. 12)</p> <p><u>Art 1.Finalità</u> Art 1.3 Gli indirizzi forniscono... e disciplinano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - il <i>raccordo</i> con le altre norme in materia di valutazione, la VIA e la Valutazione di incidenza <p><u>Art 7.0 Raccordo con le altre procedure (disposizioni)</u></p> <p>7.1 La VAS si applica a P/P per i quali l'obbligo risulta contemporaneamente dalle seguenti normative comunitarie: direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997, direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE;</p> <p>7.2 Per i P/P che interessano S.I.C., p.S.I.C. e Z.P.S., rientranti nella disciplina di cui alla direttiva 2001/42/CE si applicano le disposizioni seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) in presenza di P/P soggetti a verifica di esclusione in sede di conferenza di verifica, acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta, viene espressa la valutazione di incidenza; b) in presenza di P/P soggetti a VAS in sede di conferenza di valutazione, acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta, viene espressa la valutazione di incidenza; <p>A tal fine il rapporto ambientale è corredato della documentazione prevista per la valutazione di incidenza Allegato G del d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e Allegato D – sezione piani della D.G.R. 8 agosto 2003 n. VII/14106, concernente l'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria, ai sensi della direttiva 92/42/CEE.</p> <p>7.3 Per i P/P che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencato negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE ai sensi e per gli effetti della comma 3 dell'articolo 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), la verifica di esclusione dalla VIA per i progetti di cui all'articolo 1 comma 6 è effettuata dalla conferenza di valutazione, acquisiti gli elementi di verifica previsti dall'articolo 1, commi 6 e 7, del D.P.R. 12 aprile 1996, nonché il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta in materia di VIA. A tal fine il rapporto ambientale previsto è corredato dalla documentazione prevista dall'Allegato D del D.P.R. 12 aprile 1996.</p> <p>7.4 La Giunta Regionale provvede a specificare le modalità attuative della VAS inerenti alle diverse tipologie di P/P, anche al fine di garantire il raccordo, l'ottimizzazione e la semplificazione dei procedimenti inerenti ai P/P per i quali anche altre direttive e regolamenti comunitari prevedono l'obbligo di valutazioni sotto il profilo ambientale.</p> <p>7.5 Per la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, l'autorità competente per la VAS può concludere con il proponente o l'autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti, nel rispetto dei tempi minimi previsti.</p>	<p><i>La VIC prevista è espressa in Conferenza di verifica o di valutazione della VAS.</i></p> <p><i>la verifica di esclusione dalla VIA è effettuata nell'ambito della conferenza di valutazione della VAS.</i></p> <p><i>Non viene disciplinato in caso dei progetti soggetti a procedura di VIA regionale.</i></p> <p><i>Rimando a DGR in cui definire raccordo, ottimizzazione e semplificazione</i></p> <p><i>Semplificazione della consultazione (da approfondire nel raccordo VAS-VIA)</i></p>

2.2 Rapporto tra VIC, Verifica di esclusione dalla VAS e VAS

2.2.1 Riferimento giuridico

Deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/0351 del 13 marzo 2007 "Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi - punto 7.2

2.2.2 Ambito di applicazione

P/P che interessano S.I.C., p.S.I.C. e Z.P.S., rientranti nella disciplina di cui alla direttiva 2001/42/CE

- a. soggetti a verifica di esclusione dalla VAS
- b. soggetti a VAS

2.2.3 Modalità operativa - P/P soggetti a verifica di esclusione dalla VAS

Al fine dell'applicazione del punto 7.2, lettera a) degli Ind_gen si dispone quanto segue.

L'autorità procedente

- comunica all'autorità competente in materia di SIC e ZPS che intende procedere alla predisposizione di un p/p rientrante nella Verifica di esclusione dalla VAS, e che intende procedere in assonanza con il disposto del punto 7.2, lettera a) degli Ind_gen.
- individua l'autorità competente in materia di SIC e ZPS quale soggetto con competenza ambientale e lo rende partecipe del procedimento ;

In contraddittorio tra l'autorità procedente e l'autorità competente in materia di SIC e ZPS viene esaminata la proposta di p/p, definita la documentazione necessaria, stabiliti tempi e modalità al fine di consentire all'autorità competente di formulare le sue valutazioni nella conferenza di verifica.

L'autorità competente in materia di SIC e ZPS esprime il parere obbligatorio e vincolante circa la valutazione di incidenza nella Conferenza di verifica, o comunque prima del provvedimento di esclusione.

2.2.4 Modalità operativa - P/P soggetti a VAS

Al fine dell'applicazione del punto 7.2, lettera b) degli Ind_gen si dispone quanto segue.

L'autorità procedente

- comunica all'autorità competente in materia di SIC e ZPS che intende procedere alla predisposizione di un p/p rientrante nella Valutazione ambientale - VAS, e che intende procedere in assonanza con il disposto del punto 7.2, lettera b) degli Ind_gen.
- individua l'autorità competente in materia di SIC e ZPS quale soggetto con competenza ambientale e lo rende partecipe del procedimento ;

In contraddittorio tra l'autorità procedente e l'autorità competente in materia di SIC e ZPS viene esaminata la proposta p/p, definita la documentazione necessaria, stabiliti tempi e modalità al fine di consentire all'autorità competente di formulare le sue valutazioni nella conferenza di valutazione,

L'autorità competente in materia di SIC e ZPS esprime il parere obbligatorio e vincolante circa la valutazione di incidenza nella Conferenza di valutazione, o comunque prima dell'espressione del parere motivato.

In entrambi i casi il rapporto ambientale è corredato della documentazione prevista per la valutazione di incidenza Allegato G del d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e Allegato D – sezione piani della D.G.R. 8 agosto 2003 n. VII/14106, concernente l'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria, ai sensi della direttiva 92/42/CEE.

2.3 Rapporto tra Verifica di esclusione dalla VIA e VAS

2.3.1 Riferimento giuridico

Deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/0351 del 13 marzo 2007 "Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi - *punto 7.3*

2.3.2 Ambito di applicazione

P/P che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati nell'Allegato II della direttiva 85/337/CEE come attuata con Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale

2.3.3 Modalità operativa

Qualora, in sede di valutazione ambientale del p/p, l'Autorità procedente individui progetti soggetti a verifica di esclusione dalla VIA, previsti dal p/p, che per la loro natura, dimensione e localizzazione è opportuno che siano valutati in modo coordinato al fine di individuare gli impatti cumulativi, la Verifica di esclusione dalla VIA è effettuata in sede di VAS secondo le indicazioni che seguono.

L'autorità procedente comunica all'autorità competente in materia di VIA le categorie progettuali o i singoli progetti, previsti dal p/p e rientranti nell'ambito di applicazione della Verifica di esclusione dalla VIA, per i quali intende procedere alla verifica di esclusione in sede di conferenza di valutazione.

In contraddittorio tra l'autorità procedente e l'autorità competente in materia di VIA viene esaminata la proposta, definita la documentazione necessaria, stabiliti tempi e modalità al fine di consentire all'autorità competente in materia di VIA di formulare le sue valutazioni nella conferenza di valutazione,

2.4 Il Raccordo tra VAS, VIA e VIC nella programmazione negoziata

Sono soprattutto i piani/programmi che costituiscono la cosiddetta "programmazione negoziata" a caratterizzarsi per la frequenza di situazioni di sovrapposizioni di procedimenti di valutazione ambientale che derivano da diverse normative comunitarie

L'organizzazione temporale delle modalità attuative degli interventi programmati determina il grado di sequenzialità o di concomitanza delle diverse procedure ambientali.

Limitando l'attenzione al raccordo tra le procedure di VAS, di VIA e di VIC è possibile schematizzare due possibili modelli di raccordo procedurale di riferimento, sequenziale o coordinato.

In entrambi i modelli il processo di VAS valuta, a scala di medio dettaglio e con riferimento ad un contesto generalmente sovracomunale, le ricadute ambientali della variante di piano, nonché la coerenza con le previsioni del sistema della pianificazione in essere, interna ed esterna al comune sede dell'intervento. Deve pertanto logicamente precedere la valutazione particolareggiata dell'impatto ambientale del progetto che deve essere effettuata a scala di dettaglio.

Il modello sequenziale trova applicazione ad esempio nel caso in cui un accordo di programma venga attuato attraverso piani/programmi da assoggettare a procedimento di VIA/verifica di esclusione. Tale modello è di potenziale maggiore efficacia in quanto la procedura di Verifica/VAS applicata alla variante di piano determina i criteri di attenzione ambientale, paesaggistica e di qualità edilizia per la predisposizione del progetto definitivo da sottoporre a VIA. La procedura di VIA andrà, in via preliminare e prioritaria, a verificare la corrispondenza del progetto ai suddetti criteri.

Il modello coordinato scaturisce dalla necessità di procedere ad una valutazione integrata e concomitante del progetto dell'intervento e della variante urbanistica da esso generata.

Tale modello risulta di maggiore complessità organizzativa in quanto richiede necessariamente un confronto continuo tra le Autorità competenti per la VAS, la VIC e la VIA finalizzato alla ricerca di sinergie ed alla definizione di valutazioni coerenti.

Pur nell'autonomia dei procedimenti di VAS, di VIC e di VIA, che devono assicurare la rispettiva riconoscibilità formale e valorizzare le specifiche peculiarità, è comunque opportuno prevedere cronoprogrammi di approvazione del piano o programma che prevedano la conclusione dei procedimenti di valutazione ambientale prima della sua formalizzazione/adozione, al fine di dare all'Accordo di programma contenuti certi, non subordinati all'esito di procedimenti non ancora conclusi.

Se da un lato il procedimento della Valutazione di incidenza è più facilmente integrabile sia nella VIA che nella VAS, più complesso è il coordinamento dei procedimenti di VAS e di VIA, soprattutto quando le Autorità procedenti e le Autorità competenti per la VIA e per la VAS appartengono a Enti e livelli istituzionali diversi. Per tale motivo il modello coordinato proposto al punto seguente viene, in via sperimentale, proposto per procedimenti promossi dalla Regione Lombardia. Esso può costituire comunque un utile riferimento anche per altre forme di programmazione negoziata, per le quali sono opportuni ulteriori approfondimenti sperimentali.

2.5 Procedimento coordinato VAS/ VIA/VIC

Il procedimento concertato scaturisce dalla necessità di procedere ad una applicazione delle direttive in materia di VAS, VIC e VIA in modo coordinato assumendo in tal modo le indicazioni previste dall'articolo 11, comma 2 della direttiva 2001/42/CE, laddove è previsto che : *“per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione”*.

Tale procedimento, come anticipato al precedente punto 2.4, per la sua particolare complessità e innovazione è da ritenersi un modello sperimentale riferito unicamente a procedimenti attivati dalla Regione Lombardia, e in particolare a procedimenti di Accordi di Programma promossi dalla Regione. (riferimento allegato 1 I)

2.5.1 Riferimento giuridico

Valutazione ambientale - VAS

- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001
Art 11 Relazione con le altre disposizioni della normativa comunitaria
- Deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/0351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi - *punto 7.4*
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale

Valutazione di Incidenza – VIC

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che prevede la costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione (ZSC), denominata Natura 2000, comprendente anche le zone di protezione speciale (ZPS)
- Deliberazione Gr 8 agosto 2003, n. 7/14106 - Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria a sensi della direttiva 91/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza. P.R.S. 9.5.7 – Obiettivo 9.5.76.2
- Deliberazione Gr 18 luglio 2007, n. 8/5119 - Rete natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori.

Valutazione di impatto ambientale – VIA

- Direttiva 85/337/CE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
- Direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
- [Legge regionale 3 settembre 1999, n. 20](#) -Norme in materia di impatto ambientale
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale

2.5.2 Ambito di applicazione

Il procedimento coordinato si applica a livello regionale a p/p-e progetti ricadenti nell'ambito di applicazione delle direttive VAS-VIC e VIA

2.5.3 Soggetti interessati

.1 *Elenco dei soggetti*

Sono soggetti interessati al procedimento:

- il proponente;
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- l'autorità competente per la VIC;
- l'autorità competente per la VIA;
- i soggetti competenti in materia ambientale;
- gli enti territoriali interessati;
- il pubblico.

.2 *Autorità procedente*

La Direzione della Giunta regionale incaricata del procedimento principale o individuata con specifico provvedimento dalla Giunta medesima.

.3 *Autorità competente per la valutazione*

Sono competenti in materia di VAS, di VIC e di VIA le strutture della Giunta regionale incaricate.

.4 *Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati*

L'autorità procedente individua, nell'atto di cui al punto 3.2, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale
 - ARPA;
 - ASL;
 - Enti gestori aree protette (VAS);
 - Direzione regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici;
- b) sono enti territorialmente interessati
 - Provincia;
 - Comunità Montane;
 - Comuni confinanti;
 - Autorità di Bacino;
 - Enti Gestori aree protette (VIA);
- c) contesto transfrontaliero
 - Svizzera – Cantoni
 - Regioni, Province e Comuni confinanti.

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

.5 *Il pubblico*

Definito alla lettera k), punto 2 degli Indirizzi generali, il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus.

L'autorità procedente, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al P/P, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto.

2.5.4 Modalità di Consultazione, Comunicazione e Informazione

.1 Conferenza di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, è attivata la Conferenza di Valutazione.

L'autorità procedente, d'intesa con le autorità competenti, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Valutazione.

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, è finalizzata ad individuare gli elementi di valutazione.

Contestualmente alla messa a disposizione può essere convocata una Conferenza intermedia al fine di presentare il Rapporto Ambientale, lo Studio per la valutazione di incidenza e lo studio di impatto ambientale.

Tale conferenza tiene luogo della Conferenza di Concertazione prevista dalla Deliberazione Gr 27 novembre 1988, n. 6/39975.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

.2 Comunicazione e Informazione

L'autorità procedente, d'intesa con le autorità competenti

per la VAS, nell'atto di cui al punto 3.2, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

per la VIA, provvede:

- al deposito del progetto dell'opera, dello studio di impatto ambientale e di un congruo numero di copie della sintesi non tecnica presso gli uffici individuati,
- alla diffusione di un annuncio dell'avvenuto deposito a mezzo stampa
- all'eventuale svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio presentato dal committente o proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico.

.3 Consultazione transfrontaliera

L'autorità procedente, d'intesa con le autorità competenti, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere ai soggetti, di cui al punto 3.3 lettera c), una copia integrale della proposta di P/P e del rapporto ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti intendano procedere a loro volta a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni dei soggetti e del pubblico interessato. Nelle more delle consultazioni transfrontaliere ogni altro termine resta sospeso.

2.5.5 Valutazione coordinata

.0 *Le fasi del procedimento coordinato*

VAS, VIC e VIA sono effettuate in modo coordinato secondo le rispettive indicazioni:

- per la VAS indicate al punto 5.0 degli Ind_gen, coerenziate col disposto del decreto legislativo 152/2006;
- per la VIC indicate dalla Deliberazione Gr 8 agosto 2003, n. 7/14106 integrata dalla DGR 18 luglio 2007, n. 8/5119;
- per la VIA indicate dalla [Legge regionale 3 settembre 1999, n. 20](#) -Norme in materia di impatto ambientale, coerenziate col disposto del decreto legislativo 152/2006.

Il procedimento coordinato si articola in:

1. avviso di avvio del procedimento coordinato VAS-VIC-VIA;
2. definizione ed assunzione dello schema metodologico integrato;
3. individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territoriali interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
4. elaborazione e redazione del p/p, del progetto e dei relativi studi di valutazione;
5. messa a disposizione del pubblico del Rapporto ambientale e dello Studio per la valutazione di incidenza, deposito dello Studio di Impatto ambientale e richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale;
6. convocazione conferenza di valutazione;
7. formulazione parere motivato circa la Valutazione ambientale del p/p;
8. emanazione del Giudizio di compatibilità ambientale sul progetto.
9. adozione e approvazione del Piano o Programma ed espressione del Parere motivato finale, comprensivo della Valutazione di incidenza.

Nei casi in cui il procedimento di VAS è stato preceduto dalla Verifica di esclusione, gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta nell'ambito del procedimento di verifica possono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

.1 *Avviso di avvio del procedimento coordinato VAS-VIC-VIA*

Il procedimento coordinato VAS-VIC-VIA è avviato dall'autorità procedente mediante pubblicazione di avviso di avvio del procedimento sul sito Web (**fac simile E**)

.2 *Definizione ed assunzione dello schema metodologico integrato*

L'autorità procedente e le autorità competenti in materia di valutazione predispongono uno schema metodologico circa il percorso da effettuare assumendo le indicazioni derivanti dalle singole fonti normative e ricercando sinergie e modalità procedurali efficaci. (**schema X1**)

.3 *Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territoriali interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione*

L'Autorità procedente di concerto con le autorità competenti in materia di valutazione, con specifico atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale, tra cui gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative;
- la rilevanza dei possibili effetti transfrontalieri.

.4 *Elaborazione e redazione del p/p, del progetto e dei relativi studi di valutazione (schema X2)*

Rapporto ambientale, studio di incidenza e studio di impatto ambientale dovranno essere elaborati secondo le indicazioni delle singole disposizioni normative.

Al fine di evitare duplicazioni la redazione di tali strumenti dovrà avvenire in stretto raccordo e si dovrà porre attenzione:

- ad impostare ed effettuare analisi, stime e valutazione anche a scala differenti;
- ad individuare misure di mitigazioni e compensazione adeguate;
- a progettare un sistema di monitoraggio integrato.

.5 Messa a disposizione del pubblico (fac simile F)

L'autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica sul web la proposta di P/P, il Rapporto Ambientale lo Studio per la valutazione di incidenza e la sintesi non tecnica.

L'Autorità procedente dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione mediante pubblicazione sul web e lo comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati.

Il progetto, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica unitamente alla domanda è inoltrata all'autorità competente in materia di VIA ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs 152/2006 al fine delle osservazioni del pubblico da presentare entro 45 giorni e ai fini dell'emanazione del giudizio di compatibilità ambientale

.6 Convocazione conferenza di valutazione

L'Autorità procedente, di concerto con le autorità competenti in materia di valutazione, trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territoriali interessati il p/p e il progetto al fine dell'espressione del loro parere.

La conferenza di valutazione, è convocata dall'autorità procedente, d'intesa con le autorità competenti, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto .3

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, una prima introduttiva e una seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di:

- determinare l'ambito di influenza del p/p, la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).;
- l'integrazione dello Studio per la valutazione di incidenza nel rapporto ambientale (allegato D – Sezioni piani – DGR n. 7/14106/2003;
- assumere le indicazioni circa il contenuto dello SIA.

La conferenza di valutazione finale è convocata per esaminare:

- la proposta di Rapporto Ambientale integrato con lo Studio per la valutazione di incidenza;
- lo studio di impatto ambientale integrato con lo Studio per la valutazione di incidenza e concertazione del pareri degli enti territorialmente interessati.

Contestualmente alla messa a disposizione può essere convocata una Conferenza intermedia al fine di presentare il Rapporto Ambientale, lo Studio per la valutazione di incidenza e lo studio di impatto ambientale.

Tale conferenza tiene luogo della Conferenza di Concertazione prevista dalla Deliberazione Gr 27 novembre 1988, n. 6/39975.

La documentazione è messa a disposizione ed inviata ai soggetti competenti in materia ambientale prima della conferenza.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

.7 Formulazione parere motivato circa la Valutazione ambientale del p/p (fac simile G)

Come previsto al punto 5.14 degli Indirizzi generali per la VAS, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, alla luce della proposta di P/P e Rapporto Ambientale, formula il parere motivato comprensivo della Valutazione di incidenza, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del P/P.

A tale fine, sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS,
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere,
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Il parere ambientale motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del P/P valutato.

.8 Emanazione del Giudizio di compatibilità ambientale del progetto

Conclusa la Conferenza di Valutazione l'iter del procedimento di Valutazione di impatto ambientale del progetto prosegue autonomamente fino all'emanazione del giudizio di compatibilità ambientale.

E' comunque opportuno, soprattutto nel caso della programmazione negoziata, che la suddetta emanazione avvenga contemporaneamente alla formulazione del parere motivato e comunque prima del deposito dell'ipotesi di Accordo di Programma. Questo al fine di dare all'accordo di programma contenuti certi, non subordinati all'esito finale del procedimento di VIA.

.9 Adozione e approvazione del Piano o programma ed espressione del Parere ambientale motivato finale, comprensivo della Valutazione di incidenza.

L'iter di adozione/approvazione del Piano o Programma prosegue secondo le modalità già descritte negli allegati di riferimento e senza interferenze col procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto.

PROCEDIMENTO COORDINATO VAS-VIC-VIA

	piano	progetto		
Strumenti di valutazione/ Fasi	Processo di piano	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%; text-align: center;"> VAS Valutazione Ambientale VAS direttiva 2001/42/CE </div> <div style="width: 33%; text-align: center;"> VIC Valutazione di incidenza direttiva 92/43/CEE </div> <div style="width: 33%; text-align: center;"> VIA Valutazione di impatto ambientale direttiva 337/85/CEE e successive modifiche </div> </div>		
Fase 0 Preparazione	P0.1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento P0.2 Incarico per la stesura del p/p P0.3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	Incarico per la redazione di: Rapporto Ambientale, Studio di incidenza e Studio di impatto ambientale		
Fase 1 Orientamento	P1.1 Orientamenti iniziali del p/p	Integrazione della dimensione ambientale nel piano e avvio Rapporto ambientale Piano	Avvio Studio di incidenza progetto	Avvio Studio di impatto ambientale
	P1.2 Definizione schema operativo p/p	Definizione dello schema metodologico integrato P/P-Progetto - Rapporto Ambientale, Studio di Incidenza, Studio di impatto ambientale individuazione soggetti competenti in materia ambientale, enti territorialmente interessati e pubblico.		
	P1.3 Identificazione dei dati e delle informazioni a disposizione dell'ente sul territorio e ambiente	Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale Procedura assistita (se richiesta)		
Conferenze	Conferenza di valutazione	Elaborazione Rapporto ambientale (direttiva 2001/42/CE) Piano	Elaborazione Studio per la valutazione di incidenza (direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE) Progetto	Elaborazione Studio di impatto ambientale (direttiva 337/85/CEE)
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2.1 Determinazione obiettivi generali P2.2 Costruzione scenario di riferimento e di p/p P2.3 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo P2.4 Proposta di p/p	<h3 style="margin: 0;">Elaborazione integrata</h3>		
		Messa a disposizione del pubblico e deposito P/P-Progetto - Rapporto Ambientale, Studio di Incidenza, Studio di impatto ambientale		
		Presentazione P/P-Progetto - Rapporto Ambientale, Studio di Incidenza, Studio di impatto ambientale		
		<h3 style="margin: 0;">Istruttoria integrata</h3>		
Conferenza di valutazione		valutazione della proposta di p/p e del Rapporto Ambientale	VIC - Parere obbligatorio	Conferenza di concertazione dei pareri degli enti
		PARERE MOTIVATO comprensivo della Valutazione di incidenza		
Fase 3 Adozione approvazione	3.1 ADOZIONE			
	3.2 DEPOSITO / PUBBLICAZIONE			
	3.3 RACCOLTA OSSERVAZIONI			
	3.4 CONTRODEDUZIONI			
			Vas - PARERE MOTIVATO FINALE comprensivo della Valutazione di incidenza Via - GIUDIZIO DI COMPATIBILITA AMBIENTALE comprensivo della Valutazione di incidenza del progetto	
Fase 4 Attuazione gestione	P4.1 Monitoraggio dell'attuazione P4.2 Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti P4.3 Attuazione di eventuali interventi correttivi			

Contenuti del Rapporto Ambientale	Contenuti della relazione per la Valutazione di incidenza di piani ALLEGATO G - D.P.R. 8 settembre 1997, n.357.	Contenuti della relazione per la Valutazione di incidenza ai progetti ALLEGATO G - D.P.R. 8 settembre 1997, n.357.	Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale
<p>a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;</p>	<p>Sezione piani</p> <p>Lo studio deve fare riferimento ai contenuti dell'allegato G del DPR 357/97 e succ. mod. e possedere gli elementi necessari ad individuare e valutare i possibili impatti sugli habitat e sulle specie di cui alle Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE e loro successive modifiche, per la cui tutela il sito è stato individuato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. Inoltre deve indicare le misure previste per la compatibilità delle soluzioni che il piano assume, comprese le mitigazioni e/o compensazioni.</p> <p>Lo studio dovrà in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. contenere elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell'area interessata dal o dai SIC o pSIC, con evidenziata la sovrapposizione degli interventi previsti dal piano, o riportare sugli elaborati la perimetrazione di tale area. 	<p>Sezione interventi</p> <p>Lo studio deve fare riferimento ai contenuti dell'allegato G del DPR 357/97 e succ. mod. e deve possedere tutti quegli elementi necessari ad individuare e valutare i possibili impatti sugli habitat e sulle specie per la cui tutela il sito o i siti sono stati individuati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. Inoltre deve indicare ed evidenziare le modalità previste per la compatibilità delle soluzioni che l'intervento assume, comprese le mitigazioni e/o compensazioni.</p> <p>Tale studio dovrà essere composto da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) elementi descrittivi dell'intervento con particolare riferimento a tipologia, dimensioni, obiettivi, tempi e sue modalità di attuazione, utilizzazione delle risorse naturali, localizzazione e inquadramento territoriale, sovrapposizione territoriale con i siti di Rete Natura 2000 a scala congrua. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Descrizione del progetto comprese in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento; - una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati; - la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili; - una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dall'attività del progetto preposto; - le relazioni tra il progetto e gli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti.
<p>h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;</p>			<ol style="list-style-type: none"> 2. Illustrazione delle principali soluzioni alternative pos-sibili, con indicazione dei motivi principali della scelta compiuta dal committente tenendo conto dell'impatto sull'ambiente.
<p>b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;</p> <p>c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;</p> <p>d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;</p> <p>e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. descrivere qualitativamente gli habitat e le specie faunistiche e floristiche per le quali i siti sono stati designati, evidenziando, anche tramite una analisi critica della situazione ambientale del sito, se le previsioni di piano possano determinare effetti diretti ed indiretti anche in aree limitrofe. 	<ol style="list-style-type: none"> 2) descrizione quali-quantitativa e localizzativa degli habitat e delle specie faunistiche e floristiche per le quali i siti sono stati designati, della zona interessata dalla realizzazione dall'intervento e delle zone intorno ad essa (area vasta) che potrebbero subire effetti indotti, e del relativo stato di conservazione al "momento zero", inteso come condizione temporale di partenza, sulla quale si innestano i successivi eventi di trasformazione e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi fattori.
<p>f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. esplicitare gli interventi di trasformazione previsti e le relative ricadute in riferimento agli specifici aspetti naturalistici. 	<ol style="list-style-type: none"> 3) analisi degli impatti diretti ed indiretti che l'intervento produce, sia in fase di cantiere che a regime, nell'immediato e nel medio - lungo termine, anche sui fattori che possono essere considerati indicativi dello stato di conservazione di habitat e specie. <p>L'analisi degli impatti deve fare riferimento al sistema ambientale nel suo complesso; devono pertanto essere considerate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le componenti biologiche • le componenti abiotiche • le connessioni ecologiche 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del progetto proposto sull'ambiente: <ul style="list-style-type: none"> - dovuti all'esistenza del progetto; - dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali; - dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

<p>g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma</p>	<p>4. illustrare le misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, che si intendono applicare e le modalità di attuazione (es. tipo di strumenti ed interventi da realizzare, aree interessate, verifiche di efficienza ecc.)</p> <p>5. indicare le eventuali compensazioni, ove applicabili a fronte di impatti previsti, anche di tipo temporaneo. Le compensazioni, perché possano essere valutate efficaci, devono di norma essere in atto al momento in cui il danno dovuto al piano è effettivo sul sito di cui si tratta, tranne se si possa dimostrare che questa simultaneità non è necessaria per garantire il contributo del sito alla Rete Natura 2000. Inoltre dovranno essere funzionalmente ed ecologicamente equivalenti alla situazione impattata, nello stato antecedente all'impatto.</p>	<p>A fronte degli impatti quantificati devono essere illustrate le misure mitigative che si intendono applicare e le modalità di attuazione (es. tempi e date di realizzazione, tipo di strumenti ed interventi da realizzare, aree interessate, verifiche di efficienza ecc.).</p> <p>Analogamente devono essere indicate le eventuali compensazioni previste, ove applicabili a fronte di impatti prodotti, anche di tipo temporaneo. Le compensazioni, perché possano essere valutate efficaci, devono di norma essere in atto al momento in cui il danno dovuto all'intervento è effettivo sul sito di cui si tratta, tranne se si possa dimostrare che questa simultaneità non è necessaria per garantire il contributo del SIC o pSIC.</p>	<p>5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.</p>
<p>h) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10;</p>			
<p>i) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.</p>			<p>6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.</p>
	<p>Lo studio dovrà essere connotato da un elevato livello qualitativo dal punto di vista scientifico</p>	<p>Lo studio dovrà essere connotato da un elevato livello qualitativo dal punto di vista scientifico.</p>	<p>7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.</p>

**Sistema informativo lombardo valutazione ambientale piani e programmi (Sivas)
e archivio documentale digitale della VAS****3.1 Norme di riferimento**

Deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/0351 del 13 marzo 2007 "Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi – Punto 8

Art. 3, l.r. 12/06, "Strumenti per il coordinamento e l'integrazione delle informazioni";

D.lgs n. 82/05 e decreto integrativo D.lgs n. 159 /06, "Codice dell'amministrazione digitale"

Direttiva 2003/4/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio e Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195, "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale";

Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia;

Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"

3.2 Modalità operative

3.2.1 Sistema Informativo per la Valutazione Ambientale - SIVAS.

E' costituito nell'ambito del sistema informativo regionale il Sistema Informativo per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e dei Programmi – SIVAS.

Il sistema è preordinato a perseguire le finalità previste al capitolo 8.1 degli "Indirizzi generali", con particolare riferimento a:

- una raccolta normativa, articolata in norme comunitarie, nazionali e regionali;
- un'area di documentazione che raccolga linee guida e sperimentazioni VAS significative;
- una sezione orientativa per l'individuazione delle procedure, integrata con l'ambito territoriale di rete Natura 2000;
- una servizio di down-load della documentazione tecnico-amministrativa (modulistica digitale);
- un'area FAQ di risposte alle domande frequenti, integrata con un'area contatti;

SIVAS è sito informativo, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 69/2009 per tutte VAS e Verifiche di assoggettabilità alla VAS espletate in Regione Lombardia, a far data dal 1 gennaio 2010 tiene luogo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia prevista dal d.Lgs n.4/2008

Le autorità che attivano procedimenti di VAS e di Verifica di assoggettabilità alla VAS sono tenute a depositare in SIVAS tutti gli atti che necessitano informazione al pubblico e comunque quelli previsti nei Modelli allegati alla presente deliberazione.

Al fine rendere più efficace l'attività di comunicazione della Giunta Regionale nei confronti dei cittadini in ambito VAS, le Direzioni Generali in qualità di autorità procedenti, utilizzeranno in via prioritaria il sito WEB del sistema informativo della VAS per la pubblicazione internet degli atti formali, delle comunicazioni e dei documenti per i quali occorre obbligo di informazione al pubblico.

Il sito WEB del sistema informativo della VAS fornirà un servizio di pubblicazione internet per le procedure di VAS espletate dalla Giunta Regionale in qualità di autorità procedente.

Tale servizio verrà reso disponibile ai piccoli comuni e a tutte le amministrazioni che non dispongono di tecnologie informatiche proprie e che ne faranno richiesta.

3.2.2 Archivio documentale digitale della VAS

Il sistema informativo della VAS gestisce l'archivio documentale digitale della VAS, al fine di supportare la Giunta Regionale nel monitoraggio dell'applicazione della norma e nell'obbligo di rapporto triennale all'UE.

A tal fine, il sistema documentale della VAS raccoglie tutti gli atti dei P/P costitutivi del procedimento di Valutazione ambientale (piano/programma, documento di scoping, rapporto Ambientale, sintesi non tecnica, parere motivato e dichiarazione di sintesi) e di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale - VAS espletate in Lombardia (punto. 5.8 e 6.10, Modello generale).

Le autorità procedenti mediante SIVAS depositano i documenti in formato digitale.

3.2.3 Il quadro territoriale di riferimento della VAS

Il sistema informativo della VAS, per i contenuti territoriali, si coordina con la IIT regionale ai fini della creazione di un quadro territoriale di riferimento della VAS.

Il quadro territoriale di riferimento della VAS sarà la base informativa per la definizione del quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS e lo strumento di supporto operativo alle azioni di monitoraggio.

Per le attività legate quadro territoriale di riferimento della VAS si prevede il coinvolgimento del Tavolo di lavoro con le Province per l'IIT e del Tavolo di lavoro interdirezionale, allargato agli enti strumentali di Regione Lombardia (D.G. Regione Lombardia, ERSAF, ARPA), istituti ai sensi della l.r. 12/05.

3.2.4 Il sistema di Indicatori di qualità

“Il Governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati, i quali, nel loro insieme costituiscono la pianificazione del territorio stesso” (l.r. 12/05, art. 2 comma 1). Da questo principio discende il ruolo fondamentale del Sistema Informativo Territoriale integrato per la condivisione tra i diversi Enti lombardi di un sistema di conoscenze e di indicatori di qualità.

Il sistema della pianificazione territoriale richiede pertanto la definizione di un meccanismo che consenta il dialogo tra i sistemi di monitoraggio dei vari piani, fondato su un nucleo di indicatori comuni, da definire in numero limitato, ma significativi per caratterizzare, anche in termini quantitativi per quanto possibile, l'evoluzione nel tempo del contesto territoriale e per valutare i risultati e gli effetti delle singole azioni di piano.

Il processo è già stato avviato d'intesa con le Province e gli Enti Locali.

Il riferimento di partenza è costituito dalla proposta di indicatori formulata nel corso dell'elaborazione del Piano Territoriale Regionale. Tali indicatori, allo stato attuale riferiti ai sistemi territoriali individuati dal PTR, devono essere condivisi per ambiti territoriali omogenei e ne deve essere sperimentata l'efficacia in riferimento alle specificità tematiche ed al livello di dettaglio.

D'intesa con l'Osservatorio Permanente della Programmazione Territoriale devono essere individuate ed attivate, per ogni singolo indicatore, specifiche modalità organizzative per assicurarne la disponibilità e sistematici aggiornamenti.

Successivi atti dirigenziali provvederanno alla definizione delle modalità di condivisione e di aggiornamento degli indicatori di qualità di riconosciuta efficacia.

NUCLEO TECNICO REGIONALE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE - VAS

4.1 Norma di riferimento

Deliberazione Consiglio Regionale n. VIII/0351 del 13 marzo 2007 "Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi - **punto 7.4**

4.2 Modalità operative

Composizione base:

- Direzione Territorio e Urbanistica
- Direzione Qualità dell'ambiente
- Direzione Agricoltura
- Direzione Sanità
- Direzione reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

- ASL
- ARPA

Il Nucleo è integrato con rappresentanti delle Direzioni regionali competenti e delle Società regionali con nota del Direttore Generale della Direzione Territorio e Urbanistica in relazione alle tipologie dei p/p soggetti a Valutazione ambientale – VAS e alla necessità di coinvolgere specifiche competenza al fine della formulazione del parere ambientale motivato.

Il Nucleo è coordinato dalla Struttura VAS della Direzione Territorio e Urbanistica.

Con DPGR si procederà alla formale costituzione previa designazione delle competenti Direzioni Generali.

**Indirizzi applicativi ed organizzativi in materia di
valutazione ambientale – VAS, nazionale e interregionale**

3.1 Norme di riferimento

Deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/0351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi – Punto 8

Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia;

Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 “ Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”.

3.2 Modalità operative

Le fattispecie, relative all'ambito statale e interregionale individuate, sono le seguenti:

- partecipazione della Regione a procedimenti di competenza statale;
- partecipazione della Regione a piani e programmi soggetti a VAS e di competenza regionale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti
- partecipazione della Regione a piani e programmi soggetti a VAS di competenza regionale che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti

3.2.1 Partecipazione della Regione a procedimenti di competenza statale

Al fine di garantire la più efficace partecipazione della regione, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici con competenze ambientali presenti nell'ambito della regione, interessati ai procedimenti di VAS di competenza statale, si precisa che:

- la Regione, consultata nell'ambito dei procedimenti di competenza statale, si esprime mediante atto della Giunta regionale, sia in qualità di Regione interessata, sia in qualità di soggetto con specifiche competenze ambientali;
- per l'espletamento dell'attività istruttoria relativa al piano o al programma oggetto di consultazione, la Giunta regionale, si avvale del Nucleo tecnico regionale di valutazione ambientale – VAS, costituito presso la Direzione Territorio e Urbanistica, all'interno di quest'ultimo si provvede al coordinamento istruttoria mediante l'acquisizione delle osservazioni fornite dalle Direzioni regionali competenti e dai soggetti competenti in materia ambientale di volta in volta interessati, individuati;
- il Nucleo assicura la conclusione dell'istruttoria di propria competenza entro termini congrui, al fine di consentire, in ogni caso, alla Giunta regionale, l'espressione del relativo parere, ad essa richiesto ai fini della definizione del procedimento di competenza statale.

3.2.2 Piani e programmi di competenza regionale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti

Il Decreto legislativo, all'art. 30, comma 1, prevede che nel caso di piani e programmi soggetti a VAS di competenza regionale che risultino localizzati anche sul territorio di altre regioni confinanti il processo di valutazione ambientale è effettuato d'intesa tra le autorità competenti delle regioni cointeressate.

In applicazione della citata disposizione per la parte di competenza territoriale della Lombardia, la Giunta regionale condurrà l'attività istruttoria relativa alla VAS avvalendosi del supporto del Nucleo e tenendo a riferimento la normativa regionale per la valutazione ambientale di piani e programmi -VAS.

3.2.3 Piani e programmi di competenza regionale che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti

Il Decreto legislativo, all'art 30, comma 2, prevede che, nel caso di piani e programmi soggetti a VAS che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione alle autorità competenti di tali regioni, nonché agli enti locali interessati dagli impatti, provvedendo ad acquisire i relativi pareri.

In applicazione della citata disposizione per la parte di competenza territoriale della Lombardia, la Giunta regionale condurrà l'attività istruttoria relativa alla VAS avvalendosi del supporto del Nucleo e tenendo a riferimento la normativa regionale per la valutazione ambientale di piani e programmi -VAS.